SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 20 giugno 2002.

Approvazione di tipo del contenitore denominato «VAS/3/bis» idoneo al trasporto di dodici detonatori, aventi potenza massima fino al n. 10 della scala Sellier-Bellot, del tipo elettrico, nonel e ordinario . . . . Pag. 4

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 2 luglio 2002.

Obbligatorietà per i non aderenti delle regole per la pesca delle acciughe, adottate dalla Associazione produttori pesca di Ancona soc. coop. a r.l., in Ancona, ai sensi del regolamento 104/2000, art. 7 e del regolamento 1886/2000, così come modificato dal regolamento 1812/2001 . . . . Pag. 11

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 5 luglio 2002.

Elenco dei soggetti beneficiari, di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297». Pag. 11

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Portoferraio . . . . Pag. 21

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 26 giugno 2002.

Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: Criteri di applicazione agli Internet service provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento. (Deliberazione n. 9/02/CIR). . . . . Pag. 22

DELIBERAZIONE 19 giugno 2002.

Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti. (Deliberazione n. 182/02/CONS) . . Pag. 26

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 26 giugno 2002.

Modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e determinazione del costo medio annuo di distribuzione. (Deliberazione n. 122/02) . . . . Pag. 29

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Legge n. 308/2000, art. 109 modificato dall'art. 62 della legge n. 488/2001. Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: Programma di attività per l'anno finanziario 2001. (Deliberazione n. 16/2002) . . . . Pag. 33

DELIBERAZIONE 3 maggio 2002.

Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse triennio 2002-2004 (legge finanziaria 2002). (Deliberazione n. 36/2002) . . . . Pag. 35

Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2002.

Modifica al regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000, al fine di disciplinare l'adozione da parte delle SIM di propri modelli interni per calcolare i requisiti patrimoniali a copertura dei rischi di mercato . . . . Pag. 49

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2002.

Decadenza della SLP - Assicurazioni spese legali e peritali e rischi accessori S.p.a., in Torino, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2099). . . . . Pag. 55

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di Cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 56

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 17 luglio 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 56

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 56

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ditrecal» . . . . Pag. 57

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tobramin». . . . . . . Pag. 57

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Urtotre» . . . . Pag. 57

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cadtre» . . . . Pag. 58

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril Bruni». . Pag. 58

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlozer» . . . . Pag. 58

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bentifen». . . . . Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluxidin». . . . . Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitrex» . . . . Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prostatil». . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mononine» . . . . Pag. 60

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dropen» . . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Marbocyl» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vibravet» . . . . Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivomec Ovini». . . . . Pag. 61

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio Lepto». Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fpvax». . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio B1» . . . . Pag. 61

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovac Marek HVT» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stapenor Retard» . . . . Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nuflor DWC» . . . . Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario. Pag. 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario. Pag. 63

Comunicazione riguardante gli integratori contenenti Bioflavonoidi . . . . Pag. 63

Ministero delle attività produttive:

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «30ª Elettroexpo - Mostra mercato di elettronica, radiantismo, strumentazione, componentistica e informatica», in Verona. . . . . Pag. 63

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «12º Job & Orienta - Scuola, orientamento, formazione e lavoro», in Verona . . . . Pag. 63

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Vivi la casa in fiera - Moda e costume del vivere oggi», in Verona . . . . Pag. 63

Modifica della denominazione e sede legale della società «Kreston (Italia) S.r.l.», in Milano, variata in «Synopsis - Società di revisione a responsabilità limitata S.r.l.», in forma abbreviata «Synopsis revisione S.r.l.» o «Synopsis S.r.l.», in Marghera. . . . . Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 144

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 14 giugno 2002.

Seconda revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

02A08375

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 giugno 2002.

Approvazione di tipo del contenitore denominato «VAS/3/bis» idoneo al trasporto di dodici detonatori, aventi potenza massima fino al n. 10 della scala Sellier-Bellot, del tipo elettrico, nonel e ordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domande in data 5 novembre 2001 e la successiva nota in data 13 dicembre 2001 con cui la «Vassale & Figli S.r.l.», con sede in La Spezia, ha chiesto l'approvazione di tipo del contenitore per il trasporto di detonatori denominato «VAS/3/bis»;

Sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, nella seduta n. 32/01E del 18 dicembre 2001;

Vista l'ulteriore documentazione prodotta dal richiedente e trasmessa alla prefettura di La Spezia con nota del 25 febbraio 2002;

Visto il punto 6, capitolo II dell'allegato *C* del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;

Decreta:

Il contenitore «VAS/3/bis», rispondente alle caratteristiche indicate nell'istanza del 13 dicembre 2001 e nella relazione tecnica presentata dalla società «Vassale & Figli S.r.l.», che ancorché non allegate al presente decreto si intendono parte integrante, è dichiarato di tipo approvato per il trasporto di dodici detonatori di potenza fino al n. 10 di tipo elettrico, nonel ed ordinario (istantaneo o ritardato), per via terrestre, marittima e aerea anche in presenza sul mezzo di trasporto di altri esplosivi, con la prescrizione che in caso di trasporto di detonatori nonel i relativi tubi per la distribuzione dell'onda d'urto devono essere trasportati in un altro contenitore privato della struttura a nido d'ape.

Il contenitore si intende altresì approvato alle seguenti condizioni:

a) che il contenitore corrisponda nelle misure dimensionali, nonché alle caratteristiche strutturali di cui ai disegni costruttivi (allegati in copia al presente decreto) ed alla relazione tecnica depositati presso il Ministero dell'interno all'atto della presentazione della domanda;

b) che ogni contenitore risulti registrato dal fabbricante con l'indicazione del numero progressivo di fabbricazione e la data delle revisioni periodiche che devono essere eseguite ogni cinque anni per accettarne l'integrità;

c) che su ogni contenitore risulti indicato a mezzo di apposita targhetta metallica apposta in modo ben visibile, indelebile e non asportabile, il nome del fabbricante, il numero progressivo e gli estremi del decreto di approvazione. I dati di cui sopra dovranno risultare, unitamente all'indicazione dell'utilizzatore intestatario della licenza di trasporto ed alle date delle revisioni effettuate, su un apposito libretto che dovrà accompagnare in ogni trasporto il contenitore stesso;

d) che il contenitore sia fissato al mezzo sul quale viene trasportato e che il coperchio dia ben serrato ed i detonatori siano correttamente inseriti nei loro alloggi;

e) che vengano utilizzati gli appositi astucci ermetici in legno Iroko in funzione dei detonatori contenuti, che possono essere elettrici, ordinari e nonel.

Il presente decreto, con gli allegati, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2002

p. *Il Ministro:* MANTOVANO

ALLEGATO

VISTA IN PIANTA
TARCHETTA
3
A
B
2
344
287
DETONATORI
(EL.)
294
354
SCRITTE SUL COPERCHIO
DETONATORI
(OR.)
o
(NONEL)
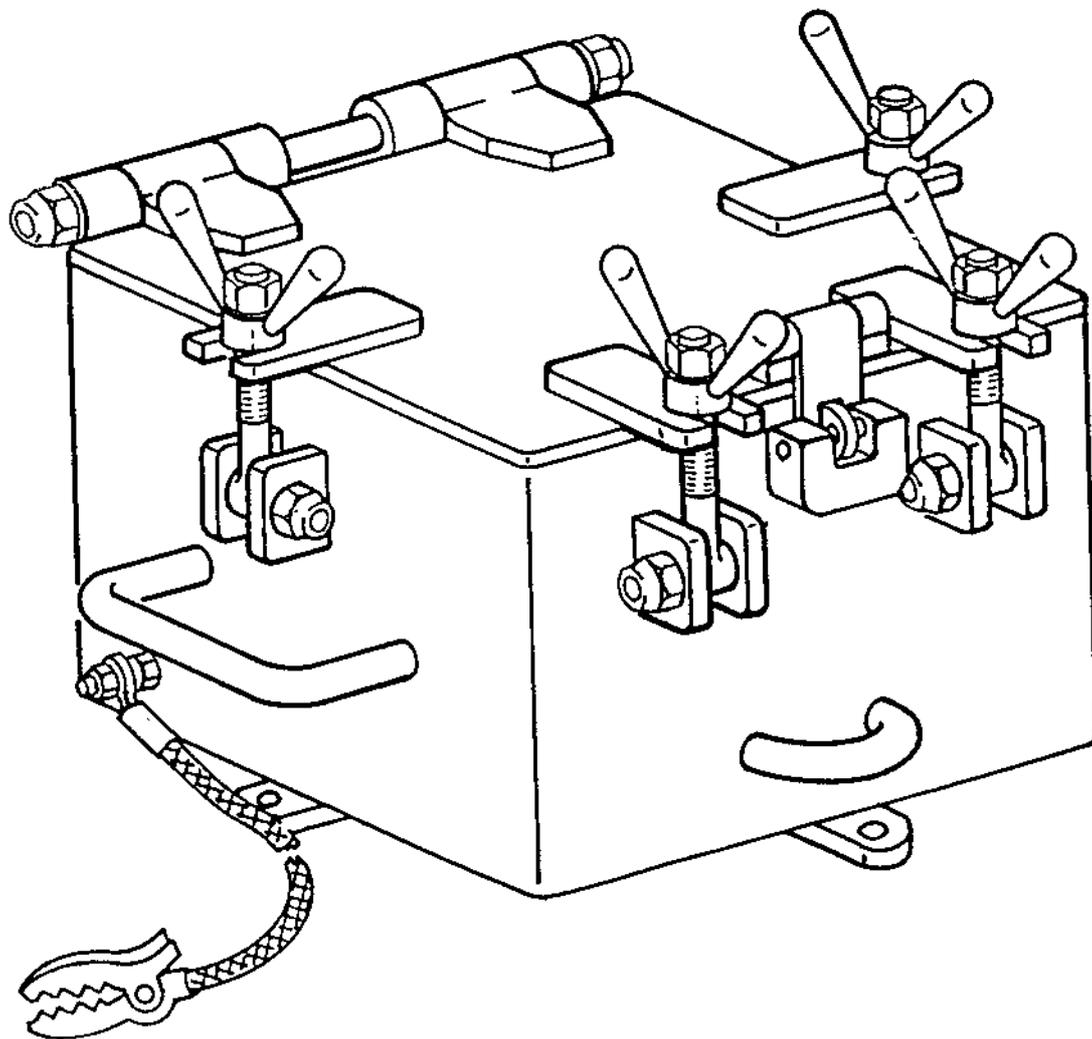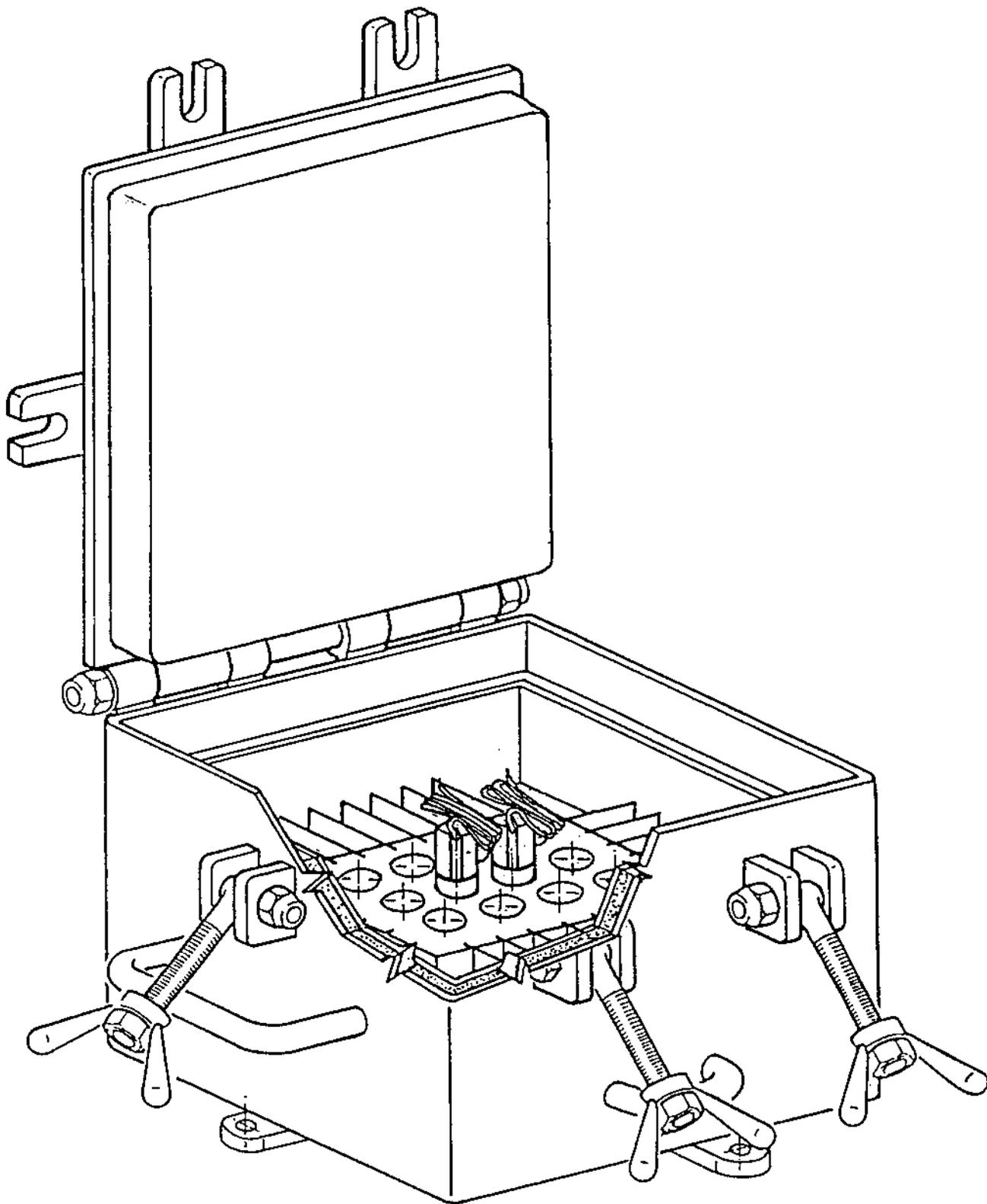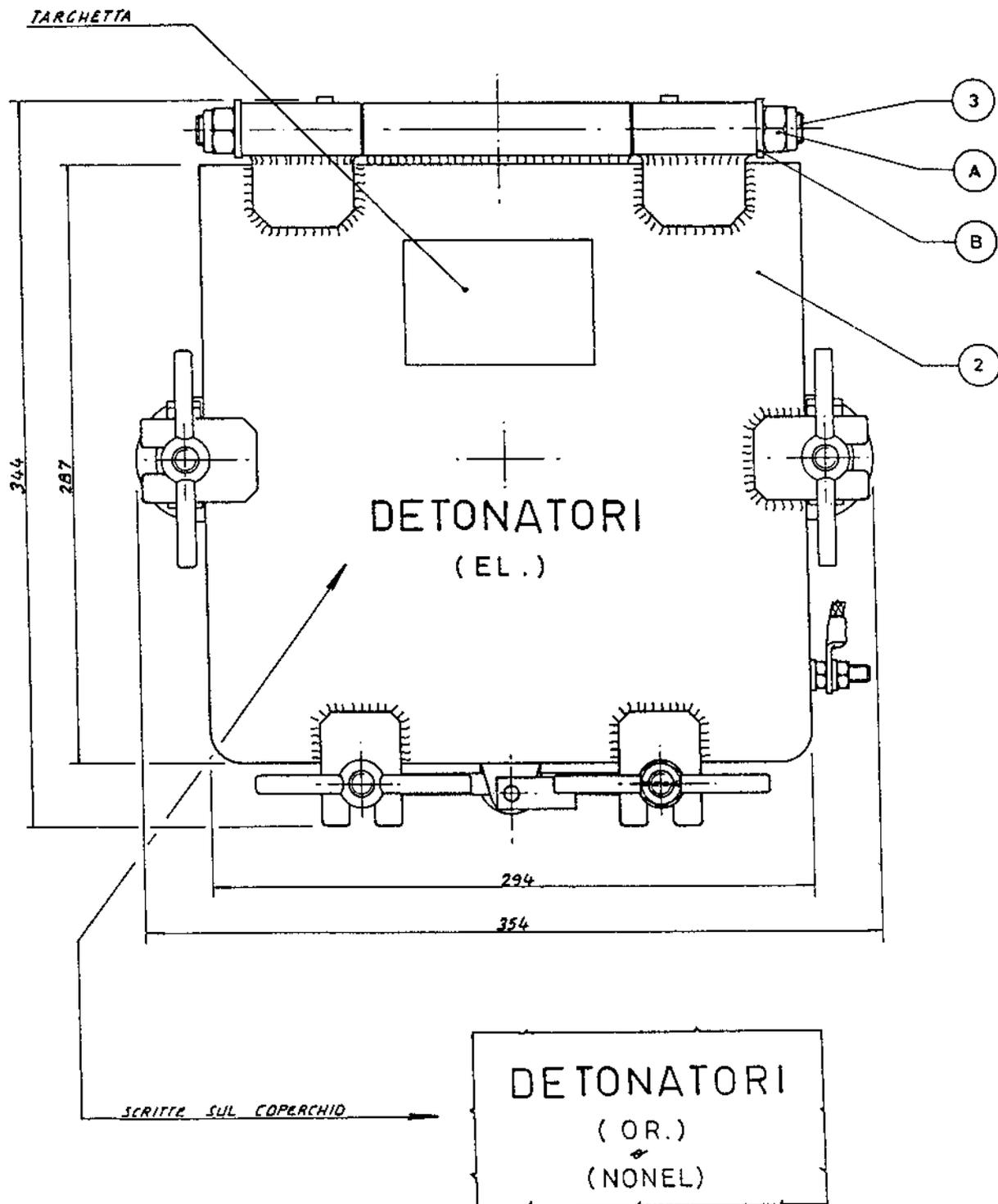
VISTA FRONTALE
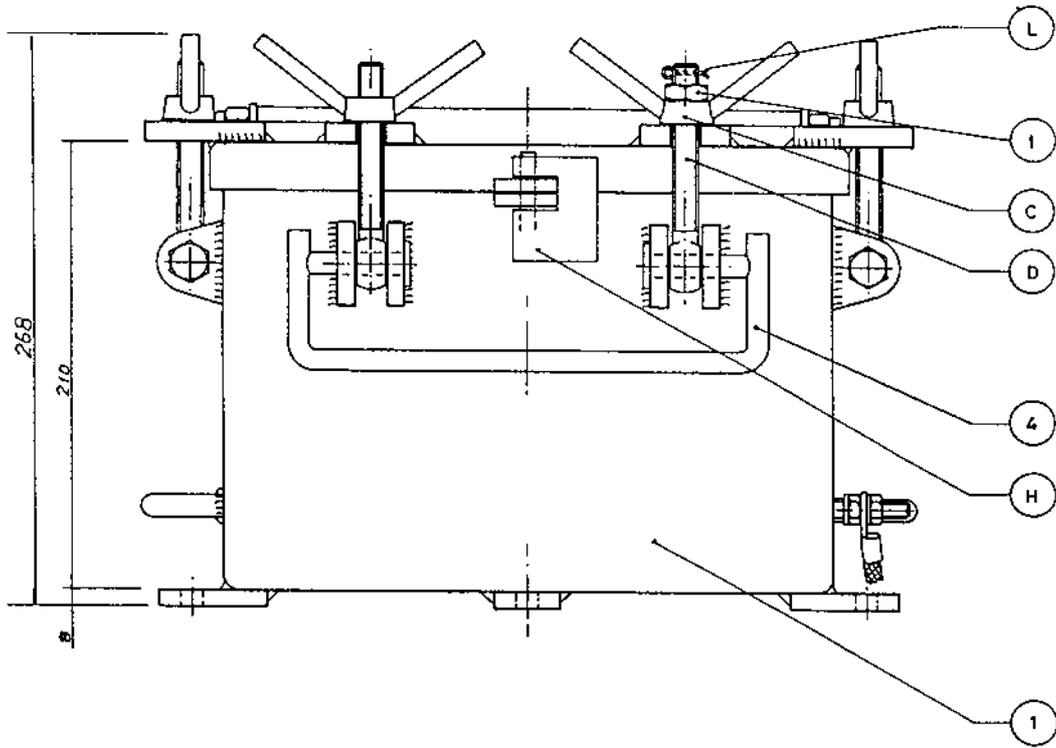
VISTA POSTERIORE
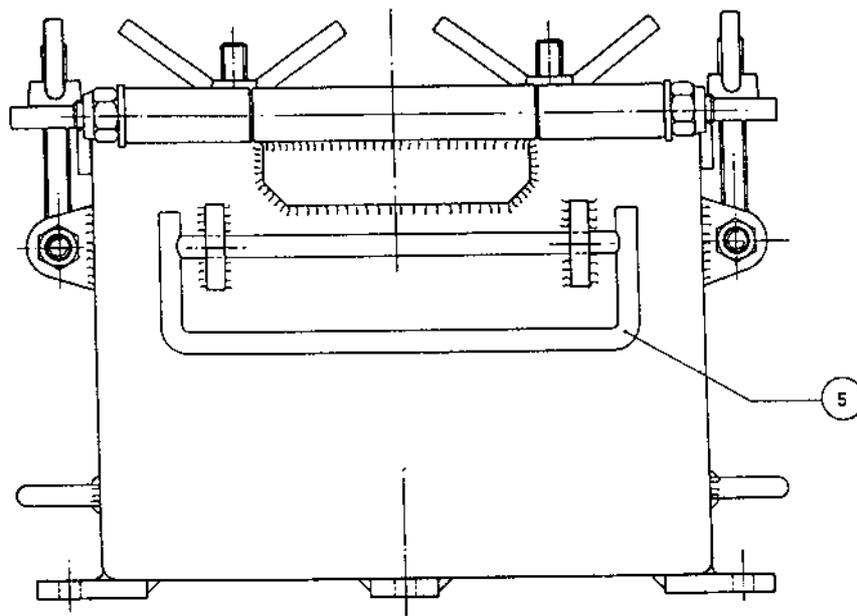
VISTA LATERALE
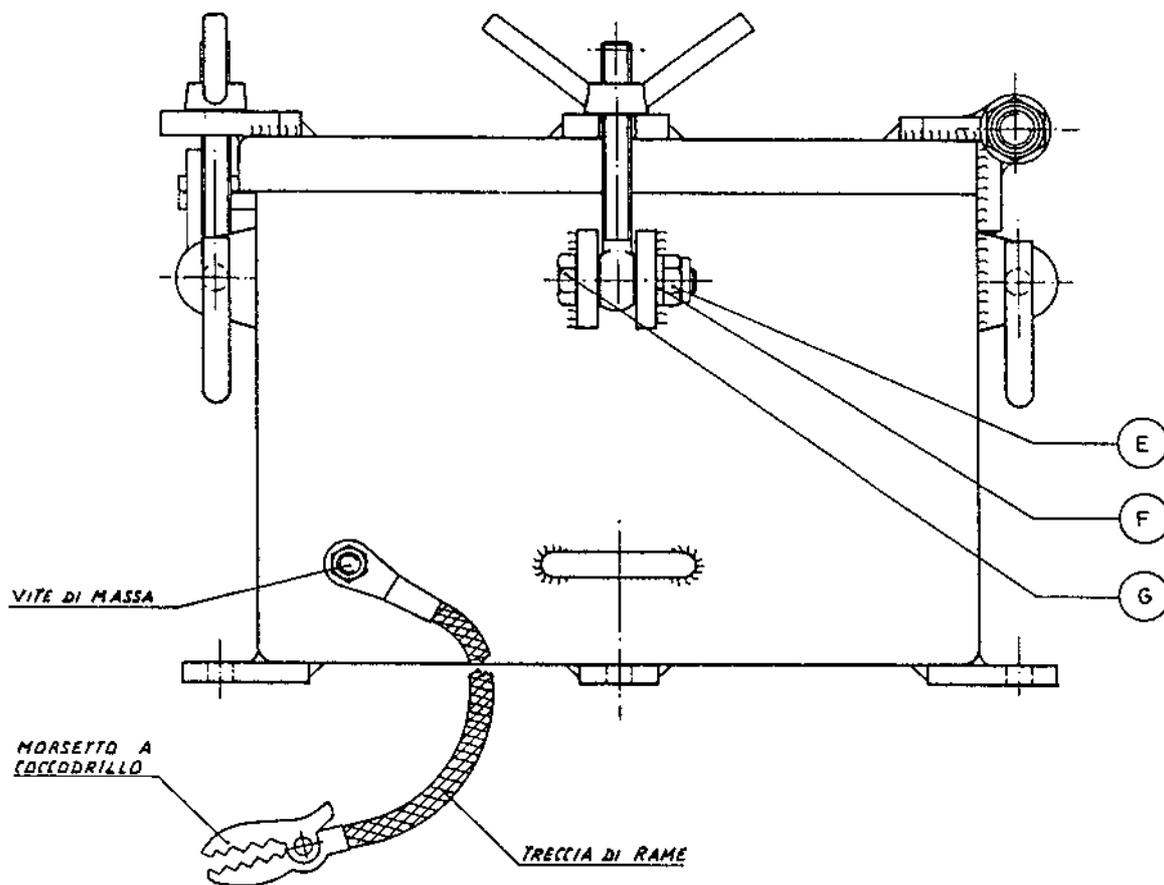
CONTENITORE APERTO
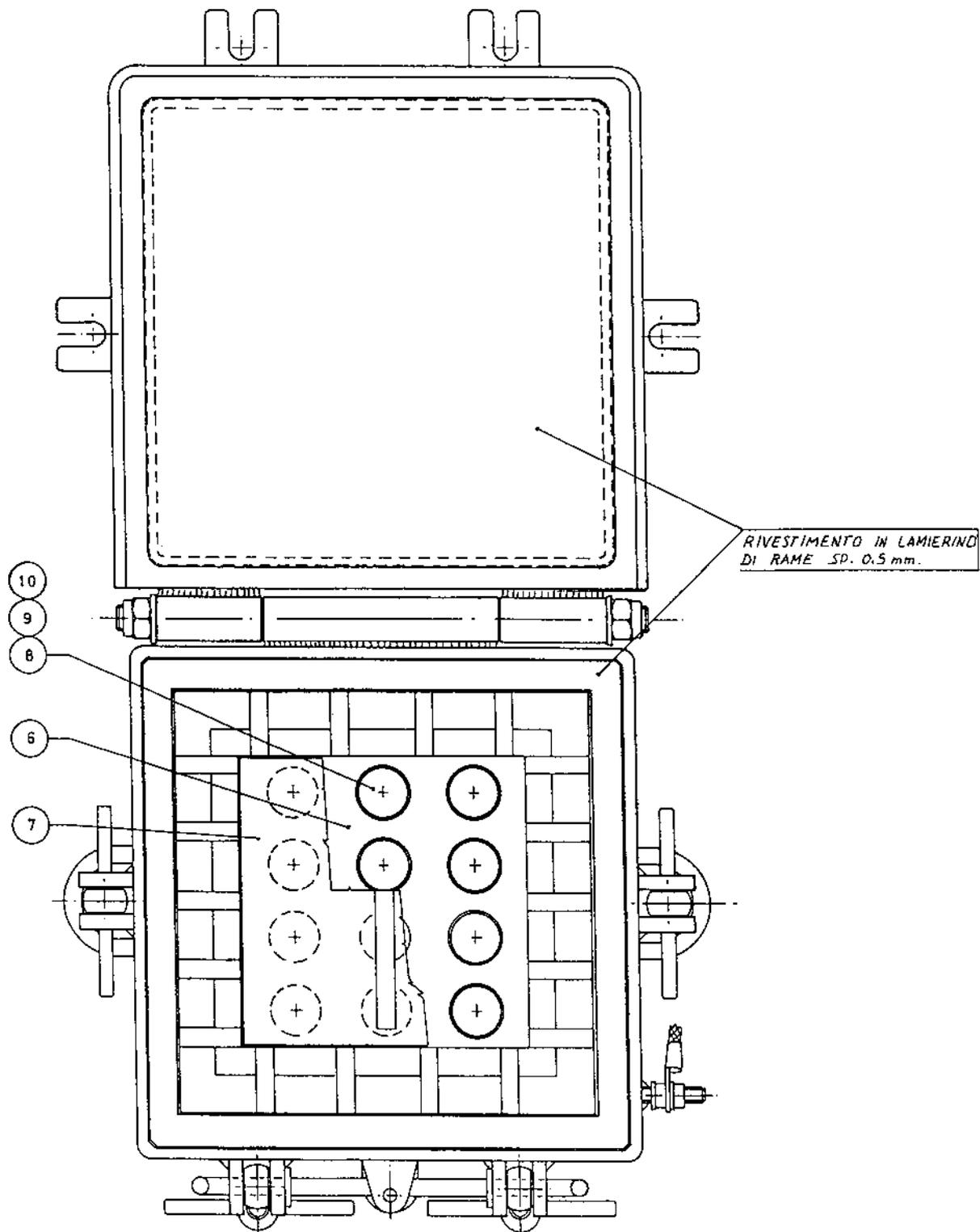
02A09112

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 luglio 2002.

Obbligatorietà per i non aderenti delle regole per la pesca delle acciughe, adottate dalla Associazione produttori pesca di Ancona soc. coop. a r.l., in Ancona, ai sensi del regolamento 104/2000, art. 7 e del regolamento 1886/2000, così come modificato dal regolamento 1812/2001.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto in particolare l'art. 7 del suddetto regolamento relativo all'estensione ai non aderenti delle regole di produzione e commercializzazione adottate da un'organizzazione di produttori;

Visto il regolamento (CE) 1886/2000, modificato dal regolamento (CE) 1812/2001, recanti modalità di applicazione del regolamento 104/2000;

Vista l'istanza in data 13 febbraio 2002 con la quale l'Associazione produttori pesca di Ancona soc. coop. a r.l., con sede in Ancona, ha chiesto, ai sensi dei suddetti regolamenti, l'estensione ai non aderenti di talune regole per la pesca delle acciughe nella zona compresa tra il compartimento marittimo di Pesaro ed il compartimento marittimo di Pescara;

Considerato che la documentazione presentata dalla suddetta Associazione a sostegno dell'istanza di estensione risulta essere conforme a quanto previsto dall'art. 4 del regolamento 1886/2000;

Considerato che l'attività di produzione e commercializzazione della Associazione richiedente risponde ai requisiti previsti dall'art. 1 del regolamento 1812/2001;

Ritenuto opportuno accogliere l'istanza di estensione ai non aderenti di talune regole adottate dalla Associazione medesima;

Decreta:

Ai sensi del regolamento 104/2000, art. 7 e del regolamento 1886/2000 così come modificato dal regolamento 1812/2001, sono rese obbligatorie per i non aderenti le seguenti regole per la pesca delle acciughe adottate dalla Associazione produttori pesca di Ancona soc. coop. a r.l., con sede in Ancona:

specie interessata all'estensione delle regole: acciuga (*Engraulis Spp.*); qualità: extra, a dimensione: 2-3-4; presentazione: intero;

il campionamento dovrà essere effettuato dagli esperti nominati dall'O.P. come previsto dall'art. 12 del regolamento 2406/96;

l'imballo dovrà essere in legno 30×50×8;

l'etichettatura del prodotto dovrà essere effettuata in base al regolamento (CE) 2065/2001;

il prodotto dovrà essere refrigerato sia a bordo che alla vendita; le barche che non sono provviste a bordo di un impianto di produzione del ghiaccio o impianti simili, dovranno imbarcare obbligatoriamente il ghiaccio prima della battuta di pesca;

rispetto dei seguenti prezzi di ritiro comunitari:

Specie acciuga	Qualità extra	Dimensione	Euro/kg
»	»	2	0,87
»	»	3	0,73
»	»	4	0,30

Al di sotto di questi prezzi il prodotto dovrà essere ritirato al fine dell'ottenimento dell'aiuto al riporto (con una tolleranza del 10% per difetto o per eccesso);

Sistema di pesca «volante»: catture massime ammissibili (per barca) per quattro giornate di pesca (dal lunedì al giovedì salvo recupero il venerdì):

lunedì: 2 tons;

lunedì + martedì: 4 tons;

lunedì + martedì + mercoledì: 6 tons;

lunedì + martedì + mercoledì + giovedì: 8 tons.

Sistema di pesca a «circuizione»:

contingenti di cattura: seimila casse di acciughe al mese per imbarcazione. Sono previste due giornate di fermo settimanale (sabato e domenica);

zona interessata: area compresa tra il compartimento marittimo di Pesaro e il compartimento marittimo di Pescara;

durata: un anno dalla data della presente decisione.

Roma, 2 luglio 2002

Il direttore generale: TRIPODI

02A09178

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 luglio 2002.

Elenco dei soggetti beneficiari, di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Viste le disponibilità, per l'esercizio 2001, delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca ammontanti complessivamente, per gli interventi di cui al richiamato art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, a 130 miliardi di lire (€ 67.139.396,87), così come ripartiti con D.D. n. 1349/Ric. del 4 dicembre 2001;

Visto il D.D. n. 299/Ric. del 28 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, concernente un primo elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Accertata la residua disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione del predetto D.D. n. 299/Ric. del 28 febbraio 2002;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla formazione di un secondo elenco, previa acquisizione e verifica della necessaria documentazione di cui all'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato un secondo elenco di soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, ed allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni di cui al primo comma, complessivamente pari a € 10.021.453,86 gravano sulla disponibilità delle risorse del F.A.R. per il 2001:

sezione aree depresse, per € 421.428,84 di cui € 204.516,94 nella forma del credito di imposta e € 216.911,90 nella forma del contributo nella spesa;

sezione nazionale (altre aree), per € 9.600.025,02 di cui € 5.624.581,76 nella forma del credito di imposta e € 3.975.443,26 nella forma del contributo nella spesa.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché all'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta è subordinata all'acquisizione di aggiornato certificato camerale di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Roma, 5 luglio 2002

Il dirigente: COBIS

ALLEGATO

ELENCO AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 1: CONTRATTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Aree depresse

Piccole Medie Imprese

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. Iva	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
3978	CONSORZIO OPUS S.C.A.R.L.					
12/03/2001	02412090710	FG	FOGGIA	Nr. 2 Assunzioni	10.329,14	41.316,56
6728	KAYSER ITALIA S.R.L.					
21/08/2001	00827910498	LI	Livorno	Nr. 1 Borse di studio	0,00	34.086,16
7227	ELETTROMIL SRL					
04/10/2001	02379880541	PG	Tavernelle	Nr. 1 Contratti	0,00	129.114,22
7311	DEMETRA S.C. A R.L.					
04/10/2001	02020570541	PG	Perugia	Nr. 1 Contratti	206.582,76	0,00
				Totale generale aree depresse	216.911,90	204.516,94

Altre aree

Piccole Medie Imprese

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. Iva	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
6013 13/06/2001	**UET ITALIA SRL** 06073711001	RM	Roma	Nr. 3 Assunzioni	15.493,71	61.974,84
6015 13/06/2001	**ENGINEERING MECOS SYSTEM S.R.L.** 09476090155	MI	Milano	Nr. 1 Contratti	0,00	98.126,81
6035 15/06/2001	**EUREKA P.S.C.A.R.L.** 01421170935	TR	Trieste	Nr. 1 Contratti	26.210,19	0,00
6036 15/06/2001	**DIMENSIONE RICERCA S.R.L. EX DR DIMENSIONE RICERCA** 03777201009	RM	Roma	Nr. 1 Contratti	0,00	37.959,58
6037 15/06/2001	**O.F.I. SPA** 01325320164	BG	Bergamo	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6038 15/06/2001	**SAVARE' I. C. SRL** 04202530152	MI	Milano	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6048 18/06/2001	**SO.TE.MA.PACK S.R.L.** 01974391201	BO	Anzola Emilia	Nr. 1 Contratti	0,00	129.114,22
6050 19/06/2001	**T.T.A. ITALY S.R.L.** 05109641000	RM	Roma	Nr. 3 Assunzioni	15.493,71	61.974,84
6053 19/06/2001	**AZIENDA SERVIZI INTEGRATI LAMBRO S.P.A.** 02181280138	CO	Merone	Nr. 1 Contratti	0,00	20.658,28
6056 19/06/2001	**INDUSTRIE FONDERIE VALDELSANE S.R.L.** 00615080520	SI	Monteriggioni	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6059 19/06/2001	**KIRIO S.R.L.** 02092821202	BO	Bologna	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6060 19/06/2001	**STM PRODUCTS S.R.L.** 02137800237	VR	Verona	Nr. 1 Contratti	0,00	206.582,76
6061 19/06/2001	**ART S.R.L.** 13274650152	MI	Corbetta	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6076 20/06/2001	**RUNTIMES S.R.L.** 02716900366	MO	Modena	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6077 20/06/2001	**CECAM ENVIRONMENTAL REMEDIATION SYSTEMS S.R.L.** 01635110461	FI	Firenze	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6079 20/06/2001	**TEINOS S.R.L.** 02732600164	BG	Torre dé Roveri	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6080 20/06/2001	**INNOVATECH S.R.L.** 01845811205	BO	Monte San Pietro	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6088 21/06/2001	**P.W.T. S.P.A.** 09565620151	MI	Milano	Nr. 1 Contratti	0,00	178.177,63
6101 25/06/2001	**LABORATORIO DI ANALISI DR. M. SETTIMELLI S.R.L.** 01432620480	FI	Sesto Fiorentino	Nr. 1 Contratti	0,00	7.746,85

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. iva	Prov. Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
6105 25/06/2001	**LA ROBBIA S.R.L.** 10696280154	MI Milano	Nr. 1 Contratti	16.010,16	0,00
6106 25/06/2001	**D.ELECTRON S.R.L.** 01385810484	FI Firenze	Nr. 2 Contratti	0,00	25.951,96
6107 25/06/2001	**LOMAR S.R.L.** 01870790175	BS Flero	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6113 25/06/2001	**CO.A.FIN. S.A.S. DI EDOARDO MAGNANI & C.** 09718850150	MI Milano	Nr. 1 Contratti	51.645,69	0,00
6115 25/06/2001	**LAVANDERIA INDUSTRIALE TONOLI S.N.C. DI TONOLI GIOVANNI E C.** 00580010981	BS Montichiari	Nr. 1 Contratti	0,00	43.898,83
6116 25/06/2001	**MOSA S.R.L.** 00081040933	PN Chions	Nr. 1 Contratti	0,00	56.810,26
6117 25/06/2001	**SANITARIA SCALIGERA S.P.A.** 01725500233	VR VERONA	Nr. 1 Contratti	206.582,76	0,00
6129 26/06/2001	**FRIULSILDER S.P.A.** 01343880306	UD San Giovanni al Natisone	Nr. 1 Contratti	0,00	25.822,85
6134 26/06/2001	**SETERIE GAMBARA S.R.L.** 00750190134	CO Capiago	Nr. 1 Contratti	206.582,76	0,00
6183 28/06/2001	**OMAS S.R.L.** 00095880423	AN Sirolo	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6184 28/06/2001	**MONDIAL MARMI S.R.L.** 00151000544	PG Perugia	Nr. 2 Assunzioni	10.329,14	41.316,56
6188 28/06/2001	**CARNINI S.P.A.** 01206380139	CO Villa Guardia	Nr. 1 Contratti	0,00	7.746,85
6190 28/06/2001	**CONSULTING GROUP S.R.L.** 01153510936	PN Pordenone	Nr. 1 Contratti	0,00	167.848,49
6193 28/06/2001	**ELETTROTANIA S.R.L.** 01980110306	UD Pertegada di Latisana	Nr. 1 Contratti	0,00	206.582,76
6194 28/06/2001	**AB ANALITICA S.R.L.** 02375470289	PD Padova	Nr. 2 Assunzioni	10.329,14	41.316,56
6196 28/06/2001	**F.LLI BONO S.P.A.** 01265870244	VI Vicenza	Nr. 1 Contratti	0,00	118.785,09
6202 28/06/2001	**MAIT SPA** 00882060429	AN Osimo	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6211 02/07/2001	**BRU.IMPIANTI SRL** 02211150285	PD Camposampiero	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6216 03/07/2001	**AITEK S.P.A.** 02804450100	GE Genova	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6223 03/07/2001	**ATS SRL** 00842630121	VA Saronno	Nr. 1 Contratti	0,00	72.303,96

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. Iva	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
6224 03/07/2001	LOGO SRL 03313640280	PD	Padova	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6233 03/07/2001	MECHANICA S.R.L. 04149920151	MI	PADERNO DUGNANO	Nr. 1 Contratti	205.549,85	0,00
6243 05/07/2001	MANGANELLI SRL 00680411204	BO	Calderara di reno	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6248 05/07/2001	ART S.R.L. 13274650152	MI	Corbetta	Nr. 4 Contratti	204.145,78	0,00
6277 10/07/2001	RETEITALY S.R.L. 07948420018	TO	Torino	Nr. 1 Contratti	193.671,34	0,00
6285 10/07/2001	F.A.L. S.R.L. 01316550209	MN	Castel Goffredo	Nr. 1 Contratti	206.582,76	0,00
6286 10/07/2001	IMAGOS S.A.S. DI RENATO ANDREOLA 03466820283	PD	Camposampiero	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6296 10/07/2001	G.D.M. SRL 00212750236	VR	TREVENZUOLO	Nr. 1 Contratti	0,00	82.633,10
6304 10/07/2001	LINK DUE S.P.A. 13396340153	MI	Milano	Nr. 1 Contratti	102.000,24	0,00
6308 10/07/2001	B.A.G. S.R.L. 12878780159	MI	Pioltello	Nr. 1 Contratti	206.582,76	0,00
6309 10/07/2001	SOGEA S.R.L. 00767890262	TV	Treviso	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6311-C 10/07/2001	PIGRECOALLATERZA S.R.L. 10115130154	MI	Milano	Nr. 1 Contratti	206.582,76	0,00
6313 10/07/2001	A.T.A.S. DLLGCR38P02D286	MI	Vanzago	Nr. 1 Contratti	206.582,76	0,00
6318 11/07/2001	MILKLINE DI RATTI DR. DANIELE 00271470338	PC	Podenzano	Nr. 1 Contratti	0,00	3.098,74
6320-C 11/07/2001	SIPA AUTOMAZIONI INDUSTRIALI S.R.L. 01134900339	PC	Cadeo	Nr. 1 Contratti	92.962,24	0,00
6321 11/07/2001	ESSETRE S.P.A. 02025470242	VI	Thiene	Nr. 1 Contratti	103.291,38	0,00
6323 11/07/2001	SIFAPLAST S.R.L. 05730040630	PD	Limena	Nr. 1 Contratti	0,00	24.875,92
6346 12/07/2001	ZP ENGINEERING S.R.L. 05634241003	RM	Roma	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6371 13/07/2001	O.T.S. SISTEMI SRL 03128480278	VE	Mestre	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6377 16/07/2001	CLIMAIR S.R.L. 02075560306	UD	PASIAN DI PRATO	Nr. 1 Contratti	0,00	27.372,22

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. Iva	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
6379 16/07/2001	CALZIFICIO REAL S.R.L. 01292560206	MN	Castel Goffredo	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6380 16/07/2001	PRISMA ENGINEERING S.R.L. 01944500287	PD	Villatora di Saonara	Nr. 1 Contratti	0,00	16.526,62
6381 16/07/2001	ISTITUTO GIORDANO S,P,A, 00549540409	RN	Bellaria Igea Marina	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6385 16/07/2001	REGGIANA GOURMET S.R.L. 01354550350	RE	Bagnolo in Piano	Nr. 1 Contratti	0,00	180.759,92
6391 16/07/2001	LINEAR S.R.L. 02954950107	GE	Genova	Nr. 1 Borse di studio	0,00	32.536,78
6392 16/07/2001	PERTICI S.P.A. 03876940481	FI	Certaldo	Nr. 1 Contratti	0,00	157.519,36
6393 16/07/2001	SCIRO S.R.L. 03326520107	GE	GENOVA	Nr. 1 Borse di studio	0,00	32.536,78
6413 17/07/2001	S.M.I.A. S.R.L. 05039901003	RM	Roma	Nr. 1 Contratti	0,00	18.075,99
6427 17/07/2001	P.B.L. S.R.L. 01125090934	PN	San Vito al Tagliamento	Nr. 1 Contratti	0,00	56.810,26
6431 17/07/2001	QUANTA SYSTEM S.R.L. 08357000150	MI	MILANO	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6437 17/07/2001	AITEK S.P.A. 02804450100	GE	Genova	Nr. 1 Borse di studio	0,00	32.536,78
6438 17/07/2001	AGRABIO S.R.L. 03210240408	FO	Cesena	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6458 18/07/2001	E - Z MANAGING S.R.L. 03577340262	TV	Ponte di Piave	Nr. 1 Contratti	206.582,76	0,00
6478 19/07/2001	DE LORENZO S.R.L. 00862680154	MI	ROZZANO	Nr. 1 Contratti	0,00	103.291,38
6479 19/07/2001	THIN FILMS S.R.L. 02665800286	PD	Padova	Nr. 1 Borse di studio	0,00	22.274,93
6484 19/07/2001	T & P S.P.A. 00196620124	VA	Tradate	Nr. 1 Contratti	67.139,40	0,00
6495 23/07/2001	CONSITEC - CONSORZIO DI INTERSCAMBIOTECNOLOGICO E COMMERCIALE 11039200156	MI	Rodano	Nr. 1 Contratti	82.633,10	0,00
6497 23/07/2001	PULVERIT SPA 01694540152	MI	Milano	Nr. 1 Contratti	0,00	10.329,14
6498 23/07/2001	PULVERIT SPA 01694540152	MI	Milano	Nr. 1 Borse di studio	0,00	12.735,32
6499/B 23/07/2001	ALCEA SRL 00718900152	MI	Milano	Nr. 1 Borse di studio	0,00	12.735,32

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. Iva	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
6499/C 23/07/2001	ALCEA SRL 00718900152	MI	Milano	Nr. 1 Contratti	0,00	10.329,14
6500 23/07/2001	FOCCHI SPA 01903410403	RN	Romini	Nr. 1 Contratti	0,00	17.385,49
6510 25/07/2001	OMET FOODTECH SRL 01011450523	SI	POGGIBONSI	Nr. 1 Contratti	0,00	92.962,24
6511 25/07/2001	DEIMOS ITALIA S.R.L. 02674780289	PD	PADOVA	Nr. 2 Assunzioni	10.329,14	41.316,56
6515 25/07/2001	ALPHA ECOLOGICA S.R.L. 04990160485	FI	Scandicci	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6518 27/07/2001	INVATEC S.R.L. 03363140173	BS	Roncadelle	Nr. 1 Contratti	0,00	206.582,76
6519 27/07/2001	M.E.T.A. S.R.L. 01629090463	LU	Lucca	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6521 27/07/2001	Parvis Systems and Services S.r.l. 02768450237	VR	Peschiera del Garda	Nr. 1 Borse di studio	0,00	32.536,78
6527 27/07/2001	PERISSINOTTO S.P.A. 00745780155	MI	Milano	Nr. 1 Contratti	0,00	11.620,28
6528 27/07/2001	NABA CARNI S.P.A. 00983170176	BS	Rezzato	Nr. 1 Contratti	0,00	5.088,39
6529 27/07/2001	DIMENSIONE RICERCA S.R.L. EX DR DIMENSIONE RICERCA 03777201009	RM	Roma	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6537 30/07/2001	EDILSIDER SPA 00230640138	LC	Lecco	Nr. 1 Contratti	0,00	39.250,72
6538 30/07/2001	C.RE.F.IN. S.R.L. 00184150274	VE	Spinea	Nr. 1 Contratti	0,00	206.582,76
6541 30/07/2001	ETA CONSULTING S.R.L. 03514340177	BS	Brescia	Nr. 4 Contratti	0,00	11.362,05
6542/A 30/07/2001	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L. 01510230186	PV	San Martino Siccomario	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6542/C 30/07/2001	ANGIOLOGICA B.M. S.R.L. 01510230186	PV	San Martino Siccomario	Nr. 2 Contratti	0,00	51.645,69
6543 30/07/2001	CO.ME.SA S.R.L. 00301330379	BO	Bologna	Nr. 1 Contratti	0,00	5.603,56
6546 30/07/2001	PROSOL S.P.A. 00391410164	BG	Madone	Nr. 1 Contratti	0,00	23.100,00
6547 30/07/2001	CONSITEC - CONSORZIO DI INTERSCAMBIOTECNOLOGICO E COMMERCIALE 11039200156	MI	Rodano	Nr. 1 Contratti	74.886,25	0,00
6555 31/07/2001	A.C. S.R.L. 01792940262	TV	Crocetta del Montello	Nr. 1 Contratti	72.303,97	0,00

Nr. Prot	Data Ric	Impresa	Cod. fisc. / P. Iva	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
6559	31/07/2001	**SERVITEC S.R.L.**	02460980168	BG	Dalmine	Nr. 2 Contratti	0,00	20.141,82
6566	02/08/2001	**NOCCIOLCONO S.R.L.**	07781800581	RM	Roma	Nr. 1 Contratti	61.974,83	0,00
6569	02/08/2001	**ROCCHEGGIANI S.R.L.**	00117500421	AN	Camerano	Nr. 2 Assunzioni	10.329,14	41.316,56
6570	02/08/2001	**GIULIANI INFISSI S.C.R.L.**	00142570407	FO	Forlì	Nr. 1 Contratti	129.114,22	0,00
6571	02/08/2001	**VITARI S.P.A.**	00223340167	BG	Treviglio	Nr. 1 Contratti	0,00	28.456,78
6576	02/08/2001	**ZP ENGINEERING S.R.L.**	05634241003	RM	Roma	Nr. 1 Contratti	0,00	28.405,13
6577	02/08/2001	**RAMBA DI RAMBALDINI GIOVANNI & C. S.N.C.**	03469470177	BS	Bovezzo	Nr. 1 Contratti	67.139,40	0,00
6589	03/08/2001	**ALPHA STRUMENTI S.R.L.**	06754120159	MI	Milano	Nr. 1 Contratti	77.468,53	0,00
6592	06/08/2001	**SITEK S.p.A.**	01990710236	VR	San Giovanni Lupatoto	Nr. 1 Contratti	0,00	15.493,71
6597	06/08/2001	**MECCANICHE INDUSTRIALI S.A.S.**	02213600279	VE	Santa Maria di Sala	Nr. 1 Contratti	201.418,19	0,00
6611	07/08/2001	**ENGITEC S.R.L.**	09894110155	MI	Milano	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6629	08/08/2001	**SIGNAL-LUX ITALIA S.P.A.**	00852580158	MI	Milano	Nr. 1 Contratti	0,00	113.878,75
6631	08/08/2001	**H.T.M. S.R.L.**	02097740308	UD	Latisana	Nr. 1 Contratti	0,00	123.949,66
6634	08/08/2001	**COMEC S.N.C.**	00640590188	PV	Castelletto di Branduzzo	Nr. 1 Contratti	72.303,97	0,00
6635	08/08/2001	**SDG CONSULTING ITALIA S.R.L.**	13060250159	MI	Milano	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6638	08/08/2001	**I.P.T. 2000 S.R.L.**	02749740243	VI	Trezze sul Brenta	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6641	08/08/2001	**GRUPPO TECNOFERRARI S.P.A.**	01984990364	RE	Casalgrande	Nr. 1 Contratti	0,00	19.134,73
6650	09/08/2001	**WORTEC S.R.L. (EX POL SCARPE SPORTIVE SRL)**	03553960265	TV	Signoressa di Trevignano	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6656	09/08/2001	**REGHEL S.r.l.**	01414050136	LC	Oggiono	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6660	09/08/2001	**LIGHTECH S.R.L.**	09115150154	BG	Capriate S.G.	Nr. 1 Contratti	0,00	38.734,26

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. Iva	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
6673 10/08/2001	VITROSCREEN S.R.L. 13454040158	MI	Milano	Nr. 1 Borse di studio	0,00	23.240,56
6675 10/08/2001	GIBERTINI S.R.L. 09682780151	MI	Paderno Dugnano	Nr. 1 Contratti	0,00	77.468,54
6692 21/08/2001	TRIA SPA 00840300156	MI	Cologno monzese	Nr. 1 Contratti	0,00	25.512,97
6694 21/08/2001	SMARTEN S.R.L. 02731600363	MO	MODENA	Nr. 1 Contratti	0,00	36.151,99
6695 21/08/2001	VANZETTI ENGINEERING SRL 04333110015	CN	Moretta	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6716 21/08/2001	SINTESI CONSULTING S.R.L. 02324580543	PG	Perugia	Nr. 3 Assunzioni	15.493,71	61.974,84
6717 21/08/2001	GHT-GIOTTO HIGH TECHNOLOGY S.P.A 02245420274	PD	Padova	Nr. 1 Contratti	0,00	11.620,28
6718 21/08/2001	GHT-GIOTTO HIGH TECHNOLOGY S.P.A 02245420274	PD	Padova	Nr. 1 Borse di studio	0,00	24.170,18
6719 21/08/2001	ERREBI S.R.L. 03040060265	TV	Caerano San Marco	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6722 21/08/2001	LARGA S.P.A. 00036220135	MI	Arcore	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6724 21/08/2001	BIOSEC ITALI S.R.L. 03635790268	TV	Vedelago	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6725 21/08/2001	DI PAOLO DOLCIARIA S.R.L. 07113440585	RM	Roma	Nr. 1 Contratti	0,00	42.607,70
6726 21/08/2001	ABLA S.P.A. 12968860150	MI	Milano	Nr. 1 Contratti	0,00	3.873,43
6743 28/08/2001	TECHNO 3 ENGINEERING S.R.L. 02587070406	FO	Bagnarola di Cesenatico	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6744 28/08/2001	NEUBOR GLASS S.P.A. 01429200932	PN	San Vito al Tagliamento	Nr. 1 Contratti	0,00	21.949,42
6745 28/08/2001	NIKEM RESEARCH S.R.L. 03198160966	MI	Baranzate di Bollate	Nr. 4 Assunzioni	20.658,28	82.633,12
6750 28/08/2001	SOIL WATER STRUCTURES ENGINEERING SERVICES S.R.L. 00580910222	TN	Trento	Nr. 1 Borse di studio	0,00	22.274,93
6773 07/09/2001	VITROPLANT VIVAI DI ZUCCARELLI GIUSEPPE E C. S.S. 02247520402	FO	Cesena	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6774 07/09/2001	MICROMED SRL 00791800261	TV	Mogliano Veneto	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6776 07/09/2001	TEXA S.R.L. 02413550266	TV	Roncade	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. Iva	Prov.	Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
6784 10/09/2001	IGEAM S.R.L. 01237131006	RM	Roma	Nr. 1 Contratti	204.000,48	0,00
6786 10/09/2001	C.INVEST S.R.L. 00930350491	LU	Viareggio	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6793 10/09/2001	KOBOLD SISTEMI SNC 08833470159	MI	Sesto San Giovanni	Nr. 1 Contratti	0,00	49.063,40
6794 11/09/2001	GIBEN IMPIANTI SPA 012214930378	BO	Pianoro	Nr. 1 Contratti	0,00	6.584,82
6796 11/09/2001	SOFTECH SNC 02435660366	MO	Modena	Nr. 1 Contratti	0,00	90.379,96
6802 12/09/2001	C.T.S. S.R.L. 02443840240	VI	Altavilla Vicentina	Nr. 1 Contratti	0,00	51.645,69
6804 12/09/2001	ALYSON S.R.L. 01339710426	MC	Porto Recanati	Nr. 1 Contratti	51.645,69	0,00
6813 13/09/2001	REMCO ITALIA S.P.A. 00860940154	MI	SAN PEDRINO DI VIGNATE	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6823 14/09/2001	I.R.B. ISTITUTO DI RICERCHE BIOTECNOLOGICHE S.R.L. 02774540245	VI	Altavilla Vicentina	Nr. 2 Assunzioni	10.329,14	41.316,56
6824 14/09/2001	ERNESTO MALVESTITI S.P.A. 00808080154	MI	Cinisello Balsamo	Nr. 1 Contratti	0,00	35.816,29
6826 14/09/2001	RADAR S.R.L. 03369430289	PD	Padova	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6828 14/09/2001	DIENNE REPRO S.R.L. 02705650287	PD	Vigodazere	Nr. 2 Assunzioni	10.329,14	41.316,56
6834 18/09/2001	R&C SCIENTIFICA S.R.L. 02188710244	VI	Altavilla Vicentina	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6840 19/09/2001	FABIANI MARIO DI LORENZO FABIANI & C. S.N.C. 07078220584	RM	Roma	Nr. 1 Contratti	0,00	36.151,99
6841 19/09/2001	TINTORIA DI POLLONE S.R.L. 05911440153	BI	Biella	Nr. 1 Contratti	0,00	38.734,26
6843 19/09/2001	OEMB ELETTROMECCANICA S.P.A. 03498180177	BS	Brescia	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6845 19/09/2001	GIMAR TECNO SRL 12195780155	AL	Alessandria	Nr. 3 Contratti	0,00	19.883,59
6848 19/09/2001	EUROCOATING S.P.A. 01305350223	TN	Pergine Valsugana	Nr. 1 Assunzioni	5.164,57	20.658,28
6851 20/09/2001	AVE INDUSTRIES S.P.A. 01634840274	VE	Spinea	Nr. 1 Contratti	0,00	66.106,49
6854 20/09/2001	VEGAM S.R.L. 02330080249	VI	Arzignano	Nr. 1 Contratti	0,00	41.316,55

Nr. Prot Data Ric.	Impresa Cod. fisc. / P. Iva	Prov. Comune	Agevolazione	Contrib. spesa	Cred. d'imposta
6859 20/09/2001	RAIDER SRL 02815130238	VR Verona	Nr. 1 Contratti	0,00	25.822,84
6860-B 20/09/2001	VISUFARMA SRL 05101501004	RM Roma	Nr. 5 Borse di studio	0,00	19.971,39
6860-C 20/09/2001	VISUFARMA SRL 05101501004	RM Roma	Nr. 4 Contratti	0,00	33.827,93
			Totale generale altre aree:	3.975.443,26	5.624.581,76

02A09185

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Portoferraio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 49 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e successivamente modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo con il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscali protocollo n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota n. 438 del 19 giugno 2002 con la quale il Direttore dell'ufficio del registro di Portoferraio ha comunicato la previsione di mancato funzionamento del proprio ufficio per i giorni 19 e 20 giugno 2002 per consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, stabilita per il giorno 21 giugno 2002;

Vista la nota n. 1726 in data 19 giugno 2002 con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Portoferraio ha comunicato la stessa previsione per il proprio ufficio;

Vista la nota prot. n. 72\02 del 25 giugno 2002 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Portoferraio ha confermato il mancato funzionamento dei due uffici per i giorni richiesti;

Sentito l'ufficio del Garante e del contribuente che, con nota n. 317\02\Gar del 26 giugno 2002, ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio delle imposte dirette di Portoferraio è accertato per i giorni 19 e 20 giugno 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 27 giugno 2002

Il direttore regionale: PARDI

02A09184

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 giugno 2002.

Norme di attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: Criteri di applicazione agli Internet service provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento. (Deliberazione n. 9/02/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 giugno 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, «Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, riguardante il recepimento della direttiva 90/388/CE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, con il quale è stato emanato il regolamento riguardante le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre 1997, «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 5 febbraio 1998, «Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni del 23 aprile 1998, «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la delibera n. 197/99 adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, «Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000;

Vista la delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, «Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service provider portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2001, e successive modificazioni;

Sentita in audizione la società Telecom Italia;

Sentite in audizione le Associazioni degli internet service provider @IIP ed Assoprovider;

Sentite in audizione, a seguito della nota del 21 maggio 2002, le società Albacom S.p.a., Atlanet S.p.a., Edisontel S.p.a., Fastweb S.p.a., Planetwork S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a.;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato che la legge 8 aprile 2002, n. 59, «Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet», all'art. 1, comma 1, dispone che: «Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri definiti dalla medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.» Tale

disposizione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge, si applica «per ogni tipo di tariffa applicata dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet» e «per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Considerato che in attuazione di quanto stabilito dalla citata legge, il 18 aprile 2002 la Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità ha avviato un procedimento volto ad individuare i criteri di applicazione agli Internet service provider (ISP) delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento pubblicata dagli organismi di telecomunicazioni notificati quali aventi significativo potere di mercato, allo stato la società Telecom Italia. I criteri individuati saranno applicati anche alle condizioni economiche praticate dagli organismi di telecomunicazioni riconosciuti dall'Autorità quali aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet, al termine del procedimento avviato in attuazione di quanto stabilito dalla seconda parte del comma 1, art. 1 della legge n. 59/2002;

Considerato il nuovo quadro regolamentare di riferimento in materia di comunicazioni elettroniche composto dalle direttive comunitarie approvate il 7 marzo 2002 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che dovranno essere recepite da parte degli Stati membri entro il 24 luglio 2003;

Considerato che, alla luce della finalità delle attività svolte dagli Internet service provider, questi ultimi, qualora interconnessi, possono richiedere agli organismi di telecomunicazione servizi di originazione del traffico ed offrire servizi di terminazione sulle proprie reti;

Considerato che l'operatore notificato negozia con gli Internet service provider accordi di interconnessione inversa nel rispetto del principio di non discriminazione, ossia applicando condizioni analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili;

Considerato che, per poter utilizzare i servizi di raccolta del traffico in decade 7, i soggetti interconnessi alla rete dell'operatore di accesso devono disporre delle numerazioni necessarie ad individuare il punto di consegna delle chiamate;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere alla definizione delle modalità di richiesta ed attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi Internet e per l'instradamento del relativo traffico per gli operatori autorizzati, che intendano utilizzare i servizi di raccolta del traffico Internet;

Considerato che i codici identificativi degli operatori utili all'instradamento attualmente del traffico sono espressi con tre cifre decimali;

Ritenuto opportuno rinviare il necessario approfondimento in merito all'eventualità di ampliare la capacità di tali risorse, in forza del numero degli Internet service provider che ne potrebbero fare richiesta;

Ritenuto opportuno definire una procedura semplificata per l'attribuzione dei suddetti diritti d'uso, con la previsione di condizioni nella misura strettamente necessaria, in linea con la legge n. 59/2002;

Ritenuto che le attività istruttorie per l'attribuzione dei diritti d'uso dei numeri debbano essere svolte nei tempi previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di applicare a titolo di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria i contributi previsti all'art. 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni del 5 febbraio 1998;

Ritenuto che i diritti d'uso per le numerazioni per i servizi Internet debbano avere una validità non superiore alla durata dell'autorizzazione generale in base alla quale l'operatore stesso offre i propri servizi al pubblico, fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 59 dell'8 aprile 2002;

Considerato che i contributi annui per l'attribuzione di numerazione sono definiti dall'art. 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni del 5 febbraio 1998;

Considerato che gli Internet service provider, ai sensi della legge n. 59/2002, hanno diritto a fruire delle condizioni economiche del servizio di fatturazione e rischio insolvenza per l'accesso ai propri servizi da parte di abbonati dell'operatore notificato, incluso nell'offerta di riferimento;

Considerato che gli Internet service provider ritengono funzionale alla propria attività l'utilizzo dell'offerta di circuiti parziali e considerato che tale punto è stato oggetto di diversa interpretazione da parte dell'operatore attualmente notificato;

Ritenuto, nelle more della revisione regolamentare dei servizi di linee affittate, di condividere le argomentazioni espresse dagli ISP in materia;

Considerata la necessità di prevedere precise disposizioni finalizzate alla tutela dell'integrità della rete pubblica ed alla trasparenza e responsabilità del rapporto verso il cliente finale, stante che con l'accesso diretto all'offerta di interconnessione, gli Internet service provider possono diventare titolari del rapporto contrattuale con il cliente finale per il traffico di accesso ad Internet;

Ritenuto opportuno richiedere agli Internet service provider le necessarie garanzie in termini di trasparenza e comunicazione nei confronti dei clienti finali relative alle condizioni di offerta del servizio di accesso ad Internet;

Ritenuto, alla luce della normativa vigente, che le numerazioni per i servizi internet, di cui all'art. 21 della delibera n. 6/00/CIR, possono essere utilizzate esclusivamente per la fornitura di servizi di accesso ad Internet e che, pertanto, le relative offerte economiche al pubblico, ai fini della trasparenza dell'offerta e della tutela del consumatore, non possono comprendere nei costi del traffico telefonico la vendita di servizi a valore aggiunto o beni;

Ritenuto opportuno introdurre una disciplina per le condizioni di offerta dei servizi di accesso ad Internet, che definisca in maniera chiara le caratteristiche del servizio incluse quelle tecniche, i limiti ed i vantaggi e le potenzialità della connessione. In particolare, si ritiene opportuno prevedere che le condizioni di offerta comprendano come dato essenziale le principali caratteristiche dei servizi quali:

a) riferimento dell'operatore titolare della numerazione;

b) descrizione del contenuto dei servizi offerti e modalità di fruizione;

c) condizioni economiche applicate e modalità di fatturazione;

d) rapporto di concentrazione applicato nel dimensionamento dell'accesso (numero di utenti/numero di modem);

e) banda media nazionale ed internazionale riservata sulla rete dell'ISP per ciascun modem;

f) eventuali limitazioni o regole sull'uso del servizio;

g) livelli di servizio in termini di tempi di fornitura ed assistenza;

h) disponibilità del servizio.

Tali caratteristiche dovranno essere specificate dagli operatori in termini chiari ed in maniera diffusa ed inserite nelle carte dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

Considerato che nell'ambito del procedimento gli Internet service provider hanno manifestato l'esigenza di disporre nell'ambito dell'offerta di interconnessione di riferimento di un servizio di originazione del traffico di accesso ad Internet raccolto su interfacce di interconnessione, attualmente non previste;

Ritenuto opportuno esaminare l'introduzione di nuovi servizi nell'ambito del procedimento di valutazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2002, stante la necessità di svolgere, tra l'altro, le opportune verifiche di orientamento al costo e non discriminazione ai sensi della normativa vigente;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a) «Regolamento», il provvedimento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

b) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) «operatore autorizzato», gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere;

d) «autorizzazione generale», un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, è ottenuta su semplice denuncia di inizio attività ovvero mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso;

e) «operatore con significativo potere di mercato», organismo abilitato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'art. 1, comma l, lettera *am)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, notificato come tale dall'Autorità alla Commissione europea;

f) «offerta di riferimento», offerta pubblicata dagli operatori con significativo potere di mercato ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 comprendente la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le relative condizioni;

g) «numerazioni per servizi Internet», numerazioni dedicate ad impieghi connessi ad Internet, quali i «servizi di accesso» ad Internet service provider, definite dall'art. 21 della delibera n. 6/00/CIR e successive modificazioni.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli operatori autorizzati hanno il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti alle categorie riportate nell'allegato *B* del regolamento, l'obbligo di negoziare con essi l'interconnessione, con l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione.

2. Gli accordi di interconnessione, di cui al precedente comma, sono stipulati nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento a quanto previsto nel regolamento e nel decreto ministeriale del 23 aprile 1998, e secondo i criteri definiti nel presente provvedimento.

Art. 3.

Condizioni di accesso all'offerta di riferimento

1. Gli operatori autorizzati, al fine di fornire i servizi oggetto dell'autorizzazione, possono accedere all'offerta di riferimento, ivi inclusa l'offerta dei circuiti parziali e dei servizi di fatturazione e rischio insolvenza per l'accesso da parte di abbonati dell'operatore con significativo potere di mercato.

2. Gli operatori autorizzati, per usufruire dei servizi di interconnessione, richiedono i diritti d'uso per le risorse di numerazione per i servizi Internet e per l'instradamento del relativo traffico. Le modalità di attribuzione di detti diritti d'uso sono riportate al successivo art. 4.

Art. 4.

Accesso alle numerazioni per servizi Internet

1. La numerazione per servizi Internet, in conformità con il piano di numerazione nazionale è utilizzabile esclusivamente per l'accesso alla rete Internet. È fatto divieto di fornire prodotti e servizi per il tramite dell'addebito all'utente del traffico svolto indirizzato a dette numerazioni.

2. Il Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme del presente provvedimento, attribuisce agli operatori autorizzati, che ne facciano richiesta, i diritti d'uso delle numerazioni per servizi Internet e per l'instradamento del relativo traffico.

3. La richiesta dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi Internet e per l'instradamento del relativo traffico può essere presentata dai soggetti interessati anche in sede di domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione generale, ai sensi della delibera n. 467/00/CONS.

4. I diritti d'uso di cui al presente articolo non possono essere attribuiti ai soggetti i cui amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o siano sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.

5. L'operatore autorizzato, cui sono stati attribuiti i diritti d'uso di cui al presente articolo, è tenuto a:

a) negoziare l'interconnessione con gli organismi individuati nell'allegato *B* al regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo regolamento;

b) fornire, ove applicabile, le informazioni specifiche, previste dall'Autorità, in ordine agli accordi d'interconnessione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del regolamento;

c) l'uso efficiente ed effettivo della capacità di numerazione assegnata;

d) versare i contributi annui per l'attribuzione di numerazione, diversi da quelli riguardanti la copertura delle spese relative alla fase istruttoria, di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998;

e) adottare e pubblicare, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, la carta dei servizi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del regolamento;

f) comunicare all'Autorità le caratteristiche tecniche relative all'offerta al pubblico di nuovi servizi o prestazioni al fine di consentire le verifiche necessarie alla definizione delle eventuali modifiche da apportare, obbligatoriamente e senza indugio, sempre a cura dell'organismo di telecomunicazioni, ai predetti servizi o prestazioni;

g) rispettare la normativa vigente in materia di portabilità del numero, ai sensi della delibera n. 4/CIR/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. L'operatore autorizzato richiedente i diritti d'uso delle numerazioni per servizi Internet ed instradamento del relativo traffico è tenuto al pagamento dei contributi di istruttoria, in misura pari a quanto previsto dall'art. l del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

7. La domanda di diritti d'uso di numerazioni deve contenere:

a) dati relativi al soggetto richiedente: denominazione, identità giuridica e sede legale, nonché i dati relativi al rappresentante legale;

b) estremi della richiesta dell'autorizzazione generale;

c) specifiche numerazioni richieste;

d) designazione del servizio per il quale è utilizzata la numerazione richiesta, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura del servizio tra cui i distretti in cui sono attivate le numerazioni;

e) reti ed impianti da impiegare nell'espletamento dell'attività;

f) l'impegno a versare il contributo previsto nel caso di utilizzo di risorse scarse;

g) l'impegno a rispettare gli obblighi di cui al precedente comma 5.

8. La domanda di diritti d'uso di numerazioni deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) eventuali integrazioni o aggiornamenti alla documentazione presentata in sede di domanda di autorizzazione generale;

b) dichiarazione che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 4;

c) ricevute dei versamenti di cui al precedente comma 6;

d) carta dei servizi di cui al precedente comma 5, lettera *e)*.

9. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente all'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi Internet, deve essere comunicata, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, al Ministero delle comunicazioni.

10. Le richieste di risorse di numerazione sono soddisfatte in base alla data di presentazione della richiesta e, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa, in conformità con quanto previsto dal piano di numerazione vigente.

11. Il Ministero delle comunicazioni provvede a comunicare l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni entro il termine conforme alla normativa vigente. L'offerta di servizi basati sulle numerazioni oggetto della richiesta non può essere avviata prima della comunicazione della decisione in merito alla richiesta di diritti d'uso delle numerazioni per servizi Internet, da parte del Ministero delle comunicazioni.

12. I diritti d'uso per le numerazioni per i servizi Internet sono attribuiti per il periodo previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 8 aprile 2002, n. 59, e hanno validità comunque non superiore alla durata dell'autorizzazione generale in base alla quale l'operatore stesso offre i propri servizi al pubblico.

13. L'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi Internet comporta per l'operatore autorizzato il rispetto della normativa vigente in materia di numerazione e, in particolare, della delibera n. 6/00/CIR e successive modificazioni, nonché l'obbligo di iscrizione nel «Registro degli operatori di comunicazione» (ROC) secondo le procedure vigenti.

Art. 5.

Condizioni di offerta e regime di pubblicità

1. Gli operatori, che propongono sul mercato servizi di accesso ad Internet in qualità di titolare della numerazione per servizi Internet, evidenziano nelle condizioni di offerta almeno i seguenti indicatori di qualità:

a) riferimento dell'operatore titolare della numerazione;

b) condizioni economiche applicate e modalità di fatturazione;

c) rapporto di concentrazione applicato nel dimensionamento dell'accesso (numero di utenti/numero di modem);

d) banda media nazionale ed internazionale riservata sulla rete dell'ISP per ciascun modem;

e) eventuali limitazioni o regole sull'uso del servizio;

f) livelli di servizio in termini di tempi di fornitura ed assistenza;

g) disponibilità del servizio.

2. Agli indicatori di qualità di cui al comma 1, inclusi i relativi valori, è data ampia diffusione al pubblico, anche mediante l'inserzione nelle home page Internet dei servizi.

3. La pubblicità delle offerte dei servizi basati su numerazioni per servizi Internet deve recare l'indicazione esplicita dei prezzo praticato per il traffico telefonico comprensivo della quota minutaria e delle eventuali quote a transazione.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano per il periodo di cui all'art. 1, comma 4, della legge 8 aprile 2002, n. 59.

2. L'Autorità si riserva di rivedere le disposizioni del presente provvedimento alla luce dell'evoluzione del piano di numerazione e delle norme nazionali di recepimento delle direttive comunitarie di cui in premessa.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero delle comunicazioni, notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2002

Il presidente: CHELI

02A09187

DELIBERAZIONE 19 giugno 2002.

Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti. (Deliberazione n. 182/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 19 giugno 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e in tema di attività giornalistica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE in materia di telecomunicazioni»;

Vista la raccomandazione della Commissione del 4 aprile 2001, n. 2001/310/CE, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materie di consumo;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni, approvato con delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli utenti approvato nella seduta 4 aprile 2002;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi telecomunicazioni e utenti.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma 1 è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

3. Le disposizioni di cui alla sezione II del regolamento di cui all'allegato *A*, fatte salve quelle di cui agli articoli 5 e 12 che trovano immediata applicazione, applicano dalla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate, secondo quanto previsto dalle convenzioni con i Comitati regionali per le comunicazioni previste dall'art. 2, allegato *A*, della delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 19 giugno 2002

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 182/02/CONS

REGOLAMENTO DI PROCEDURA RELATIVO ALLE CONTROVERSIE FRA ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONI ED UTENTI

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

a) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) «legge», la legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) «Commissione», la Commissione per le infrastrutture e le reti;

d) «Dipartimento», il Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità;

e) «Corecom», i Comitati regionali per le comunicazioni;

f) «organismo di telecomunicazioni», un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi;

g) «utenti», le persone fisiche o giuridiche, ivi compresi i consumatori, che utilizzano o chiedono di utilizzare servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

h) «organi non giurisdizionali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo», gli organismi che svolgono procedure di conciliazione per la risoluzione delle controversie insorte tra consumatori e professionisti, conformemente ai principi di cui alla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE;

i) «rete di telecomunicazioni», un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;

l) «servizio di telecomunicazioni», un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi;

m) «reclamo», l'istanza con cui l'utente lamenta un disservizio o solleva una questione attinente l'oggetto, le modalità o i costi della prestazione erogata e che rivolge direttamente all'organismo di telecomunicazioni interessato;

n) «formulario S», il formulario per inoltrare segnalazioni all'Autorità;

o) «formulario UG», il formulario per promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi ai Corecom.

SEZIONE I

SEGNALAZIONI

Art. 2.

Segnalazioni

1. I soggetti, pubblici o privati, organismi di telecomunicazioni o utenti singoli o associati, che intendano informare l'Autorità su violazioni di norme in materia di telecomunicazioni possono comunicare all'Autorità le relative informazioni compilando il formulario S, disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it).

2. L'Autorità valuta le segnalazioni di cui al comma 1 nell'esercizio dei poteri che le sono per legge attribuiti e nell'elaborazione di programmi di intervento generale.

SEZIONE II

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

Art. 3.

Richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazioni

1. Gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell'Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio.

2. Per determinare la competenza territoriale di cui al comma 1, si ha riguardo, in caso di reti telefoniche fisse, al luogo in cui è ubicata l'utenza telefonica e, in caso di reti telefoniche mobili, al luogo in cui l'utente ha la residenza o il domicilio.

Art. 4.

Effetti della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione

1. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell'art. 1 comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

2.. Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza.

Art. 5.

Provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio

1. In pendenza della procedura per l'esperimento del tentativo di conciliazione la sospensione del servizio può essere adottata solo con riferimento al servizio interessato dal mancato pagamento e, comunque, la sospensione relativa al servizio universale di telecomunicazioni non può essere adottata se non per gravi motivi, quali i casi di frode o d'insolvenza abituale.

2. L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, o nel corso della relativa procedura, può chiedere al Dipartimento l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera *e)* della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. A pena di inammissibilità, la richiesta dell'utente deve contenere le informazioni indicate all'art. 6, comma 1, ed essere corredata da copia dell'istanza di conciliazione depositata.

4. Il direttore del Dipartimento, o un suo delegato, trasmette, anche a mezzo fax, copia della richiesta all'organismo di telecomunicazioni, assegnando un termine non superiore a cinque giorni per la produzione di eventuali memorie e documentazione.

5. Il direttore del Dipartimento, o il suo delegato, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.

Art. 6.

Procedura dinanzi al Corecom

1. Nell'istanza presentata al Corecom devono essere indicati, a pena di inammissibilità: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio dell'utente, il numero dell'utenza telefonica, la denominazione e la sede dell'organismo di telecomunicazioni.

2. Nell'istanza devono essere sinteticamente indicati i fatti che sono all'origine della controversia tra le parti e comunicati i precedenti tentativi di composizione della controversia.

3. L'istanza è sottoscritta dall'utente o, in caso di persone giuridiche, dal rappresentante legale o da persona munita di procura speciale conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ed è consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o telefax.

4. L'istanza può essere inoltrata compilando il formulario UG, pubblicato nel bollettino ufficiale e disponibile sul sito ufficiale dell'Autorità (www.agcom.it).

Art. 7.

Avviso di convocazione delle parti

1. Il Corecom, verificata l'ammissibilità della domanda, comunica alle parti, entro sette giorni dal ricevimento dell'istanza e con le medesime modalità di cui all'art. 6, comma 3, l'avviso di convocazione per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

2. In tale avviso sono specificamente indicati:

a) la data di iscrizione al protocollo dell'istanza;

b) la data e il luogo fissati per la conciliazione;

c) l'oggetto della procedura;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

e) il responsabile del procedimento.

Art. 8.

Udienza di conciliazione

1. In udienza le parti compaiono personalmente oppure a mezzo di persona munita di procura generale o speciale, idonea a conciliare o transigere la controversia, e possono farsi assistere da avvocati.

2. Il responsabile del procedimento, o persona da lui delegata, invita le parti ad esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile.

3. In qualsiasi fase della conciliazione il responsabile del procedimento, o il suo delegato, può raccomandare alle parti i termini di una soluzione.

4. Su richiesta motivata, anche di una sola delle parti, il responsabile del procedimento, o il suo delegato, può fissare un'ulteriore udienza.

Art. 9.

Riunione delle procedure pendenti

1. È facoltà del responsabile del procedimento disporre la riunione di più procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Corecom e aventi ad oggetto controversie omogenee.

Art. 10.

Limiti utilizzabilità delle informazioni acquisite nel corso della procedura

1. Salvo diverso accordo tra le parti, nessuna di esse, in occasione di altro procedimento arbitrale o di un giudizio promosso dinanzi all'Autorità giudiziaria o a qualsiasi altra Autorità indipendente, può utilizzare le dichiarazioni e le offerte di composizione fatte dall'altra parte durante la procedura.

Art. 11.

Esito della conciliazione

1. Se la conciliazione ha esito positivo, è redatto un verbale in cui si indicano i punti controversi e si prende atto dell'accordo, specificandone l'oggetto.

2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal responsabile del procedimento, o dal suo delegato, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo.

3. Se una delle parti non partecipa al procedimento o se in udienza non si raggiunge l'accordo su tutti o su parte dei punti controversi, il responsabile del procedimento, o il suo delegato, redige un verbale in cui si annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione e si prende atto che non è stato raggiunto un accordo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano.

Art. 12.

Conciliazione presso altri organismi

1. Gli utenti hanno la facoltà di esperire, in alternativa al tentativo di conciliazione presso i Corecom, di cui alla presente Sezione, un tentativo di conciliazione dinanzi agli organi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi sanciti dalla raccomandazione della Commissione 2001/310/CE.

SEZIONE III

CONTROVERSIE DINANZI ALL'AUTORITÀ

Art. 13.

Richiesta di definizione della controversia da parte dell'Autorità

1. Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, o per i punti ancora controversi nel caso di soluzione parziale, le parti congiuntamente, o anche il solo utente, possono chiedere all'Autorità di definire la controversia ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

2. L'istanza con cui viene deferita all'Autorità la risoluzione della controversia deve essere inoltrata al Dipartimento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano e deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 6.

3. L'istanza deve, inoltre, indicare gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia.

4. Il deferimento della soluzione della controversia all'Autorità non può essere promosso qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l'Autorità giudiziaria.

Art. 14.

Fissazione dell'udienza di discussione

1. Il direttore del Dipartimento, o un suo delegato, verificata l'ammissibilità dell'istanza, entro sette giorni dal ricevimento della stessa dispone la notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alle parti dell'invito a comparire all'udienza fissata per la discussione della controversia.

2. In tale avviso sono specificamente indicati:

a) la data e il luogo fissati per l'udienza;

b) l'oggetto della procedura;

c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;

d) il responsabile del procedimento.

Art. 15.

Procedura

1. Per la definizione della controversia è previsto un termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo casi eccezionali nei quali il direttore del Dipartimento, su espressa richiesta motivata, può ridurre il termine a sessanta giorni.

2. Le parti, fino a cinque giorni prima dell'udienza di cui all'art. 14, hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti, oltre che di prendere visione ed estrarre copia degli atti, con le procedure stabilite dai regolamenti dell'Autorità.

3. Le parti compaiono all'udienza di discussione personalmente o a mezzo del rappresentante legale o di persona munita di procura speciale.

4. Le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da avvocati e consulenti.

5. Al termine dell'udienza il responsabile del procedimento redige sintetico processo verbale.

Art. 16.

Mancata comparizione di una delle parti

1. Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere le proprie ragioni non può essere interpretato come accettazione delle ragioni della controparte.

2. Nel caso in cui un tale comportamento non sia sorretto da un giustificato motivo, la controparte può tuttavia chiedere che la controversia sia definita.

Art. 17.

Attività istruttoria

1. Nel caso in cui il direttore del Dipartimento disponga l'acquisizione di documenti, perizie o di altri elementi conoscitivi, ne è data

comunicazione alle parti del procedimento e il termine per la definizione della controversia è sospeso per il tempo necessario alla relativa acquisizione.

2. I soggetti che sono parte del procedimento possono nominare, dandone comunicazione all'Autorità, un proprio consulente tecnico, il quale può assistere a tutte le operazioni svolte dai consulenti nominati dall'Autorità e presentare relazioni scritte e documenti.

3. I risultati delle attività istruttorie di cui al comma 1 sono comunicati alle parti del procedimento.

Art. 18.

Decisione

1. Esaurita la fase istruttoria, il Dipartimento trasmette la documentazione alla Commissione, allegando una relazione e la proposta di decisione.

2. La Commissione, nel caso in cui lo ritenga necessario, può convocare le parti per un'ulteriore udienza.

3. L'atto vincolante con il quale è definita la controversia è notificato alle parti e pubblicato nel bollettino ufficiale.

02A09164

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 giugno 2002.

Modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00 e determinazione del costo medio annuo di distribuzione. (Deliberazione n. 122/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 2002,

Premesso che:

con deliberazione 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha definito criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato;

con le sentenze 9 ottobre 2001, n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01, il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) ha annullato la deliberazione n. 237/00 «nella parte in cui stabilisce che il costo del capitale investito rilevi attraverso criteri parametrici e non si basi sui dati concreti della singola gestione, ove sussistenti» e che tali sentenze sono passate in giudicato;

l'annullamento della deliberazione n. 237/00 ha effetti *erga omnes*, stante il carattere irrescindibile delle ragioni adottate a fondamento dell'annullamento stesso ed è, quindi, necessario modificare ed integrare la predetta determinazione delle tariffe di distribuzione e fornitura di gas, conforme alla pronuncia del Tar Lombardia;

Premesso, che sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni da parte di esercenti l'attività di distribuzione e da parte di utenti del servizio medesimo che evidenziano l'esistenza di controversie in merito alla negoziazione dei contenuti dei contratti di distribuzione, e nelle quali viene richiesto un intervento dell'Autorità volto a risolvere tali controversie;

Premesso, che ai sensi dell'art. 4, comma 4.11, della deliberazione n. 237/00, l'Autorità determina annualmente il valore del costo medio annuo di distribuzione per cliente (di seguito: CMUD);

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, in particolare l'art. 2, comma 12, lettera *d)*;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 148/00 di avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 14, comma 8, all'art. 16, commi 2 e 5, dell'art. 23, commi 2 e 4 e dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, in tema di esercizio dell'attività di distribuzione, di obblighi delle imprese, di condizioni di accesso e relative tariffe;

la deliberazione n. 237/00;

la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 20/01);

Considerato che:

nelle sentenze richiamate in premessa, il Tar Lombardia ha confermato la legittimità di un sistema tariffario fondato sull'impiego del criterio parametrico, ma ha accolto i ricorsi nella parte in cui detto sistema non garantiva all'esercente l'attività di distribuzione la possibilità di definire le proprie opzioni tariffarie sulla base di dati concreti, qualora «sia in grado, in virtù della propria efficienza, di dimostrare i costi sopportati per gli investimenti»;

l'attività di distribuzione del gas in Italia è connotata da un elevato numero di esercenti e da un elevato grado di frammentazione e di varietà delle forme organizzative adottate dagli esercenti medesimi, i quali, in generale, non dispongono dell'intera serie storica di dati certi ed attendibili necessari ai fini della valutazione del capitale investito;

la carenza di dati certi ed attendibili, considerata al precedente alinea, pone l'esigenza di delimitare la sede storica di dati rilevante ai fini della valutazione del capitale investito; e che nell'operare la suddetta delimitazione è necessario garantire la disponibilità di una serie storica di dati sufficientemente ampia da assicurare una attendibile e precisa quantificazione del capitale investito;

tali dati possono essere qualificati come «concreti» nel momento in cui essi sono attendibili, verificabili e idonei a rappresentare in modo certo la valutazione corretta del capitale investito dell'impresa;

la qualificazione di dati concreti ai fini del precedente alinea comporta una valutazione di conformità ai principi contabili nazionali ed internazionali, operata da un revisore contabile, e di conseguenza, solamente i bilanci certificati possono essere ritenuti idonei ad evidenziare dati attendibili e certi;

la metodologia tariffaria definita dalla deliberazione n. 237/00 prevede che la determinazione del capitale investito si basi sull'esame di bilanci a partire dall'esercizio 1990;

l'individuazione delle previsioni correttive del criterio parametrico imposto dalle sentenze del Tar Lombardia può essere attuato riconoscendo agli esercenti la facoltà di determinare il capitale investito delle imprese, attraverso il metodo del costo storico rivalutato sulla base di dati concreti;

al fine di evitare differenze di trattamento tra le discipline dei servizi, quali il servizio di trasporto ed i servizi di distribuzione e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, la determinazione di cui al precedente alinea deve essere effettuata in applicazione dei criteri definiti dalla deliberazione n. 120/01;

Considerato che:

le segnalazioni di cui in premessa evidenziano controversie circa il contenuto del contratto di distribuzione, con particolare riferimento alla previsione di penali a carico dell'utente per prelievi di gas superiori a quanto convenuto ed alla richiesta da parte dell'esercente di garanzie finanziarie o assicurative;

il mancato accordo sul contenuto delle clausole del contratto che regola l'erogazione del servizio può comportare in un quadro regolatorio non ancora completamente definito, la sospensione o l'interruzione nell'erogazione del servizio medesimo, in sostanziale violazione del principio di restrittività dei casi di diniego all'accesso, di cui all'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164/00.

Ritenuta la necessità:

in ottemperanza alle citate sentenze del Tar Lombardia, di apportare l'unica modifica al sistema tariffario delineato nella deliberazione n. 237/00 nel rispetto dell'integrità del criterio parametrico legittimato dal medesimo TAR Lombardia;

di modificare il sistema tariffario, prevedendo la possibilità per gli esercenti l'attività di distribuzione, che dispongano di bilanci certificati a partire dall'esercizio che si conclude anteriormente al 1° gennaio 1991, di calcolare il capitale investito, attraverso il metodo del costo storico rivalutato;

di intervenire, ai sensi del precedente alinea, con urgenza allo scopo di rendere completo e coerente il quadro delle regole che governano la determinazione dei corrispettivi per l'attività di distribuzione e di fornitura ai clienti dei mercato vincolato, nonché al fine di eliminare incertezze applicative, tenuto conto delle scadenze temporali definite dalla deliberazione n. 237/00 e della necessità di dare attuazione alle sentenze del Tar Lombardia;

Ritenuto che sia necessario:

definire una disciplina transitoria al fine di evitare sospensioni ed interruzioni dell'erogazione del medesimo da parte dell'esercente per mancato accordo sulle clausole contrattuali riguardanti le penali e le garanzie, nelle more dell'adozione del provvedimento dell'autorità in materia di condizioni di accesso e di erogazione del servizio di distribuzione;

modificare, ai fini di cui al precedente alinea, il sistema tariffario delineato dalla deliberazione n. 237/00, prevedendo l'introduzione nella opzione tariffaria base, per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 mc/anno di una quota fissa articolata in funzione della capacità conferita;

riconoscere un prolungamento dei termini al fine di consentire agli esercenti di tener conto delle modificazioni e integrazioni apportate all'ordinamento esistente;

a) per la comunicazione e la pubblicazione delle tariffe per la distribuzione e la fornitura del gas di cui alla deliberazione n. 237/00 allo scopo di consentire agli esercenti di tener conto delle modificazioni e integrazioni apportate all'ordinamento esistente;

b) per i versamenti delle quote relative al Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione al fine di consentire agli esercenti e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di tenere conto delle modificazioni e integrazioni apportate all'ordinamento esistente;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, di seguito indicata come deliberazione n. 237/00, come modificata ed integrata dal successivo art. 2.

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 237/00

2.1. All'art. 1:

a) la definizione contenuta al comma 1.1, lettera *r)*, è sostituita con la seguente: «località è il comune o parte di esso servito da un esercente mediante lo stesso impianto di distribuzione, in ogni caso individuata dal nome del comune»;

b) la definizione contenuta al comma 1.1, lettera *u)*, è sostituita con la seguente: «opzione tariffaria è la combinazione di quote fisse rapportate agli impegni di prelievo (espresse in euro/cliente/anno o euro/mc/giorno) e quote variabili rapportate all'energia consumata o distribuita (espresse in euro/MJ), al netto degli oneri fiscali, eventualmente articolate per un massimo di sette scaglioni di consumo su base annuale, in funzione degli impegni di prelievo e/o dei periodi di consumo»;

c) sono aggiunte le seguenti definizioni:

«*hh)* conferimento è l'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la quantità massima di gas che ciascun utente può prelevare dall'impianto di distribuzione;

ii) punto di riconsegna è il punto fisico della rete nel quale avviene il passaggio di proprietà del gas e la sua misurazione;

jj) titolare di ambito tariffario è l'esercente che svolge le attività di distribuzione e di fornitura ai clienti del mercato vincolato in tutte le località dell'ambito tariffario o, in caso di più esercenti operanti nel mede-

simo ambito, l'esercente con il maggior numero di clienti finali o l'esercente al quale più enti locali affidano le attività di cui sopra».

2.2. Dopo l'art. 4, comma 4.12, sono aggiunti i seguenti commi:

«4.13. Gli esercenti che dispongono di bilanci certificati a partire dall'esercizio che chiuso anteriormente al 1° gennaio 1991, con evidenze relative al settore gas, ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato, in alternativa alla procedura disciplinata nei commi da 4.3 a 4.10, possono per ogni località servita:

a) individuare gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di distribuzione e vendita di gas presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 14, escludendo: interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non capitalizzati in sede di bilancio, rivalutazioni economiche e monetarie, disavanzi di fusione, radiazioni o dismissioni ed altre poste incrementative non costituenti costo storico originario delle stesse;

b) rivalutare i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera *a)*, in base al deflatore degli investimenti fissi lordi ottenibile dai dati annualmente pubblicati dall'ISTAT nell'ambito della contabilità nazionale, nonché riportato, per il solo primo anno di applicazione della presente deliberazione, nella tabella 16;

c) calcolare il capitale investito lordo delle immobilizzazioni tecniche in questione (CIL) per la sola attività di distribuzione come prodotto tra la somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera *b)* e il fattore di detrazione della vendita (fv) pari a 0,908;

d) determinare il fondo di ammortamento economico - tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali rivalutati di cui alla lettera *b)* per il fattore fv. di cui alla lettera *c)*, e per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera *e)*;

e) calcolare le percentuali di degrado con la formula: ((AC-1)-AIP)/VUT*100 dove:

AC è l'anno solare corrente in cui viene presentata la proposta tariffaria;

AIP è l'anno dell'incremento patrimoniale;

VUT è la vita utile tecnica individuata nella tabella 15 per le diverse categorie di cespiti; i terreni non sono oggetto di ammortamento;

f) calcolare, in relazione alla vita utile dei cespiti, la quota imputabile a ciascu anno relativa ai contributi comunque versati dalla pubblica amministrazione e da utenti (quota comprensiva dei contributi di allacciamento e per estensioni) per lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per l'attività di distribuzione, rivalutata in base al deflatore degli investimenti fissi lordi di cui alla lettera *b)*, e ridotta delle rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera *e)*;

g) calcolare il capitale investito netto (CIN), detraendo dal capitale investito lordo di cui alla lettera *c)* il fondo di ammortamento economico - tecnico di cui alla lettera *d)* e la somma dei contributi di cui alla lettera *f)*;

h) detrarre dal valore del CIL, sempre ai fini del calcolo del CIN, qualunque altra posta che abbia contribuito al finanziamento degli incrementi patrimoniali di cui alla lettera *a)*, per la quale l'esercente non abbia sostenuto oneri finanziari;

i) utilizzare ai fini del calcolo di cui al punto *f)*, ove non sia disponibile la serie storica completa dei dati relativi ai contributi percepiti dall'esercente e, per gli anni cui si riferisce della indisponibilità, il peso medio ponderato dei contributi rispetto agli incrementi patrimoniali ricavato sulla base delle annualità disponibili. Il calcolo del peso si basa in ogni caso sui dati relativi ai contributi percepiti dal singolo esercente a partire dall'anno 1990; in assenza di elementi attinenti la consistenza dei contributi percepiti a partire dall'anno 1990, il soggetto non può accedere alla metodologia di determinazione dell'attivo immobilizzato di cui al presente articolo.

4.14. Per gli esercenti che applicano la procedura di cui al comma 4.13, il calcolo della componente CCD avviene mediante la formula: $CCD = CIL \cdot s + CIN \cdot r_D$ dove:

a) CIL e CIN sono, rispettivamente, il capitale lordo e il capitale netto dell'attività di distribuzione;

b) s è il coefficiente di ammortamento annuo del capitale investito di distribuzione, assunto pari al 2%;

c) r_D è la remunerazione del capitale investito netto, assunto pari all'8,8%.

4.15. A decorre dal 1° luglio 2004, il valore del capitale investito relativamente agli esercenti di cui all'art. 4, commi 4.13 e 4.14, della deliberazione n. 237/00, come modificato dalla presente deliberazione, può essere sottoposto a verifica con modalità che saranno fissate dall'Autorità.».

2.3. L'art. 7, comma 7.1, è sostituito dal seguente comma:

«7.1. L'opzione tariffaria base è costituita da quote fisse e variabili determinate rispettando un corretto equilibrio tra costi fissi e variabili:

a) le quote fisse possono essere articolate per classi di contatori o per scaglioni di consumo annuo e sono espresse in euro/cliente/anno. Dal 1° luglio 2002, per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 mc/anno la quota fissa è articolata in funzione della capacità conferita;

b) le quote variabili sono rapportate all'energia consumata, espressa in MJ, eventualmente articolate per fasce di consumo, in numero non superiore a sette, aventi come limiti valori scelti tra quelli indicati nella tabella 3.».

2.4 L'art. 7, comma 7.2, è costituito dal seguente:

«7.2. L'opzione tariffaria base non può comportare per ogni esercente un ricavo superiore al vincolo sui ricavi VRD per le tariffe di distribuzione. Al fine di verificare il rispetto di tale vincolo, gli esercenti calcolano i ricavi convenzionali derivanti dall'applicazione dell'opzione tariffaria base, considerando:

a) i clienti attivi al 30 giugno dell'anno termico precedente a quello della proposta tariffaria, eventualmente suddivisi per classi di contatori o per scaglioni di consumo previsti dall'opzione tariffaria base, nonché la capacità complessivamente resa disponibile ai punti di riconsegna con prelievi superiori a 200.000 mc/anno;

b) i consumi complessivi dell'anno termico precedente a quello della proposta tariffaria, suddivisi per gli scaglioni di consumo previsti dall'opzione tariffaria base.

I ricavi derivanti dall'eventuale applicazione di corrispettivi a titolo di penale di cui all'art. 19, comma 1, sono portati in detrazione dal VRD dell'anno termico successivo a quello di applicazione dei corrispettivi medesimi.».

2.5. Dopo il titolo V, è aggiunto il seguente titolo: Titolo VI - Disposizioni urgenti in materia di conferimento della capacità e di erogazione del servizio di distribuzione.

Art. 18.

Conferimenti della capacità di trasporto negli impianti di distribuzione

18.1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano con decorrenza dal 1° luglio 2002 fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 24, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 164/2000 relativamente al servizio di distribuzione.

18.2. L'esercente l'attività di distribuzione effettua il conferimento di capacità agli utenti della rete nei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione.

18.3. Il conferimento nei punti di riconsegna con prelievo superiore a 200.000 mc/anno avviene con riferimento alla quantità giornaliera massima di gas che l'utente può ritirare dall'impianto.

18.4. L'esercente l'attività di distribuzione applica le quote tariffarie fisse, di cui al precedente art. 7, comma 7.1, sulla base delle capacità conferite in ciascun punto di riconsegna.

18.5. L'esercente l'attività di distribuzione effettua, di norma con cadenza il primo giorno del mese, salvo la trasmissione delle informazioni di cui all'art. 20, nuovi conferirnenti o revisioni delle capacità conferite in modo da assicurare la fornitura nei punti di riconsegna esistenti, per i clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro, e nei punti di riconsegna di nuova attivazione.

Art. 19.

Penali e garanzie finanziarie

19.1. L'esercente l'attività di distribuzione può prevedere, nelle proprie condizioni generali di contratto, penali relative ai prelievi in eccesso rispetto alla capacità conferita nei soli punti di riconsegna di cui all'art. 18, comma 18.3. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo tra le parti sulla quantificazione di tali penali, l'esercente l'attività di distribuzione richiede il pagamento delle stesse a titolo di conguaglio successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di accesso al servizio di distribuzione, di cui all'art. 24, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 164/2000.

19.2. L'esercente l'attività di distribuzione può richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria, purché l'importo non sia superiore ad un quarto del valore complessivo del contratto di distribuzione di gas. La garanzia copre anche il pagamento del conguaglio di cui al comma 19.1 e resta vincolata fino a sessanta giorni successivi all'entrata in vigore delle disposizioni richiamate nello stesso comma 19.1.

Art. 20.

Obblighi informativi

20.1. Gli utenti dell'impianto di distribuzione comunicano agli esercenti l'attività di distribuzione i dati necessari allo svolgimento dell'attività in condizioni di sicurezza ed efficienza, ed in particolare, per ciascun punto di riconsegna:

a) localizzazione del punto di riconsegna;

b) ragione sociale del cliente finale;

c) massimo prelievo orario;

d) tipologia di utilizzo del gas, distinguendo tra uso civile, artigianale e industriale;

e) caratteristiche tecniche degli apparecchi di utilizzazione del gas;

f) soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti del cliente finale.

20.2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 164/2000, l'esercente l'attività di distribuzione adotta procedure e sistemi informativi idonei ad assicurare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili, acquisite ai sensi del presente articolo.

2.6. In conseguenza di quanto disposto al comma 2.5:

a) la numerazione del titolo VI «Disposizioni transitorie e finali» è modificata in titolo VII «Disposizioni transitorie e finali»;

b) la numerazione dell'art. 18 «Disposizioni transitorie» è modificata in art. 21 «Disposizioni transitorie»;

c) la numerazione dell'art. 19 «Disposizioni finali» è modificata in art. 22 «Disposizioni finali».

Art. 3.

Costo medio annuo di distribuzione per cliente CMUD

3.1 Il costo medio annuo di distribuzione per cliente CMUD di cui all'art. 4, comma 4.11, della deliberazione n. 237/00, applicabile per l'anno termico 2002 - 2003, è determinato in euro 120,79 per la distribuzione di gas naturale e in euro 153,82 per la distribuzione degli altri gas.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

4.1. Il termine di cui all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 13 marzo 2001, n. 58/01 per i soli versamenti relativi all'anno termico 2001-2002 è prorogato sino al 31 agosto 2002.

4.2. Il termine di cui all'art. 4, comma 4.3, previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 13 marzo 2001, n. 58/01 per i soli versamenti relativi all'anno termico 2001-2002 è prorogato sino al 30 settembre 2002.

4.3. Gli esercenti di cui all'art. 4, commi 4.13 e 4.14, della deliberazione n. 237/00, come modificato dalla presente deliberazione, sono tenuti a presentare le proposte tariffarie per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 di cui all'art. 13, comma 1, della medesima deliberazione, entro il 15 agosto 2002.

4.4. Gli esercenti diversi da quelli di cui al precedente alinea sono tenuti a presentare le proposte tariffarie per l'anno termico 2002-2003, di cui all'art. 13, comma 1, della deliberazione n 237/00, entro il 31 luglio 2002.

4.5. La presente deliberazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione nel sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).

Milano, 26 giugno 2002

Il presidente: RANCI

TABELLA 14

CATEGORIE DI CESPITI

Terreni
Fabbricati
Metanodotti (condotte e derivazioni)
Misuratori
Impianti principali e secondari
Altre immobilizzazioni

TABELLA 15

VITA UTILE TECNICA DELLE INFRASTRUTTURE

Categoria di cespiti	Vira utile tecnica (in anni)
Fabbricati	50
Metanodotti (condotte e derivazioni)	50
Misuratori	25
Impianti principali e secondari	20
Altre immobilizzazioni	10

TABELLA 16

DEFLATORE DEGLI INVESTIMENTI FISSI LORDI

Anno	Deflatore investimenti fissi lordi	Anno	Deflatore investimenti fissi lordi
1944	1.497,7910	1973	12,1298
1945	223,5229	1974	9,3947
1946	59,3978	1975	7,9954
1947	34,7771	1976	6,5512
1948	29,4952	1977	5,5108
1949	29,6284	1978	4,8340
1950	29,2534	1979	4,1386
1951	26,0165	1980	3,3713
1952	25,8023	1981	2,7757
1953	26,2885	1982	2,3893
1954	26,7148	1983	2,1369
1955	26,7020	1984	1,9509
1956	25,9398	1985	1,7898
1957	25,2185	1986	1,7233
1958	25,8002	1987	1,6453
1959	25,9822	1988	1,5531
1960	24,9392	1989	1,4736
1961	24,0695	1990	1,3821
1962	23,0890	1991	1,3047
1963	21,3570	1992	1,2550
1964	20,4627	1993	1,2053
1965	20,3982	1994	1,1681
1966	19,8493	1995	1,1237
1967	19,1969	1996	1,0943
1968	18,7650	1997	1,0741
1969	17,7193	1998	1,0564
1970	16,2514	1999	1,0434
1971	15,2545	2000	1,0183
1972	14,5561	2001	1,0000

02A09179

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 marzo 2002.

Legge n. 308/2000, art. 109, modificato dall'art. 62 della legge n. 488/2001. Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile: Programma di attività per l'anno finanziario 2001. (Deliberazione n. 16/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, in particolare, l'art. 109 con il quale è stato istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con lo scopo di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'art. 62 che, nel modificare il comma 3 dell'art. 109 della citata legge n. 388/2000, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisca il programma annuale di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo sostenibile e lo sottoponga all'approvazione di questo Comitato;

Considerato che gli articoli 62 della legge n. 448/2001 e 109 della legge n. 388/2000 identificano le materie a cui devono essere destinati gli interventi finanziati dal suddetto Fondo e, nel contempo, stabiliscono che nel programma devono essere individuati, oltre ai settori prioritari di intervento, le specifiche tipologie di azione, i fondi attribuibili alle singole misure, le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, le categorie dei soggetti beneficiari e le modalità di verifica del programma medesimo;

Considerato che, ai sensi del citato art. 62, punto 3, lettera *b)*, sono individuati quali settori prioritari di intervento la difesa idrogeologica, la promozione di migliori tecnologie e la promozione di strumenti integrati di gestione e riqualificazione territoriale nonché l'elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità;

Ritenuto di poter individuare, quali misure di intervento, quelle indicate nel programma allegato;

Ritenuto che la misura 3 del programma «la promozione della ricerca di base e applicata», pur non essendo esplicitamente inclusa nelle materie prioritarie individuate dal legislatore, costituisce la necessaria misura propedeutica allo sviluppo delle azioni inerenti il minor uso delle risorse naturali, la riduzione del consumo di risorse idriche e il potenziamento dell'innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;

Considerato che l'importo iniziale previsto dall'art. 109 della citata legge n. 388/2000, pari a 77.468.534,86 euro (150 miliardi di lire), è stato ridotto a 72.303.965,87 euro (140 miliardi di lire) dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1;

Preso atto che il programma 2001 del Fondo rispetta interamente le integrazioni previste dal legislatore con l'art. 62 della legge n. 448/2001 e demanda, altresì, la scelta delle specifiche tipologie di azione da finanziare, nonché le condizioni e le modalità per l'attribuzione e

l'erogazione delle forme di sostegno relativamente alla misura 1, ad intese tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per le politiche agricole e forestali; relativamente alle misure 2 e 3, a bandi pubblici per soggetti pubblici e privati e, infine, relativamente alle misure 4 e 5, a bandi pubblici per gli enti locali;

Vista la proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmessa con nota GAB/2001/14757 del 31 dicembre 2001;

Delibera:

1. È approvato il programma di attività per l'anno 2001 del Fondo per la promozione dello sviluppo sostenibile per un valore pari a 72.303.965,87 euro di cui all'allegato *A)* che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio presenterà al comitato, entro il 30 giugno 2002, il programma di attività 2002, che sarà formulato in un'ottica di continuità con gli interventi di cui al programma approvato con la presente delibera. In occasione della presentazione del programma 2002 verranno indicati, in modo puntuale, anche i soggetti beneficiari, le condizioni e le modalità di attuazione delle attività *in itinere*, di cui al programma 2001, che si intendono proseguire. I programmi di attività relativi agli anni successivi saranno presentati secondo le scadenze previste dal legislatore.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio verifica la corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e la valutazione dei risultati conseguiti dai programmi annuali.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, tenuto conto dei risultati conseguiti, relaziona annualmente al comitato sull'utilizzo del Fondo e sull'eventuale recupero delle somme non utilizzate, anche ai fini della proposta del programma relativo all'annualità successiva.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 1º luglio 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 168

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ ANNO FINANZIARIO 2001

Misura 1.

Interventi pilota di difesa idrogeologica, manutenzione e riqualificazione ambientale del territorio in aree montane e collinari, in funzione dello sviluppo ecocompatibile delle attività agricole e forestali (Importo: 7.746.853,49 euro).

Finalità:

Evidenziare nel concreto, anche se su scala ridotta, i vantaggi in termini di sostenibilità garantiti da un modello comportamentale ed organizzativo che integri le complesse problematiche connesse all'erosione e al dissesto idrogeologico con la promozione di attività agricole e forestali multifunzionali, finalizzate alla riqualificazione ambientale, con particolare riguardo alla manutenzione preventiva del territorio.

Le linee di azione programmate prevedono in particolare il perseguimento dei seguenti obiettivi:

realizzazione di interventi in prevalenza diffusi di difesa idrogeologica a cura di operatori agricolo-forestali residenti in zona;

incentivazione alla permanenza sul territorio della popolazione locale, tramite l'attuazione dell'art. 17 della legge n. 97/1994 sulla montagna, con positive ricadute per la riqualificazione dell'ambiente collinare e montano;

incentivazione e/o riconversione delle attività agricole e forestali, anche tramite la riscoperta e la valorizzazione delle attività tradizionali;

verifica della complementarietà e della competitività degli interventi di manutenzione realizzati con un approccio di tipo diffuso ed estensivo, rispetto alle sistemazioni idrauliche di tipo intensivo.

Le attività progettuali saranno sviluppate attraverso le seguenti tipologie di azioni:

analisi di dettaglio degli aspetti territoriali ed ambientali dell'area campione;

progettazione e realizzazione di opere diffuse a basso costo unitario con l'impiego, ove possibile, di tecniche di ingegneria naturalistica, tramite interventi finalizzati a:

recupero, manutenzione e rinaturalizzazione delle superfici boscate del territorio montano e collinare, con particolare riferimento al rimboschimento, al miglioramento della funzionalità idraulica dei suoli forestali, alla sistemazione antierosiva, alla regimazione della rete idrografica;

recupero, manutenzione e rinaturalizzazione delle superfici erbacee ed agricole del territorio montano e collinare, tramite la riconversione colturale di attività agro-silvo-pastorali;

predisposizione di programmi di monitoraggio delle opere di ingegneria naturalistica, nelle fasi *ante operam*, in opera e *post operam*, al fine di valutare le tecniche di maggiore efficacia nelle condizioni ecologiche di impiego;

realizzazione di vivai specializzati nella produzione di specie autoctone con utilizzo di ecotipi locali da impiegare negli interventi.

Misura 2.

Interventi di promozione di innovazioni teonologiche di prodotto, processo o sistema finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali o all'incremento dell'efficienza energetica (Importo: 23.240.560,46 euro).

Finalità:

Realizzazione di interventi aventi carattere innovativo finalizzati a:

riduzione del consumo di acqua e delle acque di scarico nel ciclo produttivo;

riutilizzo nel ciclo produttivo e a scopo di raffreddamento, delle acque reflue depurate;

miglioramento qualitativo degli scarichi ed eliminazione delle trentadue sostanze pericolose identificate come prioritarie dalla normativa comunitaria;

riduzione delle emissioni in atmosfera;

riduzione della quantità e pericolosità degli imballaggi e progressiva eliminazione di materiali da imballaggio inquinanti;

riciclaggio degli inerti da demolizione;

introduzione di tecnologie di impiego delle fonti rinnovabili;

riduzione del consumo dei vettori energetici (energia elettrica, gas, aria compressa, ecc.);

miglioramento dell'efficienza ed efficacia del monitoraggio delle emissioni inquinanti e dei consumi.

L'attribuzione delle risorse avverrà prioritariamente per i progetti che rientrano nell'ambito di accordi per la sostenibilità con le imprese interessate, che comprendano misure gestionali finalizzate

alla realizzazione di un miglioramento a regime e permanente delle performances ambientali dell'azienda o del comparto o del ciclo produttivo interessato e delle capacità di controllo delle emissioni e dei consumi, anche attraverso il conseguimento della certificazione ambientale di prodotto (ECOLABEL), del marchio nazionale di qualità ecologica, della certificazione ambientale dei processi o dei sistemi produttivi, con particolare riferimento ai distretti e alle aree territoriali (EMAS).

Misura 3.

Promozione della ricerca di base e applicata, nonché dell'innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica (Importo: 10.329.137,98 euro).

Finalità:

Cofinanziamento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla promozione della sostenibilità ambientale, coerenti con le linee guida del piano nazionale della ricerca approvato dal CIPE il 25 maggio 2000, che prevede finanziamenti alla ricerca di base (curiosity driven), allo sviluppo tecnologico ed alla diffusione dell'informazione tecnologica e alle strutture permanenti di ricerca. In tale contesto saranno cofinanziati progetti di ricerca chimico-fisica, biologico-naturalistica e gestionale-amministrativa per la tutela dell'ambiente, con particolare riferimento ai seguenti settori prioritari:

fonti rinnovabili di energia;

efficienza energetica degli usi finali;

applicazione delle celle a combustibile in sistemi stazionari di produzione di energia elettrica e calore;

sperimentazione e diffusione di nuovi materiali e tecnologie per sistemi veicolari di celle a combustibile;

contenimento dell'inquinamento diffuso delle risorse idriche provocato da fonti agricole, dalle acque di pioggia e di dilavamento, nonché depurazione e riutilizzo delle acque reflue depurate;

tecnologie per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti, in particolare il compostaggio aerobico e anaerobico, la produzione di imballaggi recuperabili o riutilizzabili a minimo impatto ambientale e la riduzione all'origine dei rifiuti;

criteri di valutazione e di intervento per la conservazione della biodiversità e la gestione sostenibile degli ambienti naturali;

individuazione di nuovi prodotti di minore impatto sui comparti ambientali e sugli organismi non bersaglio, per la progressiva sostituzione dei prodotti chimici di vecchia concezione;

tecniche e metodologie alternative per il controllo degli organismi nocivi (mediante l'uso di mezzi fisici e biologici) allo scopo di ridurre l'uso di prodotti fitosanitari e biocidi;

utilizzo di prodotti geneticamente modificati;

modelli gestionali innovativi per l'attuazione delle politiche di sviluppo sostenibile.

Misura 4.

Promozione di strumenti integrati di gestione e riqualificazione territoriale con particolare riferimento alle «Agende 21» locali (Importo: 10.329.137,98 euro)

Finalità:

Prosecuzione dell'iniziativa «Agende 21» avviata nel primo semestre del 2001 attraverso il cofinanziamento di progetti delle amministrazioni locali sino ad una misura percentuale massima pari al 70% del costo degli interventi, I cofinanziamenti riguarderanno prioritariamente, nell'ambito dei processi di agenda 21 locale, interventi relativi a: *i)* redazione delle relazioni sullo stato dell'ambiente a livello locale; *ii)* fornitura di servizi connessi al supporto necessario al funzionamento dei Forum; *iii)* redazione dei piani d'azione di sviluppo a livello locale; *iv)* studi di pre-fattibilità per gli interventi previsti dai piani d'azione.

Misura 5.

Elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale e ambientale (Importo: 20.658.275,96 euro).

Finalità:

Realizzazione degli studi di pre-fattibilità, fattibilità e pilota connessi alla definizione di piani di sviluppo sostenibile in aree interessate da gravi problemi occupazionali e del complessivo apparato produttivo, che si accompagnano a fenomeni di degrado ambientale.

Le esperienze condotte dovranno avere un forte impatto sulle variabili citate, nonché essere riproducibili in altre aree territoriali e mirate ad affrontare a livello locale i principali nodi ambientali legati allo sviluppo socio-economico del territorio, attraverso la definizione di strategie. Le proposte dovranno dimostrare il valore aggiunto rispetto alle eventuali esperienze di «Agende 21» locali in essere ed inquadrarsi nella logica di queste ultime.

Le condizioni e le modalità sono così individuate con riferimento alle diverse misure:

Misura 1.: interventi diretti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Ministero per politiche agricole e forestali, sentiti il Dipartimento per gli affari regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comitato tecnico interministeriale per la montagna presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Misure 2. e 3.: bandi pubblici, per soggetti pubblici e privati, che prevedono il cofinanziamento delle iniziative;

Misura 4.: bandi pubblici, riservati agli enti locali, che prevedono il cofinanziamento delle iniziative;

Misura 5.: bandi pubblici, riservati agli enti locali, che prevedono il finanziamento totale delle iniziative.

I bandi individueranno le condizioni e le modalità per l'attribuzione delle risorse finanziarie, nel rispetto delle finalità qui individuate, nonché le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti.

02A09180

DELIBERAZIONE 3 maggio 2002.

Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse triennio 2002-2004 (legge finanziaria 2002). (Deliberazione n. 36/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella

legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) e 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che reca - in tabella D - un'autorizzazione di spesa complessivamente pari, nel triennio 2002-2004, a 2.796,009 milioni di euro, a titolo di rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998;

Visto, in particolare l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione ed a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica — con particolare riferimento ai princìpi comunitari — e della premialità;

Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001) e 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001);

Considerato che, a fronte della predetta autorizzazione complessiva di spesa di 2.796,009 milioni di euro, è stata disposta da questo Comitato, nella seduta del 28 marzo 2002, una finalizzazione di risorse a favore del Fondo per l'occupazione di 51,646 milioni di euro;

Tenuto conto che sono pertanto disponibili, ai fini del presente riparto per il triennio 2002-2004, risorse pari a 2.744,363 milioni di euro;

Considerato che, per interventi di agevolazione alle attività produttive di cui al Fondo unico per incentivi alle imprese (legge n. 488/1992, programmazione negoziata ed altre tipologie), la legge finanziaria 2002 prevede uno stanziamento diretto a favore del Ministero delle attività produttive di 1.839,498 milioni di euro nel triennio 2002-2004 e, pertanto, le risorse di cui alla presente delibera non sono finalizzate a tali forme di intervento;

Tenuto conto del carattere di aggiuntività che le risorse oggetto del presente riparto rivestono rispetto agli altri fondi pubblici per investimenti, costituiti dagli ordinari stanziamenti di bilancio per le diverse linee di intervento, nonché dalle risorse disponibili a carico dei fondi strutturali comunitari e dal relativo cofinanziamento nazionale;

Considerato altresì che il limitato impatto territoriale e finanziario dei fondi strutturali 2000-2006 per le regioni del centro-nord, nonché la loro ridotta copertura settoriale determinano l'esigenza di consentire, a tali regioni, la possibilità di utilizzare le risorse di cui alla presente delibera per integrare le disponibilità finanziarie previste dalla programmazione comunitaria, ovvero per finanziare interventi non coperti dalla suddetta programmazione;

Considerato inoltre che la presente delibera, in linea con i criteri previsti dal citato art. 73, definisce regole e metodi che richiedono, nella loro applicazione, una proiezione pluriennale significativa perché ne siano assicurati validi ritorni in termini di efficacia;

Considerato che i criteri dell'avanzamento progettuale e della coerenza programmatica previsti dal citato art. 73, dovranno essere attuati con meccanismi: *a)* volti a facilitare l'accelerazione della spesa; *b)* che prevedano il massimo di responsabilità, e quindi di trasparenza, da parte delle amministrazioni regionali e centrali a cui i fondi sono attribuiti; *c)* che non introducano nuovi criteri programmatici, ma facciano riferimento a quelli già esistenti nella programmazione comunitaria, nazionale e regionale;

Considerato che gli Accordi di programma quadro (APQ), costituiscono, nell'ambito delle Intese istituzionali di programma, la modalità ordinaria sia per la programmazione concertata degli interventi sul territorio, sia per la loro realizzazione attraverso la definizione di profili programmatici di spesa degli interventi stessi;

Acquisito, in data 4 aprile 2002, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulla proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la funzionalità della rete dei Nuclei regionali «Conti pubblici territoriali», trasmessa alla citata Conferenza con nota del segretario di questo Comitato n. 0009835 del 27 marzo 2002;

Acquisito altresì, nella seduta del 23 aprile 2002, il parere favorevole della predetta Conferenza sulle indicazioni di priorità concernenti la presente ripartizione;

Tenuto conto, inoltre, di quanto emerso nel corso della riunione preparatoria del 23 aprile 2002, in ordine alle esigenze di finanziamento prospettate da alcune Amministrazioni centrali;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

L'importo complessivo di 2.744,363 milioni di euro indicato in premessa, disponibile per il finanziamento di interventi nelle aree depresse per il triennio 2002-2004, è ripartito, in linea con i criteri ed i metodi previsti dall' art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), come segue:

milioni di euro

		TOTALE		2002	2003	2004
A	**Totale risorse disponibili**		**2.744,363**	**45,621**	**1.039,497**	**1.659,245**
B	**Destinazioni preliminari ed accantonamenti**		**127,053**	**13,683**	**51,520**	**61,850**
B1	Fondo premialità Nuclei regionali conti pubblici territoriali		10,330	0	0	10,330
B2	Risorse per interventi a sostegno dell'occupazione nel settore beni culturali		13,430	13,430	0	0
B3	Accantonamento per attrazione degli investimenti e supporto alla progettazione (da ripartire con successiva delibera CIPE)		103,293	0,253	51,520	51,520
C	**Totale risorse da ripartire** *[A - B]*		**2.617,310**	**31,938**	**987,977**	**1.597,395**
D	**Amministrazioni centrali**		**519,030**	*29,938*	*187,404*	*251,848*
D.1	Risorse gestite da Amministrazioni centrali					
	a) per progetti nel Mezzogiorno		423,500			
	• Ministero istruzione,università e ricerca	*(1) 232,407*		*10,001*	*84,514*	*137,892*
	• Dipartimento funzione pubblica	*(1) 139,446*		*8,000*	*51,190*	*80,256*
	• Ministero lavoro e politiche sociali	*(1) 9,297*		*8,587*	*0,710*	*0*
	b) per attività di assistenza tecnica e supporto ai fini della progettazione (per tutte le aree depresse)		20,640			
	• Ministero infrastrutture e trasporti	*5,160*		*0,750*	*4,410*	*0*
	• Ministero politiche agricole e forestali	*5,160*		*0,750*	*4,410*	*0*
	• Ministero beni e attività culturali	*5,160*		*0,750*	*4,410*	*0*
	• Ministero ambiente e tutela territorio	*5,160*		*0,750*	*4,410*	*0*
D.2	Risorse gestite da Regioni e P.A. (Centro Nord) (settori ricerca e formazione)	*(2) 67,400*	74,890	*0,350*	*33,350*	*33,700*
D.3	a) Accantonamento premialità 2004 *(10% di D.1a)*	*42,350*		0	0	*42,350*
	b) Accantonamento premialità 2004 *(10% di D.2)*	*7,490*		0	0	*7,490*
E	**Regioni e Province autonome**		**2.098,280**	*2,000*	*800,573*	*1.087,687*
E.1	Terremoto Marche e Umbria (sisma 1997)		18,080	0,500	8,540	9,040
E.2	Centro Nord *[15% di (E– E.1)]*		312,030	*0,350*	*106,362*	*174,115*
E.3	Accantonamento premialità 2004 *(10% di E.2)*	*31,203*		*0*	*0*	*31,203*
E.4	Mezzogiorno [85% di (E- E.1)]		1.768,170	*1,150*	*685,671*	*904,532*
E.5	Accantonamento premialità 2004 *(10% di E.4)*	*176,817*		*0*	*0*	*176,817*

(1) Al netto della quota del 10% (42,350 milioni di euro) di cui al punto D.3a
Si noti: 232,407+139,446+9,297+42,350=423,500

(2) Al netto della quota del 10% (7,490 milioni di euro) di cui al punto D.3b

1. *Preliminari destinazioni ed accantonamenti di risorse.*

1.1. L'importo d 10,330 milioni di euro è destinato alla costituzione di un Fondo di premialità, da attribuire alle regioni ed alle province autonome, per il consolidamento della rete dei nuclei regionali «Conti pubblici territoriali», secondo appositi criteri già concordati in sede di Conferenza Stato-regioni, indicati nell'allegato 1 della presente delibera della quale costituisce parte integrante.

1.2. L'importo di 13,430 milioni di euro è destinato al Ministero per i beni e le attività culturali per il finanziamento di interventi a sostegno dell'occupazione nel settore dei beni culturali, per l'anno 2002.

1.3. Al fine di assicurare l'attrazione e il sostegno degli investimenti, il supporto tecnico alle Amministrazioni per la progettazione e la promozione d'impresa, è accantonato un importo di 103,293 milioni di euro che sarà attribuito con successiva delibera di questo Comitato.

Residuano quindi, per la ripartizione tra macroaree e tra amministrazioni centrali e regionali, risorse pari a 2.617,310 milioni di euro.

2. *Ripartizione delle risorse tra macroaree e tra amministrazioni centrali e regionali.*

È confermato il criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili nella misura del 15% al Centro Nord e dell'85% al Mezzogiorno, già adottato negli anni passati e coerente con il DPEF 2002-2006, volto ad assicurare, per quanto riguarda il Mezzogiorno, effettiva aggiuntività alle risorse oggetto del presente riparto, rispetto alla distribuzione territoriale delle risorse «ordinarie». Tale criterio vige naturalmente anche per le Amministrazioni centrali destinatarie delle presenti risorse.

A fronte della predetta disponibilità complessiva di 2.617,310 milioni di euro per il triennio 2002-2004, questo Comitato destina a favore delle regioni e delle province autonome un importo di 2.098,280 milioni di euro, ed alle Amministrazioni centrali il restante importo di 519,030 milioni di euro.

3. *Quota destinata alle regioni e alle province autonome.*

La quota a favore delle regioni e province autonome è destinata al finanziamento di spese connesse allo sviluppo (1) a esclusione dei regimi di aiuto, da ricomprendere nell'ambito delle Intese istituzionali di programma e dei relativi APQ.

(1) L'aggregato «spese connesse allo sviluppo», comprende le spese per beni mobili e beni immobili, la spesa indiretta per trasferimenti di capitali alle imprese e alle famiglie e le spese correnti relative alla formazione professionale in quanto spese in capitale umano.

Nei casi in cui non sia necessaria la competenza o l'intervento finanziario di Amministrazioni centrali, si procederà alla stipula di accordi di programma quadro tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione interessata.

Nell'ambito della predetta quota di 2.098,280 milioni di euro, a completamento dei finanziamenti connessi agli eventi sismici del 1997, è preliminarmente destinato a favore delle regioni Marche e Umbria, un importo finale di complessivi 18,080 milioni di euro. Tale importo, ripartito a favore della regione Marche nella misura di 3,620 milioni di euro (0,100 nel 2002, 1,710 nel 2003 e 1,810 nel 2004) e della regione Umbria nella misura di 14,460 milioni di euro (0,400 nel 2002, 6,830 nel 2003 e 7,230 nel 2004), sarà utilizzato dalle due regioni nel rispetto dei criteri dell'avanzamento progettuale e della coerenza programmatica, richiamati in premessa ed esplicitati al successivo punto 6.

Sul restante importo di 2.080,200 milioni di euro, destinato alle regioni ed alle province autonome, per il finanziamento di interventi da ricomprendere nell'ambito delle Intese istituzionali di programma, è accantonata una quota del 10%, pari a 208,020 milioni di euro, da attribuire secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 8.

Le residue disponibilità di 1.872,180 milioni di euro sono ripartite su base regionale secondo la chiave di riparto, già adottata con le delibere di questo Comitato n. 84/2000 e n. 138/2000, di cui all'allegato 2 della presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Alle regioni e province autonome del Centro-Nord è destinato un importo di 280,827 milioni di euro, mentre alle regioni del Mezzogiorno è destinato un importo di 1.591,353 milioni di euro.

4. *Quota destinata alle Amministrazioni centrali.*

Per quanto riguarda la quota destinata alle amministrazioni centrali, la componente di 423,50 milioni di euro è finalizzata a favore di progetti di competenza dei Ministeri dell'istruzione, università e ricerca, del lavoro e politiche sociali e del Dipartimento della funzione pubblica, da realizzare nel Mezzogiorno.

4.1. Per quanto concerne il settore della ricerca, in armonia con la normativa ed i criteri posti a base del programma operativo nazionale per il Mezzogiorno (PON Ricerca 2000-2006), l'importo di 232,407 milioni di euro, al netto della quota premiale del 10%, pari a 25,823 milioni di euro, è destinato al finanziamento, da parte del competente Ministero, di interventi valutativi «a sportello», negoziali e automatici, disciplinati dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che ha istituito il Fondo agevolazioni per la ricerca.

Inoltre, al fine di garantire effettiva aggiuntività nell'utilizzo delle risorse di cui al presente riparto, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, assicurerà altresì, come obiettivo tendenziale di medio periodo,

che una quota non inferiore al 30% delle risorse ordinarie, complessivamente disponibili per l'intero territorio nazionale, sia riservata ad interventi nel settore della ricerca, da realizzare nel Mezzogiorno o comunque destinati a produrre effetti in questa area. A tal fine saranno previste forme di stretta cooperazione tra il predetto Ministero ed il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, che cura istituzionalmente le problematiche connesse allo sviluppo, in particolare del Mezzogiorno.

4.2. Con riferimento all'innovazione ed alla modernizzazione della pubblica amministrazione, l'importo di 139,446 milioni di euro, al netto della quota premiale del 10%, pari a 15,494 milioni di euro, è destinato al finanziamento del programma triennale 2002-2004, di competenza del Dipartimento della funzione pubblica. Tale programma, con riferimento alle azioni di competenza finanziate nell'ambito del programma di assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, prevede le seguenti aree di intervento: cooperazione interistituzionale e con l'Unione europea; assetti istituzionali e macro organizzativi; sviluppo locale; organizzazione interna e sistema di governance; razionalizzazione delle procedure; cultura del personale. Tali linee di intervento saranno attuate dal detto Dipartimento attraverso programmi operativi le cui modalità di attuazione saranno definite, in partenariato con le Amministrazioni beneficiarie, nel rispetto dei princìpi di adesione, valutabilità e premialità.

4.3. Per quanto concerne inoltre le attività di cooperazione sociale, l'importo di 9,297 milioni di euro, al netto della quota premiale del 10%, pari a 1,033 milioni di euro, è destinato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento di diverse iniziative concernenti, nell'ambito del Progetto fertilità, la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, nonché lo svolgimento di attività produttive finalizzate all'inserimento di soggetti svantaggiati, quali opportunità volte a creare occupazione ed a consolidare ed estendere l'integrazione sociale sul territorio.

4.4. Le risorse a favore dei Ministeri delle infrastrutture e trasporti, delle politiche agricole, dei beni e delle attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio sono destinate al finanziamento di attività di assistenza tecnica e di supporto ai fini della progettazione, della coerenza programmatica e dell'accelerazione degli interventi per tutte le aree depresse del territorio nazionale.

4.5. Al fine di assicurare un utilizzo efficiente ed efficace della limitata componente (circa il 15%) delle risorse destinate a favore dei settori della ricerca e della formazione da utilizzare nelle aree del Centro-nord, per tali aree del Paese le risorse, pari a 67,400 milioni di euro, al netto della quota del 10%, pari a 7,490 milioni di euro, saranno gestite direttamente dalle regioni e province autonome con un vincolo di spesa a favore dei due predetti settori, laddove la somma ripartita sia uguale o superiore a 1,29 milioni di euro, prevedendo che esse sentano, in merito all'utilizzo delle risorse stesse, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Dipartimento della funzione pubblica. La ripartizione del predetto importo di 67,400 milioni di euro, al netto della quota premiale del 10%, pari a 6,740 milioni di euro, tra le regioni e le province autonome del Centro-nord, è riportata nell'allegato 3 della presenta delibera della quale costituisce parte integrante.

Ad eccezione dei casi in cui gli interventi da finanziare siano attuati secondo procedure di accesso concorsuali e/o a sportello e, comunque, ove appropriato, la quota a favore delle Amministrazioni centrali è destinata a interventi da ricomprendere nell'ambito delle intese istituzionali di programma e dei relativi Accordi di programma quadro.

5. *Accantonamento quota da attribuire con meccanismi premiali.*

A valere sulle risorse attribuite alle amministrazioni centrali e regionali, rispettivamente Mezzogiorno e Centro-nord, di cui ai precedenti punti 3 e 4 (con eccezione, per motivi di dimensione finanziaria e di finalità perseguite, delle risorse destinate alle regioni Marche e Umbria ed alleazioni amministrazioni centrali per assistenza tecnica) vengono accantonate tre quote pari al 10% delle rispettive dotazioni complessive, che saranno attribuite da questo Comitato, nel 2005, a quelle amministrazioni che soddisferanno, in tutto o in parte, i requisiti di cui al successivo punto 8, in misura proporzionale alla propria dotazione di risorse.

6. *Selezione dei progetti.*

Ai fini della selezione dei progetti, l'art. 73 della legge finanziaria individua i due criteri dell'avanzamento progettuale e della coerenza programmatica, assumendo a riferimento, per quest'ultimo criterio, le priorità della programmazione comunitaria 2000-2006 cui le amministrazioni centrali e regionali sono chiamate ad attenersi.

Per quanto concerne gli interventi non coperti dalla suddetta programmazione le predette amministrazioni si atterranno alle rispettive programmazioni regionale e settoriale, nel finanziare i loro progetti e/o programmi, nel limite delle quote complessive ripartite a loro favore.

Per dare attuazione ai suddetti criteri, le amministrazioni beneficiarie delle risorse di cui alla presente delibera definiscono, in primo luogo, nella loro piena autonomia, una propria tassonomia di settori e scelgono il riparto settoriale nel cui ambito rientrano i progetti da finanziare. Le amministrazioni selezionano quindi progetti in base alle proprie priorità programmatiche ed ai seguenti due criteri:

a) coerenza programmatica: il criterio si intende soddisfatto se l'amministrazione beneficiaria motiva la scelta della ripartizione settoriale di cui sopra e, con riferimento a ciascun settore, se gli interventi sono sele-

zionati sulla base dei criteri già esistenti e mutuati, con le opportune specificazioni, dalla programmazione settoriale, regionale e comunitaria di riferimento, questi ultimi richiamati nell'allegato 4 alla presente delibera della quale fa parte integrante. Costituiscono esempi di coerenza programmatica anche il finanziamento di opere dotate di studi di fattibilità, rispondenti ai requisiti fissati in precedenti delibere di questo Comitato, che contengano le condizioni per il passaggio alle successive fasi, ovvero inserite in programmi di sviluppo sostenibile con accordi di programma quadro sottoscritti, nonché l'impegno, nel finanziamento di interventi nel settore irriguo, a dare priorità anche a progetti che prevedono l'utilizzazione irrigua delle acque reflue urbane;

b) avanzamento progettuale: il criterio si intende soddisfatto se la selezione dei progetti, una volta rispettata la coerenza programmatica, privilegia, per settori omogenei, i progetti che abbiano un profilo di spesa anticipato. L'anticipazione della spesa sarà misurata in base al rapporto tra la spesa in termini di valore del realizzato del progetto, prevista entro il 2004, ed il costo totale del progetto stesso.

7. *Attribuzione delle risorse.*

7.1. A fronte delle diverse destinazioni di spesa di cui alla presente delibera, al fine di dare trasparenza alle selezioni, di poter attivare la premialità e di garantire una celere finalizzazione delle risorse, l'attribuzione delle risorse stesse alle amministrazioni destinatarie è subordinato alla presentazione alla segreteria del C.I.P.E., da parte di ciascuna amministrazione, entro il 31 dicembre 2002, di un cronoprogramma con una stima, anche di massima, dell'impegno e della spesa della quota complessiva ad essa destinata, unitamente a un elenco dei progetti/programmi da finanziare e del relativo profilo stimato di spesa annua prevista per ciascuno di essi. A tale documentazione, prima dell'inoltro alla segreteria del C.I.P.E., sarà data adeguata pubblicità da parte delle competenti amministrazioni.

7.2. Entro la stessa data le amministrazioni destinatarie di precedenti risorse a favore delle aree depresse da utilizzare in ambito APQ, dimostreranno di avere programmato, attraverso la stipula di APQ, non meno del 60% delle risorse per le aree depresse ripartite con precedenti delibere di questo Comitato numeri 142/1999, 84/2000, 138/2000 e 48/2001.

Il profilo di spesa sarà ovviamente coerente con l'articolazione pluriennale delle risorse disponibili nel triennio pari a circa all'1,6% nel 2002, al 37,9% nel 2003 e al 50,5% nel 2004, al netto della riserva di premialità del 10%, interamente accantonata sull'ultimo anno. Per gli interventi ricompresi negli APQ, ove l'accordo stesso sia già stato stipulato entro il 31 dicembre 2002, il cronoprogramma coinciderà con il profilo di spesa previsto nell'APQ. Per i progetti/programmi presentati dalle amministrazioni centrali il cronoprogramma includerà anche una specificazione e una motivazione del riparto regionale della spesa.

7.3. Coerentemente con il principio comunitario, che fissa scadenze stringenti per la sequenza degli atti programmatici e con le previsioni dell'art. 52, comma 50, della legge finanziaria 2002, la mancata soddisfazione di anche uno solo dei due suddetti requisiti, entro il 31 marzo 2003, da parte delle amministrazioni centrali e regionali, oltre ad impedire la messa a disposizione delle risorse ripartite con la presente delibera, ne determinerà una decurtazione progressiva.

La suddetta decurtazione verrà applicata, a partire dal 1° aprile 2003, nella misura del 5% per ogni mese di ulteriore ritardo, secondo lo schema riportato nell'allegato 5 alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

7.4. Le risorse che si renderanno disponibili a seguito di tale decurtazione sono finalizzate come segue:

per il 40% accresceranno il fondo di premialità, da attribuire nel 2005 con i criteri di cui al successivo punto 8;

per il 30% saranno riprogrammate da questo Comitato;

per il restante 30% saranno attribuite alle amministrazioni regionali e centrali, in proporzione alle quote a loro favore ripartite con la presente delibera, che abbiano soddisfatto, alla data del 31 dicembre 2002, entrambi i requisiti di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 (presentazione del cronoprogramma e percentuale di risorse aree depresse impegnate). L'attribuzione di tale quota del 30% sarà effettuata previo accertamento delle risorse disponibili alle date del 31 dicembre 2003 e del 30 novembre 2004.

7.5. Le amministrazioni centrali e regionali possono modificare, entro il 31 dicembre 2004, sia l'elenco degli interventi originariamente presentato, sia il profilo di spesa dei singoli progetti, motivandone le ragioni e mantenendo inalterato il profilo programmatico della spesa relativa all'intera quota ripartita a favore di ciascuna amministrazione, che è la sola rilevante ai fini della premialità di cui al successivo punto 8.1.

Le risorse ripartite con la presente delibera, per il triennio 2002-2004, saranno messe a disposizione delle amministrazioni centrali dopo la soddisfazione dei due suddetti requisiti.

Analogamente, per gli interventi da finanziare nell'ambito degli accordi di programma quadro con le risorse di cui alla presente delibera, ripartite a favore delle regioni, delle province autonome e delle amministrazioni centrali, le risorse stesse saranno messe a disposizione delle singole amministrazioni dopo la soddisfazione dei due suddetti requisiti, a meno di rilevanti scostamenti dalla spesa effettiva accertati in sede di monitoraggio degli APQ.

7.6. Coerentemente con gli obiettivi dell'accelerazione della spesa e della premialità previsti dall'art. 73 ed in linea con il citato art. 52, comma 50, della legge finanziaria 2002, le risorse di cui alla presente delibera non impegnate entro il 2004, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali,

quali risultano dai dati forniti dalle amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse, saranno riutilizzate, secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per le seguenti finalità:

per il 40% accresceranno il fondo di premialità da attribuire nel 2005 con i criteri di cui al successivo punto 8;

per il 30% saranno riprogrammate da questo Comitato, anche con riferimento alle procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 144/1999, per priorità relative ai settori strategici delle risorse idriche, dell'irriguo e della difesa del suolo, ovvero per altre priorità programmatiche;

per il restante 30% saranno attribuite, in proporzione alle quote ripartite con la presente delibera, alle sole amministrazioni che avranno impegnato integralmente dette quote e che avranno anche programmato, entro il 31 dicembre 2003, tutte le risorse ripartite con le precedenti delibere di questo Comitato numeri 142/1999, 84/2000, 138/2000 e 48/2001.

Entro la stessa data del 31 dicembre 2003 le amministrazioni centrali e regionali dimostreranno l'avvenuta programmazione di tutte le risorse ripartite a loro favore con le predette delibere n. 142/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 48/2001. Il mancato rispetto di tale adempimento determinerà effetti nella riprogrammazione delle risorse ripartite con precedenti delibere di questo Comitato e/o nella programmazione dei nuovi stanziamenti a favore delle aree depresse.

Al fine di valutare lo stato di attuazione della spesa delle risorse ripartite con le predette delibere, verrà costituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di individuare le ragioni di eventuali ritardi nella spesa e le possibili soluzioni per superarli. A tale scopo le amministrazioni, non chiamate a tale adempimento nell'ambito degli APQ, presenteranno apposita relazione a questo Comitato entro il 28 febbraio 2003.

8. *Attribuzione della quota accantonata per la performance.*

In linea con quanto previsto dall'art. 73 della legge finanziaria 2002, che prevede il ricorso a metodi premiali nell'assegnazione delle risorse per interventi nelle aree depresse, sono accantonate, a valere sulle risorse destinate alle amministrazioni centrali e regionali, rispettivamente Mezzogiorno e Centro-nord, tre quote pari al 10% delle rispettive dotazioni. Tali risorse, come previsto nel precedente punto 5, saranno attribuite da questo Comitato alle amministrazioni che soddisferanno, in tutto o in parte, i seguenti criteri di cui ai successivi punti 8.1 e 8.2.

La riserva di premialità è attribuita *pro-quota*, in proporzione al peso di ciascun criterio soddisfatto: rispettivamente 80% per il criterio 8.1 e 20% per il criterio 8.2.

8.1. Rispetto della tempistica del profilo di spesa prevista dal cronoprogramma presentato dalle singole amministrazioni entro il 31 dicembre 2002.

Il criterio è pienamente soddisfatto se la spesa effettuata negli anni 2002-2004 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera è pari ad almeno il 95% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma presentato dall'amministrazione entro il 31 dicembre 2002; in tal caso l'amministrazione ha diritto alle risorse premiali potenzialmente di propria pertinenza per il criterio 8.1. Se la spesa effettuata è, invece, un valore compreso tra il 70% e il 95% della spesa prevista dal cronoprogramma, l'amministrazione accede ad una quota delle risorse premiali di propria pertinenza per il presente criterio, secondo lo schema riportato in allegato 6 alla presente delibera della quale costituisce parte integrante. L'amministrazione, la cui spesa effettuata negli anni 2002-2004 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera è inferiore al 70% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma, non ha diritto alla quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per il presente criterio.

8.2. Presentazione entm il 28 febbraio 2003 e 2004 di una relazione sullo stato di avanzamento finanziario e procedurale dei progetti indicati nel cronoprogramma e finanziati, anche se in parte, con la presente delibera, segnalando eventuali criticità sull'attuazione e sulla coerenza programmatica effettiva e le iniziative adottate per correggerle.

Nel caso degli APQ la relazione coincide con il rapporto di monitoraggio ordinario relativo al 31 dicembre dell'anno precedente.

8.3. La verifica dei criteri 8.1 e 8.2 avviene al termine del triennio 2002-2004 e le risorse premiali saranno attribuite, alle amministrazioni performanti, all'inizio del 2005.

Il meccanismo di attribuzione della riserva premiale consente di attribuire anche solo una parte della riserva a seconda del numero di criteri soddisfatti e del peso di questi.

Le eventuali eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione delle risorse premiali costituiscono disponibilità separate per ognuna delle tre categorie, regioni del Mezzogiorno, regioni del Centro-nord e amministrazioni centrali, da attribuire a seconda della provenienza della mancata performance. Esse sono incrementate dalle eventuali risorse derivanti dal mancato rispetto dei predetti requisiti di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2 (presentazione del cronoprogramma e percentuale di pregresse risorse aree depresse impegnate o programmate), nonché dalle disponibilità derivanti dal mancato impegno sempre richiamato nel punto 7.6.

Tali eccedenze, in analogia con la metodologia adottata per la ridistribuzione delle eccedenze relativa alla riserva di premialità nazionale del Quadro comunitario

di sostegno (QCS) 2000-2006, saranno attribuite alle amministrazioni che hanno soddisfatto almeno uno dei criteri di cui ai punti 8.1 e 8.2 proporzionalmente alla propria quota di risorse iniziale, tenendo conto del punteggio ottenuto soddisfacendo i singoli indicatori (punti 8.1 e 8.2) e, comunque, per un importo non eccedente il triplo della quota premiale potenzialmente di propria pertinenza.

Le eventuali eccedenze derivanti dalle decurtazioni di cui al punto 7.3 o dal mancato impegno di cui al punto 7.6, saranno ripartite tra le regioni del Mezzogiorno, le regioni del Centro-nord e le amministrazioni centrali in proporzione alle risorse attribuite dalla presente delibera (rispettivamente pari al 67,6%, 15,5% e 16,9%). All'interno delle tre categorie le risorse saranno ridistribuite alle sole amministrazioni performanti in proporzione alla propria quota di risorse iniziale.

Per le risorse derivanti dal fondo di premialità, le amministrazioni predisporranno i progetti, secondo i princìpi di coerenza programmatica e avanzamento progettuale di cui al punto 6 della presente delibera, entro il 31 dicembre 2005. L'eventuale ritardo nella predisposizione dei progetti potrà essere oggetto di valutazione da parte di questo Comitato in occasione delle successive ripartizioni.

Per la verifica dei criteri di premialità questo Comitato si avvale delle informazioni contenute nel cronoprogramma delle amministrazioni, nella banca dati di monitoraggio degli APQ e nella relazione di cui al punto 8.2. In sintonia con i criteri comunitari, verranno effettuate verifiche a campione in loco.

9. *Iniziative per l'introduzione di meccanismi incentivanti.*

Questo Comitato si impegna ad adottare, attraverso le amministrazioni competenti, le opportune iniziative, ove occorra di carattere legislativo, volte ad introdurre meccanismi incentivanti, legati all'attuazione dei profili di spesa di cui ai punti 7.1 e 8.1, nei confronti dei soggetti istituzionali centrali, eventualmente preposti all'attuazione di singoli interventi, in analogia con i metodi premiali previsti, dalla presente delibera, nei confronti delle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'art. 73 della legge finanziaria 2002.

Raccomanda:

1. Alle amministrazioni centrali competenti di assicurare alle regioni l'opportuna assistenza degli enti titolari degli interventi effettuati sul territorio regionale e inclusi negli accordi di programma quadro soprattutto ai fini del monitoraggio degli interventi, secondo il modello concordato nel protocollo di collaborazione ed informazione in corso di predisposizione da parte dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

2. Al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze che la revisione dell'applicazione in rete per la gestione delle schede-intervento, attualmente in fase di avvio, sia realizzata in tempo utile per consentirne l'utilizzazione in occasione del monitoraggio al 30 giugno 2002.

Di concerto con le regioni saranno effettuate periodiche verifiche finalizzate al controllo degli impegni presi nella direzione della semplificazione e della accessibilità delle procedure di monitoraggio.

Roma, 3 maggio 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del C.I.P.E.: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 1º luglio 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 167

ALLEGATO 1

CRITERI E MECCANISMI DI RIPARTO DELLE RISORSE E DI ATTRIBUZIONE DEL FONDO DI PREMIALITÀ FINALIZZATO AL CONSOLIDAMENTO DELLA RETE DEI NUCLEI «CONTI PUBBLICI TERRITORIALI»

1. *Ripartizione delle risorse tra regioni.*

La ripartizione del fondo di premialità tra le regioni e le province autonome viene effettuata in analogia con quanto già deliberato per la ripartizione dei fondi destinati al cofinanziamento per l'anno 2001 dei Nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni regionali e delle province autonome, previsti dalla legge n. 144/1999, già esaminato favorevolmente dalla Conferenza Stato-regioni nell'aprile 2001.

lì documento del Ministero dell'economia e delle finanze concernente il progetto «Conti pubblici territoriali» (CPT) è stato trasmesso dal Segretario del C.I.P.E., con nota n. 9835 del 27 marzo 2002, alla Conferenza Stato-regioni che si è espressa favorevolmente, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 4 aprile 2002.

Il criterio prevede l'attribuzione di una quota fissa, uguale per tutte le amministrazioni, che tiene conto della necessità di garantire lo svolgimento di quella parte dell'attività che ha le stesse caratteristiche per tutte le amministrazioni indipendentemente dalla loro dimensione, e di una quota variabile, modulata per ciascuna amministrazione in considerazione della diversa complessità dell'attività economica sul territorio e conseguentemente della diversa complessità dell'attività di raccolta e aggiornamento delle informazioni. I pesi relativi delle diverse componenti di spesa e la ripartizione tra macroaree rispecchiano il quadro programmatico della spesa per il periodo 2002-2008.

Le tipologie di spesa che le regioni potranno finanziare con le risorse derivanti dal fondo di premialità sono relative al supporto tecnico, alla formazione nonché all'acquisizione di hardware e software e sono finalizzate al rafforzamento dell'attività dei Nuclei CPT.

Riparto del Fondo di premialità finalizzato al consolidamento della rete dei nuclei "Conti pubblici territoriali" (CPT)

Regioni e Province Autonome	quota fissa	quota variabile	Totale	
	migliaia di euro	migliaia di euro	migliaia di euro	quote percentuali di riparto
Emilia Romagna	207	325	532	5,2
Friuli Venezia Giulia	207	91	298	2,9
Lazio	207	408	615	6,0
Liguria	207	132	339	3,3
Lombardia	207	766	973	9,4
Marche	207	106	313	3,0
P.A. Bolzano	207	43	250	2,4
P.A. Trento	207	37	244	2,4
Piemonte	207	361	568	5,5
Toscana	207	282	489	4,7
Umbria	207	66	273	2,6
Val d' Aosta	207	12	219	2,1
Veneto	207	361	568	5,5
TOTALE CENTRO-NORD (a)	2.691	2.990	5.681	55,0
Abruzzo	207	179	386	3,7
Basilicata	207	115	322	3,1
Calabria	207	319	526	5,1
Campania	207	749	956	9,3
Molise	207	66	273	2,6
Puglia	207	533	740	7,2
Sardegna	207	315	522	5,1
Sicilia	207	717	924	8,9
TOTALE MEZZOGIORNO (b)	1.656	2.993	4.649	45,0
TOTALE ITALIA (a+b)	4.347	5.983	10.330	100,0

2. *Attribuzione del fondo di premialità.*

Le risorse saranno attribuite dal CIPE alle amministrazioni regionali che avranno soddisfatto, alle date stabilite, i criteri sottoelencati.

L'erogazione del fondo di premialità verrà articolata in due fasi e tranche distinte.

Fase 1: verrà attribuito dal C.I.P.E., al 31 dicembre 2003, il 50% della dotazione di risorse attribuita a ciascuna amministrazione regionale; l'obiettivo è quello di garantire a fine 2003 la messa a regime del progetto sia in termini di completezza che di qualità dei conti prodotti da ciascuna regione, rimandando alla fase 2 l'obiettivo della tempestività (realizzazione del conto all'anno t-1). Saranno ritenuti definitivi i conti fino al 1997 compreso e, pertanto, il periodo sottoposto a verifica ai fini della premialità sarà relativo agli anni 1998-2001.

Criteri di attribuzione.

Predisposizione dei conti consolidati definitivi certificati e completi per l'arco temporale 1998-2001.

Il criterio si riterrà soddisfatto se risulteranno ottemperati gli obblighi previsti alle seguenti scadenze:

entro il 15 novembre 2002 consegna del conto consolidato per l'anno 2000;

entro il 30 aprile 2003 consegna dei conti consolidati per gli anni 1998 e 1999 (ove mancanti o incompleti);

entro il 30 ottobre 2003 consegna del conto consolidato per l'anno 2001.

Il criterio si riterrà inoltre soddisfatto se il conto verrà presentato completo di enti collegati, municipalizzate, consorzi, camere di commercio, enti/autorità portuali e amministrazione regionale.

Fase 2: verrà attribuito dal C.I.P.E., al 31 dicembre 2005, il residuo 50% della dotazione di risorse attribuita a ciascuna amministrazione regionale che abbia superato la fase 1; l'obiettivo è quello di garantire a fine periodo, fermi restando gli obiettivi di completezza e qualità, il perseguimento dell'obiettivo della tempestività (realizzazione del conto all'anno t-1).

Criteri di attribuzione.

Accelerazione nella predisposizione dei conti consolidati definitivi, certificati e completi e realizzazione a fine periodo del conto relativo all'anno t-1.

Il criterio si riterrà soddisfatto se risulteranno ottemperati gli obblighi previsti alle seguenti scadenze:

entro il 30 giugno 2004 consegna del conto consolidato per l'anno 2002;

entro il 30 gennaio 2005 consegna del conto consolidato per l'anno 2003;

entro il 10 novembre 2005 consegna del conto consolidato per l'anno 2004.

Il criterio si riterrà soddisfatto se il conto verrà presentato completo di enti collegati, municipalizzate, consorzi, camere di commercio, enti/autorità portuali e amministrazione regionale.

Redistribuzione dei fondi non attribuiti.

Le eventuali eccedenze non redistribuite alle amministrazioni tornano a disposizione del C.I.P.E., che potrà destinarle a favore del nucleo centrale «Conti pubblici territoriali» per l'eventuale svolgimento del ruolo di supplenza nel coprire i vuoti causati dalla non ottemperanza delle regioni.

ALLEGATO 2

RIPARTO REGIONALE RISORSE PER INTERVENTI DA RICOMPRENDERE NELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA

Totale 1.872,180 milioni di euro per il triennio 2002-2004

Quota delle risorse aree depresse riservata alle Regioni del Centro – Nord

REGIONI	Valori Percentuali (*)	IMPORTI milioni di Euro
Emilia Romagna	3,24	9,099
Lazio	18,66	52,402
Liguria	8,96	25,162
Lombardia	10,53	29,571
Piemonte	18,57	52,150
Toscana	14,45	40,580
Veneto	10,18	28,588
V.d'Aosta	0,63	1,769
P.A. Trento	0,54	1,516
P.A. Bolzano	1,09	3,061
Friuli Venezia Giulia	3,07	8,621
Marche	4,45	12,497
Umbria	5,63	15,811
Totale	100,00	280,827

(*) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE nn.84/00 e 138/00.

Quota delle risorse aree depresse riservata alle Regioni dell'obiettivo 1 ed alle Regioni Abruzzo e Molise

REGIONI	Valori Percentuali (**)	IMPORTI milioni di Euro
Abruzzo	4,31	68,587
Basilicata	4,45	70,815
Calabria	12,33	196,214
Campania	23,92	380,652
Molise	2,59	41,216
Puglia	16,40	260,982
Sardegna	12,00	190,962
Sicilia	24,00	381,925
Totale	100,00	1.591,353

(**) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE nn.142/99, 84/00 e 138/00.

ALLEGATO 3

RIPARTO REGIONALE RISORSE AMMINISTRAZIONI CENTRALI A GESTIONE REGIONALE

Totale 67,400 milioni di euro per il triennio 2002-2004

REGIONI CENTRO NORD	valori percentuali (*)	IMPORTI milioni di Euro
Emilia Romagna	3,24	2,184
Lazio	18,66	12,577
Liguria	8,96	6,039
Lombardia	10,53	7,097
Piemonte	18,57	12,516
Toscana	14,45	9,739
Veneto	10,18	6,861
Valle d'Aosta	0,63	0,425
P.A. Trento	0,54	0,364
P.A. Bolzano	1,09	0,735
Friuli Venezia Giulia	3,07	2,069
Marche	4,45	2,999
Umbria	5,63	3,795
Totale Centro nord	100	67,400

(*) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato-Regioni, già utilizzati nelle delibere CIPE nn.84/00 e 138/00.

ALLEGATO 4

CRITERI DI SELEZIONE

Premessa.

I criteri di ammissibilità e di selezione individuati in questo allegato sono stati definiti avendo a riferimento, così come previsto dall'art. 73 della legge finanziaria 2002, la programmazione comunitaria in corso di attuazione, promuovendo la massima integrazione possibile con gli interventi finanziati con le risorse destinate alle aree depresse. Tali interventi saranno così ancorati a una parte dei criteri già concordati in partenariato con tutte le regioni, in sede di definizione dei documenti di programmazione 2000-2006, mentre sarà aperta la possibilità, da parte di ogni singola regione, di legare gli interventi agli indirizzi di programmazione regionale.

La individuazione di questi criteri, a livello di singolo settore di intervento e con le opportune specificazioni, ove necessario, per le due ripartizioni geografiche considerate, è stata effettuata sulla base dei seguenti presupposti:

utilizzo dei criteri di ammissibilità e selezione previsti dalla programmazione comunitaria, quando questi siano finalizzati all'attuazione di disposizioni comunitarie e nazionali vigenti ma non ancora compiutamente recepite. È questo il caso dei criteri individuati per i settori dell'acqua, dei rifiuti e per la difesa del suolo, che discendono direttamente da quanto previsto dal QCS obiettivo 1 per la seconda fase di attuazione 2003-2006. Tali previsioni appaiano applicabili anche agli interventi destinati alle regioni del Centro-nord, proprio in ragione della loro precipua finalizzazione a garantire completa attuazione della normativa settoriale di riferimento;

rielaborazione, nell'ottica di una maggiore flessibilità, dei criteri di ammissibilità già definiti nel QCS obiettivo 1, per gli interventi nel settore dei beni cultura/i e di quelli di selezione individuati dallo stesso QCS, o dai DOCUP, per quelli nelle città;

riferimento, ai fini della valutazione della coerenza programmatica, ai documenti strategici regionali già redatti e/o in corso di elaborazione per gli interventi nei settori dei trasporti e della società dell'informazione, nonché alle strategie regionali per l'innovazione per gli interventi nella ricerca. Nel caso non fosse possibile adottare tale riferimento, è comunque previsto che la scelta degli interventi sia coerente con i programmi comunitari in corso di attuazione.

Ciclo integrato dell'acqua.

I progetti da selezionare devono risultare conformi alle seguenti disposizioni:

legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Galli) e legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 35);

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (che recepisce le direttive n. 91/271/CEE «acque reflue urbane» e n. 91/676/CEE «nitrati»).

I progetti possono essere finanziati solo a condizione che, nel rispettivo ambito territoriale ottimale (ATO), previsto dall'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36:

sia effettuata la ricognizione delle infrastrutture;

sia costituita l'autorità di ambito;

sia approvato il piano di ambito;

ciascun intervento o insieme di interventi proposti al finanziamento, di valore superiore a 10,330 milioni di euro, sarà sottoposto, oltre alle normali procedure in materia ambientale, anche ad un'attenta analisi di fattibilità tecnico-economica che espliciti la sua giustificazione economica sulla base delle possibili alternative progettuali esistenti, nonché la capacità da parte dell'ente proponente di assicurarne il corretto esercizio (manutenzione, gestione, rinnovamento, ecc.). Dovrà essere inoltre presentata un'analisi finanziaria che giustifichi l'uso di finanza pubblica per il finanziamento del programma o intervento in questione, proponendo un quadro di copertura dei costi di investimento ed operativi sulla base del livello attuale e previsto delle tariffe;

per la fognatura e depurazione, fermo quanto detto precedentemente, deve essere dimostrato che l'alternativa progettuale prescelta risponde agli obiettivi di disinquinamento dei corpi idrici recettori e al soddisfacimento dei limiti di qualità delle acque di cui, in particolare, agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Risorse idriche ad uso irriguo.

Nel caso di interventi destinati (in tutto o in parte) ad uso irriguo della risorsa, è necessario che la suddetta analisi tecnico-economica dimostri che il valore aggiunto atteso della nuova (o rinnovata) produzione agricola vendibile, ottenuta per mezzo dell'intervento, giustifichi l'investimento (ad esempio per interventi finalizzati a estensioni dell'attrezzaggio di aree irrigue). Accanto a criteri di redditività economico- finanziaria, saranno tuttavia presi in considerazione gli effetti sull'ambiente (sostenibilità dell'uso della risorsa), la qualità dei prodotti e la stabilità dell'occupazione.

Difesa del suolo.

I progetti da selezionare devono risultare conformi alla programmazione in materia di difesa del suolo, formulata in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 1995, recante criteri per la pianificazione di bacino, nonché del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, per gli interventi specificatamente diretti alla prevenzione ed alla difesa dal dissesto idrogeologico.

Gestione dei rifiuti.

Potranno essere ammissibili a finanziamento i progetti a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:

approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - redatto in conformità alle direttive comunitarie n. 75/442/CEE (modificata dalla n. 91/156), n. 91/689/CEE e n. 94/62/CEE ed ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e delle successive modifiche e integrazioni, nonché dei relativi decreti attuativi - corredato del giudizio di conformità espresso dalla Commissione europea;

sviluppo di strutture gestionali (quali gli ATO), in un contesto di sviluppo della concorrenza e di creazione di un sistema qualificato di imprese industriali e di servizi atte a gestire gli interventi proposti;

attuazione del regime tariffario previsto dalla normativa vigente, per assicurare la trasparenza della gestione economica dei servizi, gli investimenti ed i miglioramenti di efficienza.

I progetti sono ammissibili se basati sulle indicazioni del suddetto Piano e devono quindi essere conformi con la gerarchia comunitaria in materia che pone in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti, seguita dal riutilizzo, quindi dal riciclo e, per la frazione restante, dall'incenerimento con recupero energetico, e infine dallo smaltimento in discarica controllata.

La definizione delle priorità e delle tipologie di intervento dovrà considerare lo stato dei fabbisogni sotto il profilo sia dei sistemi di raccolta sia dei sistemi di trattamento, valorizzazione e smaltimento (tenendo conto anche della stretta relazione esistente tra smaltimento dei rifiuti e salute) e dovrà considerare inoltre le specificità territoriali sotto due profili: *a)* conseguimento di un effetto di scala in termini di abitanti serviti e di rifiuti trattati, idoneo a una gestione economicamente efficiente e ambientalmente corretta; *b)* disponibilità di utilizzatori dei prodotti recuperati o la presenza di volumi tali da generare opportunità localizzative per nuove attività di recupero.

In assenza di Piano, o di giudizio di conformità del Piano alle direttive comunitarie da parte della Commissione, potranno solo essere finanziati interventi di:

sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose (in particolare metalli pesanti) contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;

piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente e destinate unicamente al riciclaggio di materia il cui riciclo è già garantito da accordi stipulati con le relative filiere produttive;

iniziative di informazione dei cittadini, anche al fine di promuovere il compostaggio domestico;

impianti per la produzione di compost della frazione organica dei rifiuti di elevata qualità, da utilizzare come fertilizzante in agricoltura, il cui utilizzo sia garantito da specifici accordi;

infrastrutture per il riutilizzo (così come definito dall'art. 3.5 della direttiva n. 94/62) degli imballaggi primari (vuoto a rendere), secondari e terziari;

prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti generati da attività produttive attraverso: lo sviluppo di tecnologie pulite (innovazioni di prodotto o di processo), la promozione di strumenti economici, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione (nell'ambito dell'Asse IV).

Aree contaminate.

I progetti da selezionare dovranno risultare coerenti con le priorità e i criteri indicati dalla normativa nazionale di settore (decreto ministeriale ambiente 25 ottobre 1999, n. 471) e con i Piani regionali per la bonifica delle aree inquinate previsti dall'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.

Rete ecologica.

Per la valorizzazione della Rete ecologica sono riconosciuti prioritari:

gli ambiti della costituenda Rete NATURA 2000 (per i quali dovranno essere sviluppati appositi Piani di gestione secondo le linee-guida in preparazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio) e le aree protette;

lo spazio montano caratterizzato da marginalità e sottoutilizzazione delle risorse e quei territori che presentano spiccate caratteristiche di ruralità (zone interne anche di collina e zone dove sono in atto rilevanti processi di ristrutturazione e/o abbandono degli ordinamenti produttivi);

gli ambiti periurbani e costieri caratterizzati da forte perdita di identità con alto livello di conflitto nell'uso delle risorse naturali;

le isole minori, i cui problemi sono in parte di sottoutilizzo e in parte di uso eccessivo o conflittuale delle risorse naturali.

Dovranno essere ricercate le sinergie con i progetti LIFE-Natura realizzati nei siti NATURA 2000 e con i progetti LEADER.

Beni culturali.

La coerenza programmatica dei progetti di investimento per la tutela e la valorizzazione di risorse culturali a fini di sviluppo è definita alla luce dei seguenti elementi, sulla base dei quali deve essere verificata l'ammissibilità degli interventi:

carattere integrato degli interventi, definito dalle seguenti tipologie progettuali: *a)* progetti relativi a un insieme di risorse culturali presenti sul territorio locale o progetti che prevedano, oltre al recupero e alla valorizzazione di beni culturali, interventi di sistemazione di aree di pertinenza specifica (aree verdi, piazze, ecc.); *b)* progetti che prevedano interventi di integrazione della «filiera» culturale (tutela, valorizzazione, fruizione, formazione, promozione di attività culturali); *c)* interventi di tutela e valorizzazione di risorse culturali che si inseriscano in progetti integrati di sviluppo locale nell'area di riferimento;

individuazione della destinazione d'uso e/o funzionale dei beni oggetto di intervento (dopo il completamento dell'investimento), con particolare riferimento agli effetti previsti di tale destinazione sui livelli e la qualità della fruizione e sulle attività culturali e produttive direttamente collegate;

individuazione del modello di gestione dell'intervento nella fase di esercizio e funzionamento con indicazione dei soggetti responsabili della gestione e degli elementi di sostenibilità istituzionale (rapporti funzionali fra soggetti proprietari, soggetti competenti per la tutela e la valorizzazione, soggetti gestori), finanziaria (copertura dei costi di gestione) e organizzativo-funzionale (risorse e organizzazione per il funzionamento).

Ricerca.

I progetti da selezionare, ferme restando le tipologie di intervento finanziate con la presente delibera, devono risultare coerenti con le strategie regionali per l'innovazione redatte da ciascuna regione, ove previste, e comunque con la programmazione comunitaria in corso di attuazione.

Trasporti.

Per gli interventi relativi al sistema dei trasporti la verifica di coerenza dovrà essere effettuata assumendo a riferimento il piano generale dei trasporti e della logistica e gli obiettivi specifici e le priorità di intervento definite nei singoli piani regionali di trasporto.

Città.

Nel rispetto dei princìpi fondamentali di integrazione e concentrazione, gli interventi da selezionare devono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. il miglioramento della qualità urbana dando priorità agli interventi in aree delimitate (quartieri periferici, aree dismesse, centri storici).

2. il rafforzamento del capitale sociale concentrando prioritariamente gli interventi nelle aree ad alto tasso di povertà, di disoccupazione, di microcriminalità di immigrazione e, all'interno di queste, nelle aree caratterizzate da maggiore disgregazione sociale e carenza di strutture e servizi.

Per le sole regioni obiettivo 2 potranno essere considerate eventuali altre priorità di intervento ove individuate dai rispettivi DOCUP.

Società dell'informazione.

I progetti da selezionare devono risultare coerenti con le strategie regionali per la Società dell'informazione redatte da ciascuna regione con particolare riferimento alle seguenti due linee di intervento:

sensibilizzazione ed alfabetizzazione ammodernamento della PA.

Amministrazioni centrali.

Interventi promossi dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

Per gli interventi di competenza del detto Ministero, la relativa selezione dovrà assumere a riferimento, per le regioni dell'obiettivo 1, il PON Ricerca 2000-2006, nell'ottica dell'integrazione degli interventi avviati in questo ambito.

Interventi promossi dal Dipartimento della funzione pubblica.

Per gli interventi destinati alle regioni obiettivo 1, la valutazione di coerenza assumerà a riferimento le attività di competenza finanziate nell'ambito del Programma di assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006.

ALLEGATO 5

DECURTAZIONE PROGRESSIVA DELLE RISORSE DI CUI AL PUNTO 7 DEL DELIBERATO

La decurtazione progressiva di risorse di cui al punto 7 del deliberato viene applicata a partire dal 1 aprile 2003, nella misura del 5%, per ogni mese di ritardo, come segue:

	Percentuale di risorse decurtate
1 Aprile 2003	5%
1 Maggio 2003	10%
1 Giugno 2003	15%
1 Luglio 2003	20%
1 Agosto 2003	25%
1 Settembre 2003	30%
1 Ottobre 2003	35%
1 Novembre 2003	40%
1 Dicembre 2003	45%
1 Gennaio 2004	50%
1 Febbraio 2004	55%
1 Marzo 2004	60%
1 Aprile 2004	65%
1 Maggio 2004	70%
1 Giugno 2004	75%
1 Luglio 2004	80%
1 Agosto 2004	85%
1 Settembre 2004	90%
1 Ottobre 2004	95%
1 Novembre 2004	100%

ALLEGATO 6

RISORSE PREMIALI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE SOGLIE PER IL CRITERIO 8.1

Rispetto della tempistica del profilo di spesa prevista dal cronoprogramma presentato dalle singole Amministrazioni entro il 31 dicembre 2002

Percentuale di spesa effettuata al 31 dicembre 2004 rispetto a quella prevista dal cronoprogramma	Percentuale delle risorse premiali a cui accede l'Amministrazione
[0 – 70)	0
[70 - 75)	50
[75 - 80)	60
[80 - 85)	70
[85 - 90)	80
[90 - 95)	90
[95 - 100)	100

02A09181

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2002.

Modifica al regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000, al fine di disciplinare l'adozione da parte delle SIM di propri modelli interni per calcolare i requisiti patrimoniali a copertura dei rischi di mercato.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «testo unico»);

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *a)* del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni delle società di intermediazione mobiliare (di seguito «SIM»);

Visto il regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare emanato dalla Banca d'Italia il 4 agosto 2000;

Vista la direttiva n. 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi, modificata dalla direttiva n. 98/31/CE del 22 giugno 1998, che prevede la possibità per le autorità competenti di consentire alle imprese di investimento di adottare, in alternativa al metodo uniforme, modelli interni per la misurazione dei rischi di mercato;

Considerata l'opportunità di introdurre per le SIM la possibilità di avvalersi di propri modelli interni di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato;

Sentita la Consob;

Emana

l'unito regolamento che modifica il citato regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000, al fine di disciplinare l'adozione da parte delle SIM di propri modelli interni per calcolare i requisiti patrimoniali a copertura dei rischi di mercato.

Roma, 17 giugno 2002

Il Governatore: FAZIO

Art. 1.

Nel titolo III (Vigilanza), capitolo 3 (Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio) è aggiunta la seguente sezione XII (Modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato):

SEZIONE XII

MODELLI INTERNI PER IL CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI MERCATO

1. *Premessa.*

Le SIM possono calcolare i requisiti patrimoniali previsti a fronte del rischio di posizione in titoli sul portafoglio non immobilizzato [(1)], di cambio e di posizione in merci utilizzando, in alternativa o in combinazione con la metodologia standardizzata descritta nelle precedenti sezioni del presente capitolo, i propri modelli interni, purché questi soddisfino le condizioni indicate nelle presenti disposizioni.

L'utilizzo di un modello interno ai fini della vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale è in ogni caso subordinato all'esplicito riconoscimento della Banca d'Italia.

Ai fini del riconoscimento, la Banca d'Italia tiene conto delle caratteristiche del modello di misurazione del rischio (cfr. paragrafo 3) e dell'idoneità dell'assetto organizzativa della SIM (cfr. paragrafo 4). La possibilità di utilizzare i modelli interni ai fini del calcolo del rischio specifico è oggetto di apposito riconoscimento, subordinatamente alle condizioni illustrate nel paragrafo 7.2.

Una volta che il modello interno sia stato riconosciuto, la SIM determina le coperture patrimoniali secondo quanto disposto nei paragrafi 7 e 8.

La Banca d'Italia, oltre a controllare l'affidabilità del modello prima del riconoscimento, verifica periodicamente che il modello sia in grado di fornire un'adeguata rappresentazione dell'esposizione al rischio della SIM, anche richiedendo all'intermediario un periodo di sperimentazione «in loco» e di provare il modello simulando una situazione di forti perturbazioni sui mercati.

Nel caso in cui la SIM non rispetti i criteri previsti all'atto del riconoscimento, la Banca d'Italia può revocare il riconoscimento del modello interno e impone all'intermediario di calcolare i requisiti patrimoniali sulla base della metodologia standardizzata.

2. *Definizioni.*

Ai fini della presente sezione, si definiscono:

«test retrospettivi», i test che confrontano i risultati del portafoglio con le misure di rischio prodotte dai modelli;

«valore a rischio» (VaR), la misura della perdita potenziale massima che risulterebbe da una variazione di prezzo avente una certa probabilità, lungo un determinato orizzonte temporale.

3. *Caratteristiche del modello di misurazione del rischio.*

3.1. *Fattori di rischio.*

Il modello interno di misurazione del rischio tiene conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, a seconda del livello di attività della SIM nei rispettivi mercati. In particolare, devono essere rispettate le seguenti disposizioni minime.

Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse, il sistema di misurazione del rischio incorpora i fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale la SIM detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse. La SIM definisce la struttura per scadenze dei tassi di interesse servendosi di uno dei modelli generalmente accettati. Per esposizioni sostanziali al rischio di tasso d'interesse sulle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è divisa in almeno sei segmenti di scadenza. Il sistema di misurazione del rischio deve inoltre tenere conto del rischio di movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse.

Per quanto riguarda il rischio di cambio, il sistema di misurazione incorpora i fattori di rischio corrispondenti sia alle singole valute in cui sono denominate le posizioni della SIM sia all'oro.

Per quanto riguarda il rischio sui titoli di capitale, il sistema di misurazione impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali la SIM detiene posizioni significative.

Per quanto riguarda il rischio sulle posizioni in merci, il sistema di misurazione impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale la SIM detiene posizioni significative. Il sistema di misurazione deve cogliere anche il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche e l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da scadenze non coincidenti. Esso deve inoltre tenere conto delle caratteristiche dei mercati, in particolare della data di consegna e del margine di cui dispongono gli operatori per liquidare le posizioni.

Il modello deve riflettere accuratamente, all'interno di ciascuna delle categorie generali di rischio, gli specifici rischi connessi con le opzioni.

Le SIM possono stabilire in autonomia le modalità di misurazione del rischio delle posizioni individuali (a titolo di esempio: matrice di covarianza, metodo della simulazione storica, simulazione di tipo Montecarlo), comunicando alla Banca d'Italia i criteri di aggregazione dei rischi associati alle singole componenti del portafoglio.

3.2. *Calcolo del valore a rischio.*

Il calcolo del valore a rischio (VaR) è soggetto ai seguenti requisiti («criteri quantitativi»):

a) calcolo del VaR su base almeno giornaliera;

b) intervallo di confidenza unilaterale del 99%;

c) periodo di detenzione pari a dieci giorni;

d) periodo storico di osservazione di almeno un anno, tranne nel caso in cui un periodo di osservazione più breve sia giustificato da un aumento improvviso e significativo delle volatilità dei prezzi. Per le SIM che impiegano sistemi di ponderazione, il periodo di osservazione può risalire ai sei mesi precedenti in termini di media ponderata;

e) serie di dati aggiornate con frequenza almeno trimestrale. Le SIM procedono ad aggiornamenti più frequenti ogniqualvolta le condizioni di mercato mutino in maniera sostanziale.

Per il calcolo del VaR le SIM possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito della stessa categoria di rischio e tra categorie di rischio distinte. La Banca d'Italia accerta che il metodo di misurazione delle correlazioni delle SIM sia corretto e applicato in maniera esaustiva.

4. *Requisiti organizzativi.*

La Banca d'Italia riconosce validità al modello interno a condizione che il sistema di gestione del rischio della SIM sia concettualmente corretto e applicato con integrità e che siano rispettati, in particolare, i seguenti requisiti organizzativi («criteri qualitativi»):

a) il modello interno di misurazione dei rischi deve essere strettamente integrato nel processo quotidiano di gestione dei rischi della SIM e in grado di fornire all'alta direzione le informazioni sull'esposizione al rischio della SIM.

In particolare, è necessario che:

1. i requisiti patrimoniali si basino sul modello utilizzato a fini gestionali interni e non su specifiche elaborazioni finalizzate esclusivamente al calcolo degli obblighi di vigilanza;

2. il modello sia usato congiuntamente ai limiti operativi e la relazione tra i limiti e il modello sia stabile nel tempo e ben conosciuta dagli operatori e dalla direzione;

3. i risultati del modello formino parte integrante del processo di monitoraggio e di controllo della posizione di rischio assunto dalla SIM;

b) la SIM deve disporre di unità di controllo dei rischi, che sia indipendente dalle unità di negoziazione e risponda direttamente all'alta direzione. L'unita deve essere responsabile della progettazione e della messa in atto del sistema di gestione dei rischi della SIM ed elaborare e analizzare rapporti quotidiani sui risultati del modello di misurazione dei rischi;

c) il consiglio di amministrazione e l'alta direzione della SIM devono partecipare attivamente al processo di controllo dei rischi e i rapporti quotidiani dell'unità di controllo dei rischi devono essere

esaminati da dirigenti di livello gerarchico tale da poter imporre riduzioni sia delle posizioni assunte dai singoli operatori sta dell'esposizione complessiva al rischio della SIM;

d) la SIM deve disporre di personale specializzato nell'impiego di modelli nell'area della negoziazione, del controllo dei rischi, della revisione interna e dei servizi di «back-office»;

e) la SIM deve aver stabilito procedure per verificare e imporre l'osservanza di una serie definita di politiche e controlli interni sull'insieme del funzionamento del sistema di misurazione dei rischi (2);

f) la SIM deve mettere in atto frequentemente un rigoroso programma di prove di stress (cfr. successivo paragrafo 6), il cui esito viene valutato dall'alta direzione e tenuto presente nelle politiche e nei limiti da essi stabiliti;

g) la SIM deve procedere ad un riesame dell'intero processo di gestione dei rischi almeno una volta l'anno. Il riesame deve prendere in considerazione:

l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo dei rischi;

l'integrazione dei risultati del modello interno nella gestione quotidiana dei rischi e l'attendibilità complessiva del sistema informativo per l'alta direzione;

le modalità seguite per approvare i modelli di misurazione dei rischi ed i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al «front-office» e al «backoffice»;

le tipologie dei rischi di mercato individuati dal modello interno e la convalida di eventuali modifiche del processo di misurazione dei rischi;

l'accuratezza e la completezza dei dati, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione e dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio;

il processo di verifica che la SIM impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per i modelli interni, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;

il processo di verifica che la SIM impiega per valutare i test retrospettivi.

È inoltre necessario che vi siano verifiche periodiche del sistema di misurazione dei rischi, dell'attività svolta dall'unità di controllo e del rispetto delle procedure di gestione dei rischi da parte delle unità di negoziazione.

5. *Test retrospettivi.*

La SIM controlla l'accuratezza e i risultati del modello impiegato mediante un programma di test retrospettivi. Il [est retrospettivo mette a confronto il VaR, calcolato secondo il modello interno, con la variazione effettiva del portafoglio al fine di verificare se le misure di rischio elaborate dalla SIM al 99° percentile coprono effettivamente il 99% dei risultati del portafoglio. Tale capacità si ritiene raggiunta da un modello che, su un campione di 250 giorni lavorativi, produca al massimo 4 casi in cui i risultati effettivi del portafoglio non sono coperti dalla misura del rischio («scostamenti» (3)). Il test retrospettivo deve essere svolto quotidianamente.

La SIM deve essere in grado, ove richiesto, di effettuare test restrospettivi sulla base di variazioni ipotetiche del portafoglio, calcolate mantenendo invariate le posizioni di fine giornata.

6. *Prove di stress.*

Le SIM che utilizzano i modelli interni devono dispone di un rigoroso e completo programma di prove di stress.

Gli scenari di stress devono contemplare un'ampia gamma di fattori in grado di generare perdite e guadagni straordinari nei portafogli di negoziazione o rendere particolarmente difficoltoso il controllo dei rischi. Fra tali fattori rientrano eventi a bassa probabilità concernenti tutte le principali fattispecie di rischio, ivi incluse le varie componenti dei rischi di mercato, di credito e operativi. Gli scenari di stress devono poter mettere in evidenza l'impatto di questi eventi sulle posizioni con caratteristiche di prezzo sia lineari che non lineari (ad es., opzioni e strumenti con comportamento analogo).

Le prove di stress devono essere di natura sia quantitativa sia qualitativa e contemplare tanto il rischio di mercato quanto gli effetti di liquidità generati da turbative di mercato. I criteri quantitativi individuano plausibili scenari di stress cui le SIM possono trovarsi esposte. I criteri qualitativi mettono in risalto due obiettivi delle prove di stress:

a) la valutazione della capacità del patrimonio di vigilanza della SIM di assorbire ingenti perdite potenziali;

b) l'individuazione delle misure che la SIM può intraprendere per ridurre il rischio e preservare il patrimonio.

I risultati delle prove di stress sono comunicati regolarmente all'alta direzione e, periodicamente, al consiglio di amministrazione.

Le SIM combinano le prove di stress definite dalla Banca d'Italia (cfr. successivo paragrafo 6.1) con quelle da loro elaborate in funzione delle caratteristiche di rischio proprie di ogni SIM (cfr. successivo paragrafo 6.2).

6.1. *Richieste della Banca d'Italia.*

6.1.1. *Comunicazioni delle SIM.*

Ai fine di consentire alla Banca d'Italia di valutare quanti giorni di perdite massime sarebbero coperti da una data stima del valore a rischio, le SIM comunicano alla Banca d'Italia i dati sulle perdite più elevate subite durante il periodo di segnalazione. Questi dati vengono raffrontati con la copertura patrimoniale derivante dal modello interno della SIM.

6.1.2. *Prove che richiedono simulazioni da parte delle SIM.*

Le SIM, sulla base delle richieste della Banca d'Italia, sottopongono i propri portafogli a vari scenari di stress simulati e forniscono i relativi risultati alla Banca d'Italia.

Un primo tipo di scenario comprende periodi passati di forte perturbazione tenendo conto sia degli ampi movimenti di prezzo sia della forte riduzione della liquidità che si è accompagnata a questi eventi.

Un secondo tipo di scenario misura la sensibilità dell'esposizione ai rischi di mercato a determinate variazioni nei parametri presuntivi di volatilità e correlazione. La prova di stress comporta l'individuazione dell'intervallo entro cui si sono mosse le passate variazioni delle volatilità e delle correlazioni e una valutazione delle attuali posizioni della SIM a fronte di valori estremi in tale intervallo storico.

6.2. *Prove di stress condotte dalle singole SIM.*

Al fine di cogliere le specificità del proprio portafoglio, ciascuna SIM deve individuare ulteriori situazioni di stress rispetto a quelle richieste dalla Banca d'Italia (cfr. paragrafo 6.1.2), che essa considera massimamente sfavorevoli.

Le SIM forniscono alla Banca d'Italia una descrizione della metodologia impiegata per definire e testare gli scenari di stress e dei risultati ottenuti.

I risultati dei test sono periodicamente riesaminati dall'alta direzione della SIM e trovano riflesso nelle linee operative e nei limiti di esposizione fissati dalla direzione e dal consiglio di amministrazione. Inoltre, se i risultati delle prove indicano una particolare vulnerabilità di fronte a una data serie di circostanze, la SIM adotta idonee misure per gestire adeguatamente questi rischi.

7. *Modalità di calcolo del requisito patrimoniale.*

7.1. *Regole generali.*

Le SIM autorizzate ad utilizzare modelli interni devono soddisfare un requisito patrimoniale corrispondente al maggiore tra i due importi seguenti:

1. la misura del VaR del giorno precedente;

2. la media delle misure del VaR giornaliero nei sessanta giorni operativi precedenti, moltiplicata per un fattore di almeno 3, eventualmente maggiorata applicando un fattore compreso tra 0 e 1 sulla base del numero di scostamenti degli ultimi 250 giorni lavorativi evidenziati dai test retrospettivi della SIM. In particolare, in funzione del numero di scostamenti si applica il seguente fattore di maggiorazione:

Tavola 7 - Fattore di maggiorazione

Numero di scostamenti	Fattore di maggiorazione
Meno di 5	0,00
5	0,40
6	0,50
7	0,65
8	0,75
9	0,85
10 o più	1,00

La SIM notifica prontamente alla Banca d'Italia gli scostamenti rilevati dal programma di test retrospettivi e che hanno determinato l'aumento del fattore di maggiorazione.

La SIM può chiedere alla Banca d'Italia l'esonero dall'applicazione del fattore di maggiorazione qualora lo scostamento sia da imputare a fattori eccezionali. La Banca d'Italia comunica la propria decisione entro trenta giorni dalla richiesta.

Ove gli scostamenti risultino numerosi, la Banca d'Italia può imporre le misure necessarie per assicurare il tempestivo miglioramento del modello. Nel caso in cui, nonostante tali misure, gli scostamenti persistano la Banca d'Italia può revocare il riconoscimento del modello interno.

7.2 *Modalità di calcolo del requisito patrimoniale: rischio specifico.*

Allo scopo di calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico associato alle posizioni in titoli di debito e titoli di capitale, la Banca d'Italia riconosce validità all'utilizzo di un modello interno di una SIM qualora esso, oltre a soddisfare le condizioni previste nei paragrafi precedenti:

spieghi la variazione storica dei prezzi nel portafoglio;

rifletta la concentrazione del portafoglio (4);

sia resistente ad una situazione sfavorevole (5);

sia convalidato da test retrospettivi volti a verificare che il rischio specifico sia valutato in modo adeguato.

Inoltre, la SIM deve dimostrare di essere in possesso di metodologie idonee, in base alle norme internazionalmente riconosciute, a valutare adeguatamente il rischio d'evento e quello di inadempienza per le posizioni in titoli di debito e titoli di capitale. Qualora non sia in grado di fornire tale dimostrazione, il requisito patrimoniale dovrà subire una maggiorazione, che sarà determinata effettuando un calcolo analogo a quello utilizzato per il modello per il rischio generale del mercato nel caso in cui quest'ultimo non abbia superato i test retrospettivi.

Il requisito patrimoniale complessivo calcolato con il modello interno è dato quindi dalla seguente formula:

$$C_t = max(VaR_{t-1} + \beta_t{}^*RSM_{t-1},\ \delta_t * \frac{1}{60}\sum_{i=1}^{60} VaR_{t-1} + \beta_t{}^*\frac{1}{60}\sum_{i=1}^{60} RSM_{t-i})$$

dove:

C_t = requisito patrimoniale complessivo relativo al giorno t;

VaR_{t-1} = valore a rischio calcolato secondo il modello interno riferito al giorno t-1;

RSM_{t-1} = ammontare di capitale aggiuntivo destinato alla copertura del rischio specifico (in caso di incapacità del modello di calcolare il rischio di evento e di inadempimento) con riferimento al giorno t-1;

VaR_{t-1} = valore a rischio calcolato secondo il modello interno per il portafoglio detenuto al giorno t-i;

RSM_{t-1} = ammontare di capitale aggiuntivo destinato alla copertura del rischio specifico (in caso di incapacità del modello di calcolare il rischio di evento e di inadempimento) con riferimento al giorno t-i;

δ_t = fattore moltiplicativo da applicare alla media dei VaR calcolato secondo il modello interno, non inferiore a 3 e non superiore a 4 (cfr. paragrafo 7.1);

β_t = fattore moltiplicativo riferito alla copertura patrimoniale aggiuntiva a fronte del rischio specifico (RSM). Esso assume valore i nel caso di incapacità del modello di calcolare il rischio di evento e di inadempimento o valore Ø nel caso in cui il modello interno tiene conto anche del rischio di evento e di inadempimento.

Ai fini del calcolo della maggiorazione per il rischio specifico, il fattore moltiplicativo può essere applicato a una delle seguenti misure alternative dell'ammontare di capitale aggiuntivo destinato alla copertura del rischio specifico:

a) la parte di rischio specifico della misura del VaR che dovrebbe essere isolata in base alle norme di vigilanza; oppure, a scelta della SIM (6);

b) le misure del VaR di «sub-portafogli» di debito o di posizioni in titoli di capitale che contengono un rischio specifico.

Le SIM che utilizzano l'opzione b) devono individuare la loro struttura di «subportafogli» in anticipo e comunicarla alla Banca d'Italia. La SIM che intende modificare tale struttura chiede l'autorizzazione della Banca d'Italia, la quale si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; il termine è sospeso nel caso di richiesta di informazioni aggiuntive.

8. *Combinazione di modelli interni con la metodologia standardizzata.*

Le SIM possono utilizzare una combinazione tra metodologia standardizzata e modello interno a condizione che ciascuna categoria generale di rischio (ovvero ciascuno dei rischi per i quali è definito uno specifico requisito patrimoniale) sia valutata sulla base di un unico approccio (modelli interni o metodo standardizzalo) e che tutti gli elementi del rischio di mercato siano misurati.

Alla parte calcolata sulla base dei modelli interni si applicheranno i alteri indicati nei precedenti paragrafi della presente Sezione.

I coefficienti patrimoniali calcolati in base al metodo standardizzato e ai modelli interni dovranno essere aggregati mediante sommatoria semplice.

Le SIM che usano modelli interni solo per alcune categorie di rischio dovranno estendere quanto prima i loro modelli a tutti i rischi di mercato cui sono esposte.

La SIM che abbia adottato uno o più modelli interni non può chiedere di tornare a utilizzare la metodologia standardizzata per la misurazione dei rischi già valutati mediante tali modelli.

Le SIM possono chiedere alla Banca d'Italia di modificare la combinazione dei due approcci solo nel senso di un maggiore utilizzo del modello interno. Qualora la Banca d'Italia non sollevi obiezioni alla modifica nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, la SIM può utilizzare la nuova combinazione per il calcolo dei requisiti patrimoniali; il termine è sospeso nel caso di richiesta di informazioni aggiuntive.

9. *Procedura per il riconoscimento dei modelli.*

La procedura di riconoscimento si struttura in tre fasi:

1. *Presentazione delta domanda di riconoscimento del modello.*

Le SIM interessate al riconoscimento di un proprio modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali presentano apposita istanza alla Banca d'Italia - Servizio vigilanza sull'intermediazione finanziaria - Divisione analisi e interventi I.

La domanda deve essere corredata delle risposte al questionario di cui all'Allegato N e di ogni informazione e documentazione che la SIM ritiene utile per una agevole e completa valutazione del modello, ivi compresi gli organigrammi, i risultati di test effettuati, le evidenze statistiche.

La presentazione della domanda è approvata dal consiglio di amministrazione con apposita delibera.

2. *Esame del modello.*

La Banca d'Italia esamina il modello sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi esposti nei precedenti paragrafi.

Nel caso di SIM ricomprese in gruppi la Banca d'Italia valuta le soluzioni organizzative adottate per il rispetto dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni.

Gli aspetti di rilievo emersi dall'esame della documentazione verranno approfonditi con gli esponenti aziendali coinvolti nei diversi aspetti del processo di misurazione e gestione del rischio.

3. *Comunicazione dell'esito della domanda.*

La Banca d'Italia comunica l'esito della domanda entro centoventi giorni dalla ricezione della stessa; il termine è sospeso nel caso di richiesta scritta di informazioni aggiuntive.

La Banca d'Italia, ove rigetti la domanda, specifica le aree nelle quali si sono individuate le lacune che hanno impedito il riconoscimento del modello.

La Banca d'Italia si riserva, anche in caso di riconoscimento del modello, di indicare gli aspetti non pienamente rispondenti agli standard richiesti e di assumere le conseguenti determinazioni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali.

Il riconoscimento del modello da parte della Banca d'Italia viene accordato qualora lo stesso sia ritenuto idoneo a un corretto calcolo dei requisiti patrimoniali. Resta ferma la responsabilità degli amministratori in ordine alle scelte di portafoglio e alle misure organizzative assunte in base alle informazioni derivanti dal modello.

Qualora la SIM decida di apportare modifiche di rilievo ad un modello già riconosciuto, ne dà preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, la quale verifica che le modifiche proposte non inficino le condizioni previste per il riconoscimento. La Banca d'Italia si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione; il termine è sospeso in caso di richiesta di informazioni aggiuntive.

Art. 2.

Nel titolo III (Vigilanza), capitolo 3 (Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio) è aggiunto il seguente allegato *N* (Questionario sui modelli interni):

ALLEGATO *N*

QUESTIONARIO SUI MODELLI INTERNI

1. *Premessa.*

Il questionario di cui al presente allegato rappresenta una traccia utile per fornire alla Banca d'Italia una base informativa per la valutazione della rispondenza delle strutture interne della SIM ai criteri qualitativi, indicati alla sezione XII del presente capitolo e la capacità del modello di soddisfare i criteri quantitativi indicati alla medesima sezione XII del presente capitolo.

Le indicazioni fornite sulla base del presente questionario consentono alla Banca d'Italia di venire in possesso degli elementi informativi minimi per avviare la procedura di riconoscimento del modello interno. Ove ritenuto necessario, pertanto, potranno essere richieste ulteriori informazioni al fine di approfondire aspetti particolari della organizzazione della SIM e/o delle caratteristiche tecniche del modello.

2. *Aspetti qualitativi.*

I. Le strutture.

A. *Consiglio di amministrazione e alta direzione.*

1) Descrivere le linee guida generali sul tipo di attività (prodotti, mercati, funzioni) che vengono svolte e sulle relative politiche di controllo del rischio. Descrivere le modalità con le quali vengono comunicate all'interno dell'azienda. Qualora esista un documento contenente le linee guida, allegarne copia.

2) Descrivere il sistema delle deleghe in materia di assunzione e gestione dei rischi connessi alla gestione del portafoglio di negoziazione.

3) Indicare gli organi aziendali che partecipano alla decisione di entrare in nuovi mercati o in nuovi prodotti.

4) Indicare il tipo di informazioni fornite al CdA, all'alta direzione e agli altri dirigenti responsabili e la periodicità delle comunicazioni fornite dalle unità addette alla negoziazione e da quelle addette al controllo. Allegare copia dei reports prodotti.

5) Indicare se il CdA prende in esame i risultati delle simulazioni sui movimenti delle principali variabili di mercato.

B. *Unità di controllo del rischio.*

1) Indicare la posizione dell'unità organizzativa preposta al controllo del rischio nell'organigramma e i responsabili ai quali risponde.

2) Descrivere le risorse professionali di cui dispone.

3) Descrivere quali tra le seguenti attività viene svolta dalla unità di controllo del rischio, precisando il livello di responsabilità e la frequenza degli interventi:

a) progettazione del processo di controllo del rischio;

b) progettazione del modello;

c) monitoraggio e reporting sul livello di rischio;

d) verifica del rispetto dei limiti assegnati e relativi interventi;

e) verifica delle formule impiegate nel calcolo dei prodotti finanziari più complessi;

f) manutenzione e aggiornamento dei sistemi informativi utilizzati per il funzionamento del modello;

g) valutazione dei rischi connessi con lo svolgimento di nuove attività;

h) effettuazione di test retrospettivi;

i) effettuazione di prove di stress.

4) Descrivere gli strumenti analitici e informativi di cui dispone.

5) Indicare se viene predisposta apposita manualistica relativa alle procedure di controllo del rischio. In caso positivo allegarne copia.

C. *Internal Auditing.*

1) Indicare la collocazione all'interno dell'organigramma e i responsabili a cui risponde.

2) Descrivere i compiti attribuiti all'ispettorato interno in materia di verifica del sistema di controllo del rischio.

3) Descrivere le risorse professionali di cui dispone la funzione di ispettorato interno.

4) Descrivere gli strumenti analitici e informativi di cui dispone.

5) Descrivere il tipo di controlli effettuati nel corso della realizzazione del modello e nella fase di prima applicazione.

6) Indicare se sono stati richiesti ai revisori esterni rapporti sulla validità e sul funzionamento del modello. In caso affermativo allegarne copia.

D. *Dealing Room.*

1) Descrivere l'organizzazione delle sale operative.

2) Descrivere le principali tipologie di attività svolte dalle unità di negoziazione per strumenti e mercati.

3) Descrivere le modalità del coordinamento tra le unità di negoziazione.

4) Indicare le informazioni di cui dispone il trader circa la posizione di rischio calcolata sulla base del modello. Indicare, inoltre, la frequenza dell'aggiornamento.

5) Fornire un elenco dei principali software utilizzati dalle unità di negoziazione.

II) Il processo di controllo.

A. *Deleghe e limiti.*

1) Descrivere l'articolazione delle deleghe all'interno della SIM con riferimento alla gestione dei rischi del portafoglio di negoziazione.

2) Descrivere le modalità di definizione e di formalizzazione dei limiti operativi precisando la periodicità con la quale viene controllato il loro rispetto e la frequenza con la quale vengono rivisti.

3) Descrivere le modalità di definizione e di assegnazione dei limiti tra le unità di negoziazione sulla base delle indicazioni del modello. In particolare, descrivere come si tiene conto delle correlazioni dei rischi assunti dalle singole unità di negoziazione nell'allocazione del capitale a rischio.

4) Indicare se vengono utilizzati anche limiti di negoziazione infragiornalieri.

5) Fornire la documentazione relativa ai limiti assegnati ai singoli responsabili operativi.

6) Descrivere la procedura che viene attivata e quali interventi sono previsti in caso di superamento dei limiti assegnati. Indicare se è prevista la possibilità di ricostruire ex-post l'eventuale superamento dei limiti assegnati.

7) Descrivere le procedure attraverso le quali la struttura delle deleghe viene resa nota all'interno della SIM.

8) Descrivere i meccanismi di controllo previsti per la verifica del rispetto delle deleghe.

B. *Prove di stress.*

1) Descrivere il programma di prove di stress.

2) Descrivere quali scenari di stress sono stati elaborati dalla SIM date le caratteristiche del proprio portafoglio.

3) Indicare la frequenza con la quale gli scenari vengono rivisti.

4) Indicare i soggetti ai quali vengono sottoposti i risultati delle prove di stress.

5) Indicare se sono state individuate specifiche misure da intraprendere qualora venisse riscontrata una particolare vulnerabilità dell'azienda a situazioni di tensione.

III) I Sistemi informatici.

A. *Misure di sicurezza.*

1) Descrivere le misure di protezione degli accessi previste.

2) Indicare se sono previste procedure di recovery.

3) Indicare se tali procedure sono state sottoposte a test e fornire i relativi risultati.

B. *Affidabilità del sistema.*

1) Descrivere l'architettura dei sistemi informativi utilizzati per il funzionamento del modello.

2) Descrivere le basi informative utilizzate distinguendo quelle aziendali da quelle esterne (es. Reuters, Telerate, ecc.), quelle statistiche da quelle di rilevazione della posizione.

3) Descrivere la frequenza con cui vengono aggiornati i parametri del modello.

4) Nel caso in cui vengano utilizzate più basi informative, descrivere le procedure di integrazione delle informazioni.

5) Indicare se esistono sistemi di controllo della qualità dei dati utilizzati.

6) Descrivere le procedure che vengono utilizzate per l'estrazione dei dati dalle basi informative.

7) Indicare se esistono inserimenti manuali nella procedura e descriverli.

8) Descrivere i controlli effettuati per valutare l'adeguatezza del sistema informativo in vista dell'adozione del modello.

9) Indicare se esiste una documentazione delle procedure utilizzate e dei risultati dei test effettuati.

10) Indicare l'unità organizzativa alla quale fa capo la gestione delle basi dati del modello.

11) Indicare se sono previste modifiche o integrazioni dei sistemi informativi, precisando quali e in che tempi.

3. *Aspetti quantitativi.*

I) Informazioni sulla performance del modello.

A. *Informazioni generali sul VaR.*

Fornire le seguenti informazioni:

1) valore minimo, massimo e medio del VaR giornaliero per un periodo non inferiore a sei mesi disaggregando il risultato complessivo per categorie di rischio o portafogli;

2) evoluzione della serie giornaliera dei profitti e delle perdite per un periodo di 3 mesi sul portafoglio di negoziazione e del VaR giornaliero calcolato dal modello;

3) numeri degli scostamenti tra risultati effettivi di negoziazione e valore a rischio;

4) eventuali aggiustamenti effettuati sulla base dei risultati dei test retrospettivi. Qualora siano usati criteri che richiedano «preliminarmente» un adeguato grado di liquidità e/o diversificazione, fornire una ripartizione delle posizioni soggette al rischio specifico (nei due comparti) tra «liquide e diversificate» e «altre» e descrivere le modalità con cui vengono trattate queste ultime.

B. *Prove di stress.*

1) Descrivere gli scenari di stress definiti dalla SIM.

2) Indicare la frequenza delle prove di stress e i destinatari dei risultati.

3) Fornire i risultati ottenuti per le prove di stress definite dalla SIM.

4) Descrivere gli eventuali interventi sulle posizioni di rischio effettuati a seguito di risultati considerati non favorevoli delle prove di stress.

II) Trattamento dei fattori di rischio.

A. *Rischio di tasso di interesse.*

1) Indicare le modalità di rappresentazione lungo la curva dei rendimenti delle posizioni a tasso fisso e a tasso indicizzato, sopra e sotto la linea (ad es.: metodo del valore attuale dei flussi, metodo della duration).

2) Descrivere il procedimento di aggregazione delle posizioni (ad es.: vincoli imposti al clumping).

3) Indicare il numero dei punti in cui viene scomposta la curva dei tassi dal modello.

4) Descrivere come si tiene conto del rischio di variazione degli spread tra strumenti finanziari diversi.

5) Indicare il numero delle valute considerate.

6) Precisare se esistono valute che si ritiene di escludere dal calcolo del VaR a motivo delle posizioni poco rilevanti assunte. Come viene quantificato il «rischio residuale» in questo caso?

7) Descrivere le modalità di aggregazione delle posizioni in valute diverse.

13. *Rischio di cambio.*

1) Descrivere il metodo con cui viene calcolata la posizione di rischio per ogni valuta, a pronti e a termine.

2) Precisare se esistono valute che si ritiene di escludere dal calcolo del VaR a motivo delle posizioni poco rilevanti assunte. Come viene quantificato il «rischio residuale» in questo caso?

C. *Rischio di variazione dei prezzi delle azioni.*

1) Descrivere le modalità di calcolo delle posizioni all'interno dei diversi mercati (utilizzo della volatilità del mercato e dei beta collegati all'indice di mercato, utilizzo dei beta settoriali, utilizzo delle volatilità delle singole azioni); descrivere le modalità di aggregazione delle posizioni tra i diversi mercati.

D. *Rischio di variazione dei prezzi delle merci.*

1) Descrivere il metodo con cui viene calcolata la posizione di rischio per ogni merce, a pronti e a termine.

E. *Rischi non lineari e volatilità delle opzioni.*

Descrivere i seguenti punti:

1) modelli di pricing adottati per le principali tipologie di opzioni;

2) metodologie per il calcolo dei rischi;

3) modalità di aggregazione delle posizioni in opzioni (es.: maturity e volatility ladder);

4) modalità di aggregazione delle posizioni in opzioni con il resto delle posizioni in portafoglio;

5) utilizzo di approcci parametrici ovvero di analisi di scenario;

6) trattamento delle opzioni esotiche (se non sono di valore trascurabile).

F. *Rischio specifico.*

1) Descrivere la metodologia con cui viene calcolato il rischio specifico nei due comparti.

III) Metodologia di stima del modello e criteri di aggregazione del rischio.

Fornire informazioni sui seguenti punti:

1) tipo di modello in uso (ad esempio: varianza-covarianza, simulazione storica, Montecarlo);

2) periodo di detenzione delle posizioni utilizzato nel modello e intervallo di confidenza utilizzato;

3) ipotesi formulate sulla distribuzione statistica dei fattori di rischio (normalità, fat tails, ecc.);

4) lunghezza dell'intervallo temporale di osservazione;

5) modalità di ponderazione delle osservazioni (media semplice, livellamento esponenziale, volatilità condizionata, ecc.);

6) eventuali disponibilità di elaborazioni basate su più intervalli temporali;

7) metodologia di aggregazione delle esposizioni «all'interno» e «tra» fattori di rischio (considerazione delle correlazioni);

8) eventuale disponibilità di test sulla stabilità delle volatilità e delle correlazioni utilizzate;

9) periodicità di aggiornamento dei parametri utilizzati.

---

1) Al riguardo si rammenta che per le SIM di negoziazione tutto il portafoglio è considerato non immobilizzato.

2) È opportuno che il sistema dei controlli sia documentato, ad esempio, tramite un manuale di gestione che ne descriva i principi fondamentali e fornisca una spiegazione delle tecniche di misurazione dei rischi di mercato.

3) Si verifica uno «scostamento» quando la variazione effettiva del valore del portafoglio supera il VaR calcolato secondo il modello.

4) Il modello interno della SIM deve risultare sensibile alle variazioni nella composizione del portafoglio in modo da prevedere requisiti patrimoniali crescenti al crescere della concentrazione del portafoglio.

5) Il modello deve poter segnalare un rischio crescente nel caso di situazione sfavorevole, incorporando ad esempio nel periodo di stima un intero ciclo economico e verificando l'accuratezza del modello nella fase discendente del cielo o alternativamente simulando situazioni statisticamente o storicamente peggiori (worst case).

6) In particolare, per i titoli di capitale, il sistema di misurazione dovrebbe impiegare un fattore di rischio distinto per ciascuno dei mercati mobiliari nei quali la SIM detiene posizioni significative; per i titoli di debito, il modello dovrebbe incorporare i fattori di rischio relativi ai tassi d'interesse di ciascuna valuta nella quale la SIM detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al rischio di tasso d'interesse.

02A09161

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2002.

Decadenza della SLP - Assicurazioni spese legali e peritali e rischi accessori S.p.a., in Torino, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2099).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla SLP - Assicurazioni spese legali e peritali e rischi accessori - S.p.a., con sede in Torino, corso Matteotti n. 3-*bis*, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta all'unanimità in data 16 maggio 2002 dall'assemblea ordinaria degli azionisti della SLP - Assicurazioni spese legali e peritali e rischi accessori S.p.a. in merito alla rinuncia all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami corpi di veicoli terrestri e perdite pecuniarie di vario genere, a ratifica di quanto già deliberato all'unanimità dal consiglio di amministrazione in data 22 aprile 2002;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)* del citato decreto legislativo n. 175/1995;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la SLP - Assicurazioni spese legali e peritali e rischi accessori S.p.a., con sede in Torino, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 3. Corpi di veicoli terrestri (autorizzato con esclusione dei rischi relativi al furto e incendio autovetture ed a quelli ricompresi nella polizza «casco» autoveicoli) e 16. Perdite pecuniarie di vario genere (autorizzato limitatamente al rischio «altre perdite pecuniarie»), con gli effetti di cui all'art. 69, comma 3, del citato decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2002

Il presidente: GIANNINI

02A09174

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di Cassazione, in data 16 luglio 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Modifiche al titolo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Benevento e ad altre province dello Statuto d'autonomia provinciale».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Lega Sud Ausonia - via Piana n. 72 - 82030 Ponte (Benevento).

02A09355

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 luglio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0064
Yen giapponese	117,39
Corona danese	7,4298
Lira Sterlina	0,64320
Corona svedese	9,3234
Franco svizzero	1,4660
Corona islandese	84,19
Corona norvegese	7,3775
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,57720
Corona ceca	29,713
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,37
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,5494
Lira maltese	0,4181
Zloty polacco	4,1332
Leu romeno	33070
Tallero sloveno	226,5522
Corona slovacca	44,775
Lira turca	1672000
Dollaro australiano	1,8143
Dollaro canadese	1,5512
Dollaro di Hong Kong	7,8499
Dollaro neozelandese	2,0850
Dollaro di Singapore	1,7512
Won sudcoreano	1179,30
Rand sudafricano	10,1546

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A09396

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.27840-XV.J(2364) del 20 giugno 2002, i manufatti esplosivi denominati:

sfera Giuliani Strobo calibro 125 - effetto colore rosso;

sfera Giuliani Strobo calibro 125 - effetto colore verde;

sfera Giuliani Strobo calibro 125 - effetto colore blu;

sfera Giuliani Strobo calibro 125 - effetto colore giallo;

sfera Giuliani Strobo calibro 125 - effetto colore pioggia oro salice;

sfera Giuliani Strobo calibro 125 - effetto colore viola;

sfera Giuliani Strobo calibro 125 - effetto colore giallo tremolante;

sfera Giuliani Strobo calibro 125 - effetto colore oro;

sfera Giuliani Strobo calibro 125 - effetto colore sfera;

sfera Giuliani Strobo calibro 125 - effetto colore pioggia bianca;

sfera Giuliani Strobo calibro 125 - effetto colore bianco;

sfera Giuliani Strobo calibro 125 - effetto colore arancione;

sfera Giuliani Strobo calibro 125 - effetto colore tremolante bianco;

sfera Giuliani Strobo calibro 125 - effetto colore turchese;

sfera Giuliani Strobo calibro 125 - effetto colore multicolore,

che la Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Toffia (Rieti), località Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.23957-XV.J(2267) del 20 giugno 2002, il manufatto esplosivo denominato «Fiaccola 16x21 - Ferlazzo versione di colore pioggia bianca», che il sig. Ferlazzo Salvatore intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Camaro Superiore (Messina), contrada Maciurari, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.23951-XV.J(2261) del 20 giugno 2002, i manufatti esplosivi denominati:

colpo a salve tipo B - Ferlazzo - calibro 68 mm;

colpo a salve tipo C - Ferlazzo - calibro 68 mm;

colpo a salve tipo F8 - Ferlazzo - calibro 82 mm;

colpo a salve tipo F11 - Ferlazzo - calibro 36 mm;

colpo a salve tipo F7 - Ferlazzo - calibro 49 mm,

che il sig. Ferlazzo Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Camaro Superiore (Messina), contrada Maciurari, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A09109-02A09110-02A09111

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ditrecal»

Estratto decreto n. 181 del 16 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DITRECAL, nella forma e confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo de' Bacchettoni, 1/A, cap. 51100, Italia, codice fiscale 01056750472.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dll'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 034892012 (in base 10), 118U7D (in base 32);

classe «A» - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: granulato effervescente;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: LA.FA.RE. S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Sac. Benedetto Cozzolino, 77 - Ercolano (Napoli) (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una bustina:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3) 880 UI;

eccipienti: acido citrico 4352 mg; aspartame 40 mg; saccarina sodica 6 mg; aroma arancio (mk 500) 100 mg; giallo arancio S 2 mg; maltodestrina 322 mg.

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09150

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tobramin»

Estratto decreto n. 192 del 16 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TOBRAMIN nelle forme e confezioni: «200 mg/2 ml soluzione sterile per uso iniettabile» fiala, «150 mg/2 ml soluzione sterile per uso iniettabile» fiala, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004 - cap. 00156 Italia, codice fiscale 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «200 mg/2 ml soluzione sterile per uso iniettabile» fiala - A.I.C. n. 034599011 (in base 10), 10ZW33 (in base 32);

classe: «A» - nota 55-*bis* allegato I Provv. CUF 4 dicembre 2001 - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: ISF S.p.a., stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina, 1040 (prodotto finito).

Composizione: una fiala:

principio attivo: tobramicina 100 mg;

eccipienti: fenolo; sodio metabisolfito; diossido edetato; acqua P.P.I. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «150 mg/2 ml soluzione sterile per uso iniettabile» fiala - A.I.C. n. 034599023 (in base 10), 10ZW3H (in base 32);

classe: «A» - nota 55-*bis* allegato I provv. CUF 4 dicembre 2001 - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: ISF S.p.a., stabilimento sito in Roma - Italia, via Tiburtina, 1040 (prodotto finito).

Composizione: una fiala:

principio attivo: tobramicina 150 mg;

eccipienti: fenolo; sodio metabisolfito; diossido edetato; acqua P.P.I. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni batteriche gravi, quali setticemie, infezioni dell'apparato respiratorio inferiore, infezioni gravi del sistema nervoso centrale (meningite), infezioni intraddominali (inclusa la peritonite), infezioni delle ossa, della pelle e degli annessi cutanei, infezioni del tratto urinario complicate o ricorrenti, tutte sostenute da microrganismi sensibili. Il «Tobramin» è considerato inoltre farmaco di seconda scelta nelle infezioni sostenute da e. coli e da stafilococco.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09149

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Urtotre»

Estratto decreto n. 193 del 16 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale URTOTRE, nelle forma e confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: LA.FA.RE. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ercolano (Napoli), via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77 - cap. 80056 Italia, codice fiscale 00467860631.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 034802013 (in base 10), 1162BX (in base 32);

classe «A» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: granulato effervescente;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: LA.FA.RE. S.r.l. stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino, 77 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una bustina:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3) 880 UI;

eccipienti: acido citrico 4352 mg; aspartame 40 mg; saccarina sodica 6 mg; aroma arancio (mk 500) 100 mg; giallo arancio S 2 mg; maltodestrina 322 mg.

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09148

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cadtre»

Estratto decreto n. 194 del 16 aprile 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CADTRE, nelle forme e confezioni: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: New Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), p.zza Don Luigi Sturzo n. 34 - c.a.p. 04011, Italia, scodice fiscale 01759860594.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 034801011 (in base 10), 1161CM (in base 32);

classe «A» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: granulato effervescente;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: LA.FA.RE. S.r.l. stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino, 77 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: una bustina:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3) 880 UI;

eccipienti: acido citrico 4352 mg; aspartame 40 mg; saccarina sodica 6 mg; aroma arancio (mk 500) 100 mg: giallo arancio S 2 mg; maltodestrina 322 mg.

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09147

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril Bruni»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 705 del 31 maggio 2002

Medicinale: CAPTOPRIL BRUNI.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Bruni s.n.c., via Basilica Soluntina, 67 - 90017 S. Flavia (Palermo).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

50 compresse da 25 mg - A.I.C. n. 035506029/MG (in base 10) 11VKVF (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»: il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,32 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 8,78 euro (IVA inclusa);

24 compresse da 50 mg in blister PVC/AL - A.I.C. n. 035506017/MG (in base 10) 11VKV1 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A»: Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 5,16 euro (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 8,52 euro (IVA inclusa).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 25 mg o 50 mg di captopril;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, amido di mais pregelatinato acido stearico.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Delta Ltd Hafnarfjordur Islanda.

Indicazioni terapeutiche: Captopril è indicato per il trattamento di ipertensione e insufficienza cardiaca congestizia.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09165

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ticlozer»

Estratto decreto n. 272 del 7 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TICLOZER nelle forme e confezioni: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse, alle condizioni con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004 - cap. 00156 Italia, codice fiscale 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 035008010 (in base 10), 11DCJB (in base 32);

classe: «A» nota 9 - Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l., stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina n. 1004 (prodotto finito).

Composizione: una compressa:

principio attivo: ticlopidina cloridrato 250 mg;

eccipienti: lattosio; idrossipropilcellulosa; cellulosa microcristallina; talco; magnesio stearato: sodio croscaramellose; polietilenglicole 6000; titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la ticlopidina è indicata nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico (arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile). In pazienti con pregresso infarto miocardico e con pregressi attacchi ischemici transitori l'uso della ticlopidina dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetil salicilico (ASA) o nei quali l'ASA è risultato inefficace. La ticlopidina è inoltre indicato: nella prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici, nella circolazione extracorporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina.

Condizioni d'impiego: i medici sono invitati a usare il prodotto solo nei casi relativi alla patologia sopra indicata eseguendo i controlli indicati nelle «Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso» e rispettando attentamente le controindicazioni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09146

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bentifen»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 706 del 7 giugno 2002

Specialità mediciale: BENTIFEN.

Titolare A.I.C.: Novartis Ophthalmics Europe Ltd Delta House Southwood Crescent Southwood Farnborough Hants GU14 0NL UK.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

0,025% 5 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL - A.I.C n. 035591015/M (in base 10) 11Y4V7 (in base 32);

0,025% 20 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL - A.I.C. n. 035591027/M (in base 10) 11Y4VM (in base 32);

0,025% 30 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL - A.I.C. n. 035591039/M (in base 10) 11Y4VZ (in base 32);

0,025% 50 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL A.I.C. n. 035591041/M (in base 10) 11Y4W1 (in base 32);

0,025% 60 pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL - A.I.C. n. 035591054/M (in base 10) 11Y4WG (in base 32);

0,025% 1 flacone da 5 ml collirio soluzione - A.I.C. n. 035591066/M (in base 10) 11Y4WU (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio.

0,025% flacone da 5 ml di collirio soluzione.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: 0,345 mg di ketotifene idrogeno fumarato pari a 0,25 mg di ketotifene;

ciascuna goccia contiene 8,5 mcg di ketotifene idrogeno fumarato;

0,025% pipette monodose da 0,4 ml in blister PVC/AL.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: 0,4 ml di prodotto contengono 0,318 di ketotifene fumarato pari a 0,1 mg di ketotifene;

ciascuna pipetta contiene 9,5 mcg di ketotifene idrogeno fumarato;

eccipienti: benzalconio cloruro, glicerolo (E422), idrossido di sodio (E524), acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica

Produzione e controllo: Laboratoires Ciba Vision Faure Rue de la Bombardiere - 07104 Annonay Cedex (Francia).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della congiuntivite allergica stagionale.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09167

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluxidin»

Estratto decreto n. 280 del 14 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUXIDIN nella forma e confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco n. 6 - cap. 85033, codice fiscale 01135800769.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse - A.I.C. n. 035123013 (in base 10), 11HVU5 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»; nota: 9 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70 comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Francia Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Milano, via dei Pestagalli n. 7 (tutte).

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ticlopidina cloridrato 250 mg;

eccipienti: amido di mais 20 mg - cellulosa microcristallina 73 mg - magnesio stearato 6 mg - silice precipitata 1 mg - polivinilpirrolidone K30 15 mg - lattosio anidro 65 mg - idrossipropilmetilcellulosa 3,15 mg - titanio biossido 1,25 mg - glicole polietilenico 6000 0,60 mg.

Indicazioni terapeutiche: la ticlopidina è indicata nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovoscolari in pazienti a rischio trombotico (arteriopatia obliterante periferico, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile). In pazienti con pregresso infarto miocardico e con pregressi attacchi ischemici transitori l'uso della ticlopidina dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetilsalicilico (ASA) o nei quali l'ASA è risultato inefficace. La ticlopidina è inoltre indicata: nella prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici, nella circolazione extra-corporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina.

Condizioni d'impiego: i medici sono invitati ad usare il prodotto solo nei casi relativi alla patologia sopra indicata eseguendo i controlli indicati nelle «speciali avvertenze e precauzioni per l'uso» e rispettando attentamente le controindicazioni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09143

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcitrex»

Estratto decreto n. 299 del 14 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CALCITREX nella forma e confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Nobel Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004 - cap. 00156 Italia, codice fiscale 04177861004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine - A.I.C. n. 034929012 (in base 10), 119YCN (in base 32);

classe «A» - il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui all'art. 29, comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: granulato effervescente;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: LA.FA.RE. S.r.l. stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. Benedetto Cozzolino n. 77 (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (equivalente a 1000 mg di calcio); colecalciferolo (vitamina D3) 880 UI;

eccipienti: acido citrico; aspartame; saccarina sodica; aroma arancio mk 500; giallo arancio S; maltodestrina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: correzione della carenza combinata di vitamina D e calcio nell'anziano; apporto di vitamina D e calcio come integrazione della terapia specifica per il trattamento dell'osteoporosi in pazienti con carenza combinata di vitamina D e calcio, oppure in pazienti con rischio elevato di tale carenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09145

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prostatil»

Estratto decreto A.I.C. n. 281 del 14 giugno 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PROSTATIL, nelle forme e confezioni: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili, «5 mg compresse» 14 compresse divisibili.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina - 1004 Roma, codice fiscale 03589790587.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «2 mg compresse» 10 compresse divisibili - A.I.C. n. 035051010 (in base 10), 11FPJ2 (in base 32);

classe: «A» allegato II Provv. CUF 4 dicembre 2001 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compresse divisibili;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.r.l. - via Campobello n. 15 - Pomezia (Roma).

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato diidrato 2,374 mg equivalenti a 2 mg di terazosina;

eccipienti: lattosio, amido di mais, talco, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezione: «5 mg compresse» 14 compresse divisibili - A.I.C. n. 035051022 (in base 10), 11FPJG (in base 32);

classe: «A» allegato II Provv. CUF 4 dicembre 2001 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: compresse divisibili;

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Special Product's Line S.r.l. - via Campobello n. 15 - Pomezia (Roma).

Composizione: ogni compressa divisibile contiene:

principio attivo: terazosina cloridrato 5,935 mg equivalenti a 5 mg di terazosina;

eccipienti: lattosio, amido di mais, talco, magnesio stearato, E 132 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: le compresse di terazosina sono indicate per: il trattamento di ipertensione da lieve a moderata.

Il trattamento sintomatico dell'ostruzione delle vie urinarie provocata da ipertrofia prostatica benigna (IPB).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09144

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mononine»

Estratto provvedimento UPC/II/1216 dell'8 luglio 2002

Specialità Medicinale: MONONINE.

Confezioni:

A.I.C. n. 028142014/M - 1 fiala 250 UI + kit con flaconcino solv. 2,5 ml;

A.I.C. n. 028142026/M - 1 fiala 500 UI + kit con flaconcino solv. 5 ml;

A.I.C. n. 028142038/M - 1 fiala 1000 UI + kit con flaconcino solv. 10 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Behring GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0032/001-003/W015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del plasma master file per il sito di produzione a Kankakee, IL; USA.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di pubblicazione indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09166

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dropen»

Provvedimento n. 158 del 2 luglio 2002

Premiscela per alimenti medicamentosi: DROPEN.

Titolare A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., via Fermi n. 2 - 20050 Correzzana (Milano).

La società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Sulbiate (Milano), via Biffi n. 20.

Confezione autorizzata e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103019016.

Composizione: un kg di prodotto contiene:

principio attivo: fenossimetilpenicillina potassica 100 g;

eccipienti: olio di vasellina 10 g. calcio carbonato q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: terapia e profilassi della meningite e setticemia streptococcica, per la terapia e profilassi di infezioni da batteri sensibili alla penicillina, in particolare: pleuropolmonite da actinobacillus pleuropneumoniae e polmoniti secondarie da pasteurella multocida.

Tempo di attesa: carni: un giorno.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09158

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Marbocyl»

Provvedimento n. 88 del 12 giugno 2002

Specialità medicinale per uso veterinario MARBOCYL compresse da 80 mg nelle confezioni, scatola 1 blister PVC-alluminio da 6 compresse, scatola 2 blister PVC-alluminio da 6 compresse, scatola 12 blister PVC-alluminio da 6 compresse - A.I.C. n. 102611.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol S.A. Magny Vernois - Lure (Francia) rappresentata in Italia dalla ditta A.T.I. S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano dell'Emilia (Bologna) - Via della Libertà n. 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto: richiesta di produzione alternativa del principio attivo.

È autorizzata la produzione del principio attivo Marbofloxacina per la specialità in questione anche presso l'officina F.I.S. di Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09182

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vibravet»

Provvedimento n. 89 del 12 giugno 2002

Specialità medicinale per uso veterinario VIBRAVET (doxiciclina monoidrato) pasta e compresse - antibiotico per cani e gatti nelle confezioni 1 siringa all'1% e 1 siringa al 10% da 5 ml, 1 siringa all'1% e 1 siringa al 10% da 10 ml, 8 compresse da 100 mg, 10 compresse da 200 mg, flacone da 30 ml - A.I.C. n. 100105.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Latina - strada statale 156 - km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: richiesta di produzione alternativa limitatamente alle confezioni siringa da 5 ml al 10% e siringa da 10 ml al 10%.

È autorizzata la produzione alternativa, per la specialità in questione, limitatamente alle confezioni siringa da 5 ml e da 10 ml al 10%, per la fase di riempimento delle siringhe e confezionamento, anche presso l'officina Pfizer Pty limited di West Ryde NSW - Australia.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09183

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivomec Ovini»

Provvedimento n. 149 del 20 giugno 2002

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata fino ad ora registrata a nome della ditta Merial B.V. di Amstelveen (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Merial Italia S.p.a. di Milano:

IVOMEC OVINI:

A.I.C. n. 101286021 - flacone da 50 ml;

A.I.C. n. 101286019 - flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 101286033 - flacone da 500 ml,

è ora trasferita alla ditta Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

La produzione continua ad essere effettuata presso lo stabilimento Merck Sharp & Dohme B.V. - Haarlem (Olanda).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09154

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio Lepto»

Provvedimento R n. 150 del 20 giugno 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica BIO LEPTO: vaccino inattivato, in adiuvante oleoso, contro la leptospirosi dei suini.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina di produzione sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 40 dosi (100 ml) - A.I.C. n. 101094011;

flacone da 20 dosi (50 ml) - A.I.C. n. 101094023.

Composizione: ogni dose di vaccino da 2,5 ml contiene:

principi attivi: leptospira hyos con titolo, prima della in attivazione, non inferiore a 4×10^8, leptospira pomona con titolo, prima della in attivazione, non inferiore a 4×10^8, leptospira bratislava con titolo, prima della in attivazione non inferiore a 4×10^8;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini da riproduzione.

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della leptospirosi.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A09155

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fpvax»

Provvedimento n. 101 del 26 giugno 2002

Medicinale veterinario ad azione immunologia FPVAX nella confezione: 5 flaconi da 1000 dosi + 5 flaconi di diluente da 10 ml - A.I.C. n. 100013010.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione immissione in commercio nuove confezioni.

Si autorizza per il medicinale veterinario ad azione immunologia indicato in oggetto l'immissione in commercio delle seguenti confezioni:

1 flacone da 1000 dosi + 1 flacone di diluente da 10 ml - A.I.C. n. 100013022;

10 flaconi da 1000 dosi + 10 flaconi di diluente da 10 ml - A.I.C n. 100013034.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

02A09151

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio B1»

Provvedimento n. 102 del 26 giugno 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: BIO B1 vaccino liofilizzato a virus vivi attenuati contro la pseudopeste dei polli. Confezioni: flacone da 1000 dosi, flacone da 2000 dosi, flacone da 5000 dosi, 10 flaconi da 1000 dosi cad., 10 flaconi da 2000 dosi cad. - A.I.C. n. 101171.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale sita in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: estensione periodo di validità.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'estensione della validità da 12 a 18 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09152

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovac Marek HVT»

Provvedimento R n. 151 del 26 giugno 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica: IZOVAC MAREK HVT, vaccino vivo liofilizzato contro la Malattia di Marek.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale sito in Brescia, via Bianchi n. 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 101620019.

Composizione: ogni dose da 0,2 ml contiene:

principio attivo: virus vivo apatogeno della Malattia di Marek ceppo HVT FC-126 (sierotipo 3): $\geq$ 3000 UFP;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: broilers, galline ovaiole e polli riproduttori.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva di broilers, galline ovaiole e polli riproduttori.

Tempi di attesa: nulli.

Validità: diciotto mesi in confezione integra, dopo l'apertura il prodotto deve essere utilizzato entro due ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A09156

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stapenor Retard».

Provvedimento n. 103 del 2 luglio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: STAPENOR RETARD nella confezione 4 tubi siringa da 7,5 g - A.I.C. n. 100391010.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: modifica variazione autorizzazione fabbricazione.

È autorizzata, per le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento, inserimento del foglio illustrativo) della specialità medicinale per uso veterinario suindicata, oltre l'officina KVP-Kiel (Germania) anche l'officina Bayer S.p.a. sita in Garbagnate (Milano).

Pertanto la confezione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta dovrà essere posta in commercio con stampati illustrativi così come approvati in precedenza da questa amministrazione, fatte salve le modifiche di cui sopra.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09153

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nuflor DWC»

Provvedimento n. 155 del 2 luglio 2002

Specialità medicinale per uso veterinario NUFLOR DWC soluzione concentrata per acqua da bere per suini.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/127/01 del 21 febbraio 2002.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Veterinarie - 92, rue Baudin, 2307 Levallois-Perret Cedex-Francia.

Rappresentata in Italia da: Schering-Plough S.p.a., con sede legale in Milano - via Ripamonti n. 89 - codice fiscale n. 00889060158.

Produttore: SP (Bray) sita in Boghall Road, Bray, Co. Wicklow-Irlanda.

Confezioni e numeri di A.I.C.: soluzione per uso orale bottiglia in HPE da 2,17 lt - A.I.C. n. 103506010.

Composizione:

principio attivo: florfenicolo 23 mg/ml;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: nei suini: trattamento e prevenzione, nel gruppo dove è presente la malattia, delle infezioni respiratorie causate da ceppi di actinobacillus pleuropneumoniae e pasteurella multocida sensibili al florfenicolo.

Validità: 15 mesi.

Tempi di sospensione: carni: 20 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A09160

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Provvedimento n. 156 del 2 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissioni in commercio dei sottoelencati medicinali per uso veterinario fino ad ora registrati a nome della società Filozoo S.p.a., con sede in Carpi (Modena):

DYNAPRIM 120: sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102603026;

FILOSTIN 120 S:
sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102460033;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102460045;

FILOSULFA 200:
sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102660038;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102660040;

OSSITETRA 200 PREMIX:
(suini, conigli, pesci):
sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102651039;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102651041;
(faraone, fagiani, anatre, quaglie):
sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102651054;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102651066;

OXYLAN:
sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103079012;
sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103079012;

RUBROMICIN 100:
sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102648019;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102648021;

SULFACHINOSSALINA 200 PREMIX:
sacco da 1 kg - A.I.C. n. 101988018;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 101988020;
sacco da 10 kg - A.I.C. n. 101988032;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 101988044;

SULFADIMETOSSINA 200 PREMIX:
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102659012;
sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102659012;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102659036;

TILOSINA 200 PREMIX: sacco da 15 kg - A.I.C. n. 102662018;

AMOXICILLINA TRIIDRATO 25%:
barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102574011;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102574023;

COLISTINA SOLFATO 12%:
barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102461011;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102461023;

ERITROMICINA 20%:
barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102647017;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102647029;

OSSITETRACICLINA 20%:
barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102650013;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102650025;

OSSITETRACICLINA 20%:
barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102654011;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102654023;

SULFACHINOSSALINA 20%:
barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102656016;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102656028;

SULFADIMETOSSINA 20%:
barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102657018;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102657020;

TILOSINA 20%:
barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102663010;
sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102663022;

COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDO:
tanica da 1 kg - A.I.C. n. 102459017;
tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102459029;

FLUMECHINA 20% LIQUIDO:
tanica da 1 kg - A.I.C. n. 102652027;
tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102652029;

OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDO:
tanica da 1 kg - A.I.C. n. 102652027;
tanica da 5 Kg - A.I.C. n. 102652029;

TRIMETHOPRIM 2% SULFADIMETOSSINA 10% LIQUIDO:
tanica da 1 kg - A.I.C. n. 102688013;
tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102688025;
tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102688037.

È ora trasferita alla società Adisseo Filozoo S.r.l., con sede in Carpi (Modena), viale del Commercio n. 28/30, codice fiscale n. 02770840367.

La produzione continuerà ad essere effettuata come in precedenza autorizzata fatta salva la modifica del titolare dell'autorizzazione a produrre.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta interessata.

02A09157

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Provvedimento n. 157 del 2 luglio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissioni in commercio dei medicinali per uso veterinario (premiscele per alimenti medicamentosi e medicinali veterinari prefabbricati) sottoindicati fino ad ora registrati a nome della società I.Z.A. S.r.l., con sede legale in Forlì, via Golfarelli n. 84 - codice fiscale n. 00127990406:

OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDA BIOVE EUROPE:
bottiglia da 1 kg- A.I.C. n. 102820016;
tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102820028;

SULFAZINA 200:
sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102837010;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102837022;

FLUMEQUINE 50% LIQUIDA:
bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 102625011;
tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102625023;

ERITROMICINA 20%: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102948015;

OSSICRON 200:
sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102803018;
sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102803020.

È ora trasferita alla società Biovet Europe S.r.l., con sede legale in Barletta (Bari), via Trani n. 113, codice fiscale n. 05690670723.

La produzione dei medicinali veterinari suddetti verrà ora effettuata presso la società Chemifarma S.p.a., con sede in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16, codice fiscale n. 00659370407.

I medicinali veterinari continuano ad essere posti in commercio con etichette e fogli illustrativi così come in precedenza approvati da questa amministrazione fatta salva la modifica del titolare A.I.C. e del produttore, e restano autorizzati nello stesso stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta interessata.

02A09159

Comunicazione riguardante gli integratori contenenti Bioflavonoidi

Si comunica che la problematica concernente la sicurezza d'uso dell'assunzione di supplementi di bioflavonoidi durante la gravidanza è attualmente oggetto di approfondimento a seguito della segnalazione, per alcune di tali sostanze, della possibilità di aumento del rischio di gravi patologie, pur rare, nel primo anno di vita.

Si ritiene in ogni caso di dover adottare delle misure cautelari, quali, nello specifico, l'inserimento nell'etichetta di integratori che contengano tali sostanze della seguente avvertenza:

«Non assumere durante la gravidanza».

Tale avvertenza deve essere riportato in caratteri ben evidenti.

Il settore produttivo è invitato a provvedere nel senso sopra specificato, nel più breve tempo possibile, adeguando le etichette dei prodotti in questione, rietichettando quelli già immessi sul mercato o provvedendo al loro ritiro.

02A09394

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «30ª Elettroexpo - Mostra mercato di elettronica, radiantismo, strumentazione, componentistica e informatica», in Verona.

Con decreto ministeriale del 26 giugno 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «30ª Elettroexpo - Mostra mercato di elettronica, radiantismo, strumentazione, componentistica e informatica» che avrà luogo a Verona dal 16 novembre 2002 al 17 novembre 2002.

02A09175

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «12º Job & Orienta - Scuola, orientamento, formazione e lavoro», in Verona.

Con decreto ministeriale del 26 giugno 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «12º Job & Orienta - Scuola, orientamento, formazione e lavoro» che avrà luogo a Verona dal 21 novembre 2002 al 23 novembre 2002.

02A09176

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Vivi la casa in fiera - Moda e costume del vivere oggi», in Verona.

Con decreto ministeriale del 26 giugno 2002 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Vivi la casa in fiera - Moda e costume del vivere oggi» che avrà luogo a Verona dal 29 novembre 2002 al 1º dicembre 2002 e dal 5 dicembre 2002 al-l'8 dicembre 2002.

02A09177

Modifica della denominazione e sede legale della società «Kreston (Italia) S.r.l.», in Milano, variata in «Synopsis - Società di revisione a responsabilità limitata S.r.l.», in forma abbreviata «Synopsis revisione S.r.l.» o «Synopsis S.r.l.», in Marghera.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 18 agosto 1993 alla Società «Kreston (Italia) S.r.l.», con sede legale in Milano, numero di iscrizione nel registro delle imprese e c.f. n. 10210300157, è modificata per quanto riguarda la denominazione, variata in «Synopsis - Società di revisione a responsabilità limitata S.r.l.» in forma abbreviata «Synopsis revisione S.r.l.» o «Synopsis S.r.l.»; e la sede legale trasferita a Marghera (Venezia).

02A09186

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651167/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 7 1 8 *

€ 0,77